




AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

MANUALE OPERATIVO PER L’AFFIANCAMENTO ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI





La crisi ambientale che stiamo vivendo – caratterizzata dai cambiamenti climatici, dalla perdita di biodiversità, dalla scarsità di risorse idriche, dall’impoverimento dei suoli e dall’inquinamento di mari e oceani – sta aggravando inesorabilmente le condizioni di povertà, nonché alimentando i conflitti, le malattie e i decessi, con un impatto particolarmente grave sulle popolazioni più vulnerabili.

La sopravvivenza e lo sviluppo socioeconomico delle comunità dipendono sempre più dalla necessaria tutela dell’ambiente in cui viviamo, ma per affrontare in maniera efficace tale sfida, sono richieste risposte collettive e coordinate da parte degli Stati. Le problematiche ambientali, infatti, superano per loro natura i confini nazionali e ci pongono dinanzi all’esigenza di cooperare per farvi fronte.

È da questa consapevolezza che nasce il *Manuale operativo per l’affiancamento alla ratifica dei Trattati internazionali*. I Trattati internazionali multilaterali sono, infatti, specialmente in campo ambientale, uno strumento fondamentale, tanto per la prevenzione dei conflitti e dei disastri, quanto per la promozione di interessi e temi comuni a carattere internazionale; essi giocano, dunque, un ruolo essenziale anche nel cammino volto al perseguimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, definiti dall’Agenda 2030 sottoscritta nel 2015 nell’ambito delle Nazioni Unite.

In questo contesto, in cui viene valorizzato il concetto di sostenibilità nello sviluppo, l’Accordo internazionale multilaterale, quale esito di una negoziazione tecnico-politica, rappresenta dunque un mezzo per fissare regole e definire una cornice tecnica entro cui opera la Cooperazione internazionale, indirizzando gli obiettivi di lungo periodo condivisi tra gli Stati, così come tra le Organizzazioni Internazionali. Da una parte, il Trattato multilaterale diviene quindi volano per la Cooperazione allo sviluppo; dall’altra parte, questa diventa uno strumento per dare attuazione concreta agli impegni assunti dagli Stati con la ratifica degli Accordi internazionali.

A dieci anni dalla sottoscrizione dell’Agenda 2030, l’intento del *Manuale* è pertanto quello di raccogliere l’invito urgente espresso in diversi consessi internazionali – primo fra tutti l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – a diffondere e promuovere in tutti i Paesi il diritto e la pratica dei Trattati internazionali. L’obiettivo è garantire un’applicazione "universale" di questi strumenti, condizione essenziale per il loro successo.

L’Agenzia è, dunque, chiamata a rivestire un ruolo attivo nel promuovere e facilitare nei Paesi *Partner* la conoscenza, l’adesione, la partecipazione e l’attuazione efficace e duratura dei Trattati, attraverso una concreta attività di rafforzamento e potenziamento della capacità istituzionale, tecnica e amministrativa dei Paesi interessati.

Il *Manuale* mette in evidenza come, durante la sua “vita”, ogni Trattato possa offrire ai Paesi *Partner* che scelgono di aderirvi numerose opportunità, rappresentando innanzitutto una risorsa fondamentale per tutelare diritti, conoscenze tradizionali e prerogative soprattutto delle Popolazioni Indigene e delle comunità locali, che meritano di essere ancor più valorizzati e protetti.

È per questo essenziale la diffusione dei testi e dei temi affrontati dagli Accordi internazionali, ma anche della conoscenza dei numerosi e diversi strumenti, normativi e non, attuativi e di aggiornamento, che si affiancano ai Trattati internazionali specificandoli e arricchendoli. Il trasferimento della conoscenza e il supporto nell’analisi è il primo e più importante passo affinché i Paesi *Partner* interessati possano mettere a frutto le opportunità che essi offrono, anche in termini di supporto tecnico e finanziario, scambio di dati e *best practice*.

Per assicurare la piena fruibilità da parte dei funzionari dell'Agazia, il *Manuale* adotta un approccio pragmatico e operativo. Dopo aver illustrato le fasi necessarie per la nascita di un nuovo Trattato quale principale fonte di diritto pubblico internazionale (negoziazione, firma e ratifica) e le dinamiche della sua attuazione, il testo esplora quindi le numerose possibilità di supporto che l'Agazia può offrire ai Paesi *Partner*.

L'intervento della Cooperazione allo sviluppo in quest'ambito, infatti, può spaziare dalla sensibilizzazione sulle tematiche del Trattato, all'assistenza per la ratifica e l'esecuzione degli impegni assunti, nonché al rafforzamento delle capacità necessarie per sfruttare appieno i benefici del Trattato stesso. In tal senso il *Manuale* costituisce un indispensabile strumento di lavoro, che mira a fornire non solo elementi di riflessione, ma anche indicazioni operative, tanto per la formulazione quanto per lo svolgimento di tale azione di supporto ai Paesi *Partner* interessati.

Il *Manuale*, inoltre, mette a disposizione degli Uffici centrali e delle Sedi estere dell'Agazia alcuni strumenti pratici, quali una *check-list* operativa per guidare i funzionari AICS nell'accompagnamento ai Paesi *Partner* e una lista dei Trattati più rilevanti in campo ambientale, con i rispettivi Stati già aderenti, per agevolare un'analisi preliminare delle opportunità di affiancamento.

Infine, il *Manuale* vuole stimolare una riflessione più ampia sulla rilevanza del coinvolgimento degli attori della Cooperazione allo sviluppo nei processi che governano i Trattati multilaterali, in particolare quelli ambientali, nonché sul ruolo che l'Agazia potrebbe svolgere anche nell'ambito della negoziazione e della ratifica dei Trattati internazionali da parte dell'Italia.

Da un lato, si mostra come un coinvolgimento più organico e strutturato dell'Agazia nelle delegazioni italiane impegnate nelle *Conferences of the Parties* - COP e *Meetings of the Parties* - MOP dei Trattati multilaterali e nei relativi gruppi tecnici potrebbe permettere di perseguire più efficacemente anche gli obiettivi di tutela dell'ambiente e lotta ai cambiamenti climatici.

Dall'altro lato, si intende promuovere un ruolo di supporto attivo da parte dell'Agazia alle Autorità ministeriali competenti e ai *focal point* nazionali nel corso della negoziazione e della ratifica dei Trattati internazionali cui l'Italia sceglie di aderire e che interessano, anche indirettamente, la Cooperazione allo sviluppo; ciò consentirebbe, infatti, di portare già in tali sedi la voce della Cooperazione allo sviluppo, la cui azione si dimostra poi spesso essenziale nella successiva fase di attuazione degli impegni assunti a livello internazionale.

Fornendo un quadro chiaro della materia dei Trattati internazionali multilaterali, ma anche indicazioni e strumenti operativi, nonché spunti di riflessione per le future attività dell'Agazia, il presente *Manuale* costituisce, dunque, uno strumento fondamentale che viene messo a disposizione degli Uffici e delle Sedi estere dell'Agazia, rappresentando un ulteriore passo nella direzione di una piena attuazione degli obiettivi stabiliti dalla legge n. 125 del 2014.

IL DIRETTORE
dell'Agazia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo
Min. Plen. Marco Riccardo Rusconi



S O M M M A R I O



Introduzione pag. 6

1 pag. 10

La rilevanza dei Trattati internazionali ambientali (*Multilateral Environmental Agreements – MEA*)

pag. 14 **2**

Il Trattato multilaterale: procedimento di formazione e vicende successive alla ratifica

I - Il procedimento c.d. “solenne” di formazione dei Trattati internazionali

II - Il Trattato internazionale dopo l’entrata in vigore

3 pag. 26

Il ruolo della Cooperazione allo sviluppo e di AICS nella ratifica dei Trattati internazionali

I - La Cooperazione allo sviluppo e i Trattati internazionali

II - I meccanismi di finanziamento nell’ambito dei Trattati internazionali

pag. 32 **4**

Attività di diffusione delle tematiche oggetto dei Trattati internazionali

I - Cornice di riferimento di AICS

II - Analisi dei bisogni relativi alla ratifica di un Trattato

e alle condizioni del Paese Partner
III - Le possibili attività da svolgere

5 pag. 38

Attività di affiancamento nel procedimento di ratifica dei Trattati internazionali

I - Avvio attività propedeutiche alla ratifica con Autorità nazionali e locali

II - Supporto tecnico al Paese Partner nella predisposizione degli atti tecnico-normativi e regolamentari che costituiscono il pacchetto a corredo della ratifica di un Trattato internazionale

III - Affiancamento nell'iter di ratifica vero e proprio

pag. 46 **6**

Attività di supporto nell'attuazione dei Trattati internazionali

I - Affiancamento e assistenza per l'attuazione concreta di un Trattato internazionale

II - Affiancamento finalizzato al monitoraggio dei commitment e allo svolgimento del ruolo di "Parte" del Trattato

7 pag. 50

L'Italia e i Trattati internazionali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.


Il presente e il futuro ruolo dell'Agenzia


I - Il sistema giuridico italiano e i Trattati internazionali nel rapporto con l'Unione Europea: competenza concorrente e parallela nel contesto della cooperazione allo sviluppo

II - Trattati internazionali nel lavoro dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo: lo stato dell'arte e una proposta

pag. 62 **Bibliografia e Sitografia**

INTRODUZIONE





Nel settembre 2023, in concomitanza con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si è tenuto il Treaty Event 2023, che ha trattato il tema “*Verso la partecipazione universale negli Accordi ambientali multilaterali per un pianeta sano*”. In tale occasione il Segretario Generale Antonio Guterres non solo ha incoraggiato gli Stati membri a ratificare tutti gli Accordi ambientali multilaterali di cui è depositario, ma ha anche ribadito che la partecipazione universale ai Trattati è fondamentale per il loro successo: senza una risposta collettiva ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità e all'inquinamento, gli sforzi saranno inutili.

Basti pensare al Protocollo di Montreal – Accordo globale per proteggere lo strato di ozono stratosferico attraverso l'eliminazione graduale delle sostanze chimiche che lo distruggono – che sta raggiungendo significativi risultati grazie ai 198 Paesi che lo hanno ratificato e si sono collettivamente impegnati al rispetto delle sue prescrizioni, nonché a migliorarlo sempre di più (es. attraverso l'emendamento di Kigali).

È in tale contesto che si inserisce il presente lavoro, con lo scopo di fornire ai funzionari degli Uffici centrali AICS e delle Sedi estere e un manuale operativo dedicato al tema dei Trattati internazionali nell'ottica della cooperazione allo sviluppo.

In particolare, partendo dal ricostruire il quadro normativo nazionale e internazionale esistente sul tema, questo elaborato mira a rappresentare le opportunità per la Cooperazione italiana nell'ambito degli Accordi multilaterali, *in primis* dei Trattati multilaterali ambientali, che spesso nascono con una vocazione alla cooperazione internazionale, anche ove questa non sia necessariamente l'oggetto centrale del Trattato, e sull'assunto che le maggiori problematiche ambientali - per definizione - travalicano i confini nazionali.

Le riflessioni qui contenute sono senz'altro replicabili in altri settori di interesse della Cooperazione allo sviluppo, anche considerato che le questioni ambientali sono trasversali a tutti i settori della cooperazione e sono sottese a ciascuno degli obiettivi di sviluppo sostenibile codificati dall'Agenda 2030.

La Cooperazione allo sviluppo, infatti, al fine di perseguire più efficacemente gli obiettivi di tutela ambientale, lotta ai cambiamenti climatici, lotta alla povertà, riduzione dei conflitti e tutela dei gruppi vulnerabili, non solo deve costruire la propria azione inserendosi nel quadro delineato a livello internazionale dagli Accordi conclusi in tali settori, contribuendo – tramite le iniziative di sviluppo – al perseguimento da parte dei Paesi *Partner* degli obiettivi degli Accordi internazionali ambientali, ma è chiamata anche a divenire parte attiva del processo, dando il proprio contributo in tutte le fasi che governano la conclusione dei Trattati e l'attuazione dei relativi obblighi.

L'analisi svolta attraverso il presente *Manuale* e suoi allegati consente pertanto di delineare tre aree principali di intervento nelle quali l'azione della Cooperazione Italiana risulta non solo opportuna, ma altresì indispensabile.

In primo luogo, si deve rilevare come i Trattati internazionali, e tra questi in particolar modo quelli nati con la vocazione alla tutela dell'ambiente e (direttamente e/o indirettamente) della salute umana, abbiano un impatto e una forza maggiore, ove più siano, tanto nella fase negoziale quanto in quella successiva dell'attuazione, le Parti decise a vincolarsi alle loro previsioni; in tal senso la Cooperazione internazionale può giocare un ruolo fondamentale già nella fase della valutazione, da parte di un Paese *Partner*, circa l'opportunità di ratificare o meno uno specifico Trattato. È il caso, ad esempio, del Protocollo su Acqua e Salute promosso nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite- UNECE e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS, il quale propone soluzioni concrete per migliorare la gestione dell'acqua e le condizioni igienico-sanitarie degli edifici, come la scuola e le strutture sanitarie. Questo avviene attraverso l'attività di divulgazione e di sensibilizzazione, tanto sui temi affrontati dagli Accordi, quanto sugli strumenti di finanziamento messi a disposizione per l'attuazione degli stessi, nonché sulle modalità attuative dei medesimi, resi disponibili dall'esperienza delle altre Parti e dai *report* tecnici elaborati dagli Organi istituiti con i Trattati.

La Cooperazione allo sviluppo può inoltre fornire un importante supporto ai Paesi *Partner* nel corso dell'intero *iter* di ratifica di un Trattato, affiancandoli mediante attività mirate di *capacity building* (rafforzamento capacità istituzionale ecc.) e *capacity development*, condivisione di informazioni e di conoscenze, nell'ambito di iniziative di assistenza tecnica, che potrebbero essere sviluppate anche seguendo la procedura illustrata nel *Manuale*, adattandola di volta in volta alle specifiche circostanze.

A supporto di tale attività è stato anche realizzato uno strumento operativo, consistente in una *check-list*, che ha il fine di agevolare il lavoro di assistenza connesso alla ratifica e/o all'attuazione di un Trattato internazionale. La risposta alle domande della *check-list* da parte dei referenti del Paese *Partner* dovrebbe poter agevolare l'identificazione delle più appropriate linee di intervento all'interno delle attività di cooperazione possibili, l'individuazione degli *stakeholder* da coinvolgere e una previsione dei costi e della relativa tempistica.

La rilevanza di questa linea di intervento della Cooperazione allo sviluppo, che occupa la parte più consistente del lavoro oggetto della trattazione, risulta pertinente e in linea con il dibattito internazionale testimoniato dalla Risoluzione 22 dicembre 2023 *Strengthening and Promoting the International Treaty Framework*, con la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel promuovere la diffusione dei Trattati internazionali, ha voluto sottolineare con enfasi la necessità di favorire le attività che mirano a rafforzare la capacità degli Stati in merito al diritto e alla pratica dei Trattati, invitando gli Stati membri a fornire ai Paesi in via di sviluppo assistenza tecnica dedicata, tanto a livello regionale e multilaterale, quanto a livello bilaterale.

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha avviato da qualche anno, tra l'altro, un percorso di ampliamento del proprio intervento e della propria linea di azione in quei processi che governano gli Accordi internazionali in campo ambientale, in particolare con funzioni di supporto tecnico a Dicasteri competenti per materia e all'interno della delegazione italiana nei tavoli tecnici e alle riunioni degli Organi decisionali di detti Trattati (ad esempio alle *Conferences of the Parties - COP* e *Meetings of the Parties - MOP* di Trattati, quali quella in ambito Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite - UNECE relativa alla Convenzione sui corsi d'acqua transfrontalieri e i Laghi internazionali, o quella della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - UNFCCC, della Convenzione sulla lotta contro la Desertificazione - UNCD; o Convenzione sulla Diversità Biologica - CDB).


L'analisi svolta intende evidenziare l'utilità che questo approccio e il coinvolgimento di AICS nelle delegazioni italiane che partecipano a specifiche COP/MOP e a tavoli o gruppi di lavori tecnici specifici istituiti nell'ambito di detti Trattati, debba diventare strutturale, oltre che funzionale nella logica della cooperazione allo sviluppo e del sistema Paese, consentendo all'Agenzia di portare un suo contributo specifico nell'ambito della propria competenza.

In terzo luogo, il lavoro prospettato ricostruisce la disciplina e la prassi che regolano la procedura di firma e ratifica dei Trattati internazionali da parte dell'Italia, assumendo come punto di osservazione il potenziale ruolo dell'Agenzia in tale settore. Il tema della ratifica italiana, infatti, non esula dal contesto della cooperazione allo sviluppo, ma anzi ne dovrebbe costituire parte essenziale e integrante, essendo questa la premessa necessaria per le azioni che l'Agenzia potrà portare avanti lungo le due linee di intervento sopra illustrate.

In quest'ottica, il contributo di AICS nel procedimento di negoziazione e ratifica di Accordi internazionali da parte dell'Italia sembra il naturale esito delle riflessioni circa la rilevanza del coinvolgimento degli attori della cooperazione nei processi che governano i Trattati multilaterali ambientali, ai fini di una più efficace ed efficiente azione della cooperazione allo sviluppo in materia. Non solo; AICS, con la sua capacità, competenza ed esperienza, potrebbe efficacemente coadiuvare le Autorità ministeriali competenti e i *focal point* nazionali nell'attuazione degli impegni previsti dai Trattati internazionali, dopo la ratifica, nei temi relativi alla cooperazione internazionale allo sviluppo, così dando piena attuazione agli obiettivi espressi dal legislatore con la Legge n. 125/2014.

Da ultimo, è bene sottolineare la validità nel tempo di questo *Manuale*, che vuole essere un perdurante strumento operativo di supporto all'attività dell'Agenzia. Infatti, l'attenzione e l'intervento di questa potranno primariamente essere indirizzati ai Trattati attualmente esistenti e non ancora ratificati da tutti i Paesi prioritari della Cooperazione Italiana. Sul punto potrà essere utile la tabella, allegata al presente *Manuale*, che mostra l'attuale situazione internazionale riguardante i Trattati multilaterali ambientali e le relative ratifiche da parte dei Paesi *Partner*, consentendo di individuare gli Accordi potenzialmente d'interesse per un lavoro di affiancamento alla ratifica da parte dell'Agenzia.

Allo stesso tempo, tuttavia, questo *Manuale* potrà continuare a essere nel tempo un utile strumento operativo,



non solo per quanto riguarda gli Accordi che nei prossimi anni potranno essere negoziati e conclusi a livello internazionale, ma anche con riferimento alle numerose determinazioni (atti vincolanti o raccomandazioni) adottate nell'ambito delle COP relative ai Trattati attualmente in vigore.

Vale la pena ricordare, infatti, che i Trattati internazionali e, in particolare, i *Multilateral Environmental Agreements* (MEA), sono a tutti gli effetti strumenti dinamici, che non rimangono immutati nel corso degli anni, bensì che evolvono e vengono aggiornati alla luce dello sviluppo tecnologico e scientifico che impatta sulle questioni oggetto della disciplina, nonché delle criticità fatte emergere dalle Parti e del mutamento delle sensibilità della società civile sulle questioni ambientali e delle situazioni geo-politiche.

NB: Nel testo verranno usati termini in lingua inglese laddove essi rappresentano terminologia consolidata all'interno dei negoziati internazionali.

1

C
A
P
I
T
O
L
O

**La rilevanza dei Trattati
internazionali ambientali
(*Multilateral Environmental
Agreements – MEA*)**



Negli ultimi decenni, la maggiore attenzione della comunità internazionale alle problematiche ambientali e il dibattito sviluppatosi soprattutto nell'alveo delle Nazioni Unite hanno portato all'adozione di diversi strumenti di *soft law*¹ e alla conclusione di numerosi Trattati/Accordi internazionali (per lo più Convenzioni e Protocolli), anche a carattere settoriale e attinente in particolare a tematiche ambientalmente rilevanti e alla protezione dell'ambiente in generale.

In tale ambito, lo sviluppo sempre più crescente di un diritto ambientale internazionale e il ricorso all'utilizzo della norma pattizia o convenzionale quale strumento di diritto pubblico internazionale, ha seguito una direttrice non sempre "ordinata", dando vita a strumenti volti a costituire una risposta *ad hoc* alle minacce e alle sfide più sentite del momento. Allo stesso tempo si sono formati principi e concetti che hanno contribuito a creare un quadro di riferimento globale per la normativa in campo ambientale².

È importante sottolineare il fondamentale ruolo che, soprattutto in questo ambito, hanno svolto e continuano a svolgere i Trattati internazionali e la "trasformazione" che gli stessi hanno avuto da quando erano esclusivamente considerati mezzi di risoluzione pacifica delle controversie a livello per lo più bilaterale o trilaterale, fino all'esplosione dei cosiddetti "vertici internazionali" che hanno trasformato di fatto tale strumento in uno strumento di prevenzione di conflitti e regolamentazione e tutela di interessi comuni a livello multilaterale.

Il Trattato internazionale (bilaterale o multilaterale, aperto o chiuso³ che sia), inteso quale risultato di un negoziato e la cui negoziazione ne rappresenta una delle prime e fondamentali fasi, rappresenta insieme alla consuetudine (alla quale può derogare) la principale fonte di diritto internazionale – quale norma pattizia – e può essere definito come l'incontro di volontà tra due o più soggetti di diritto internazionale volto a creare, modificare o estinguere, tra gli stessi, norme giuridiche internazionali.

La norma di diritto internazionale pubblico, dunque, nasce in questo caso attraverso un negoziato (il cui procedimento, alquanto codificato, sarà analizzato nel successivo Capitolo 2) tra soggetti aventi personalità giuridica internazionale (primi tra tutti, gli Stati), volta a disciplinare tra gli stessi un interesse comune in uno specifico settore.

All'interno dei procedimenti di soluzione pacifica delle controversie, il negoziato – considerato formalmente un procedimento diplomatico tra le Parti – rappresenta oggi il procedimento più tradizionale per regolare a livello internazionale un interesse comune tra più Stati.

Originariamente il negoziato era utilizzato come strumento idoneo a generare un Accordo tra due o più Paesi come mezzo di risoluzione pacifica di una controversia insorta tra gli stessi. Con il tempo, tuttavia, si è compresa la forza di tale strumento e la sua idoneità a essere utilizzato non solo come mezzo di risoluzione di un contenzioso, ma anche per la creazione di vere e proprie norme di diritto internazionale pubblico tra più Stati, in particolare in campo ambientale per evitare conflitti prima del loro potenziale insorgere (come nel caso dei disastri ambientali) e, al contempo, salvaguardare e tutelare beni di interesse comune.

Ciò spiega come nel corso degli ultimi 30-40 anni si sia intensificato il ricorso al negoziato per la gestione dei rapporti internazionali e gli incontri e le riunioni tra i rappresentanti degli Stati (cc.dd. "vertici internazionali"), sia sotto l'egida delle Nazioni Unite e delle Organizzazioni Internazionali,

1 Per *soft law* si intende l'insieme di atti che non hanno efficacia vincolante secondo le norme di diritto internazionale e il cui inadempimento da parte di uno Stato non è assistito da sanzioni, ma che comunque creano impegni a livello politico e diplomatico. È il caso, per esempio, delle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle NU, richiamate in questo paragrafo, che invitano gli Stati a un determinato comportamento oppure codificano prassi esistenti. Ne fanno parte anche le dichiarazioni e le raccomandazioni adottati dagli Organismi internazionali. Esempi di atti di *soft law* in campo ambientale sono la Dichiarazione di Rio (1992) e l'Agenda 21.

2 United Nations Environment Programme (2006), *UNEP Training Manual on International Environmental Law*, <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/20599>. Si pensi ai principi di prevenzione, di precauzione e delle responsabilità comuni e differenziate.

3 Per le definizioni vedi *infra* Capitolo 2.

sia al di fuori di esse, siano sempre più frequenti.

Il Trattato internazionale è quindi il principale strumento di diritto internazionale con cui gli Stati e le Organizzazioni Intergovernative promuovono lo sviluppo socioeconomico dei Paesi, la riduzione dei conflitti, la promozione della pace, la diminuzione della povertà, la tutela della biodiversità, la protezione dell'ambiente, la riduzione dell'impatto dei cambiamenti climatici e la sostenibilità in ogni settore.

Con particolare riferimento al campo ambientale, poi, è stata acquisita la consapevolezza che la maggior parte delle questioni ambientali che impattano sulla vita delle attuali e future generazioni non hanno confini geografici e che ampie aree del Pianeta si trovano al di fuori delle giurisdizioni statali, ma sono patrimonio comune della comunità internazionale.

L'attenzione delle Nazioni Unite è dunque, al momento attuale, massima. È del 22 dicembre 2023 la risoluzione dell'Assemblea Generale avente a oggetto: *"rafforzamento e promozione del quadro dei Trattati internazionali"*, che ricorda l'importanza della diffusione dei Trattati internazionali, della loro registrazione, pubblicazione e accessibilità a tutti gli Stati. Allo scopo, l'Assemblea Generale ha raccomandato lo svolgimento di *workshop*, a livello nazionale, Regionale e su invito del Segretariato, sul diritto e sulla pratica dei Trattati, come iniziativa di rafforzamento di capacità, e ha sottolineato l'importanza di favorire, più in generale, le attività che mirano a rafforzare la capacità degli Stati in merito al diritto e alla pratica dei Trattati, invitando gli Stati industrializzati a fornire ai Paesi in via di sviluppo assistenza tecnica dedicata, su richiesta di questi ultimi, anche consentendo la condivisione delle tecnologie sulle informazioni e sulle comunicazioni includendo – per l'effetto – nell'Agenda dell'ottantesima sessione di incontro dell'Assemblea, l'argomento in oggetto al fine di darvi la massima risonanza⁴.

Al contempo, con specifico riferimento ai Trattati multilaterali ambientali, tra il 19 e il 22 settembre 2023, si è tenuto – in concomitanza con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UN) – il *Treaty Event 2023*, con oggetto *"Verso la partecipazione universale negli Accordi ambientali multilaterali per un pianeta sano"*⁵. Nell'invito all'evento, il Segretario Generale Antonio Guterres ha dichiarato agli Stati Membri:

*"Il successo del recupero dello strato di ozono attraverso la partecipazione universale al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono è stato giustamente celebrato, e desidero incoraggiare la partecipazione universale in tutti gli Accordi ambientali multilaterali di cui sono depositario durante il prossimo Treaty Event. La tripla crisi dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento, che distruggono il nostro pianeta, richiedono una risposta collettiva. L'Accordo di Parigi sul Cambiamento Climatico, l'Emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal, la Convenzione sulla Diversità Biologica e altri, sono tra gli Accordi ambientali multilaterali evidenziati quest'anno che mirano ad affrontare queste preoccupazioni globali. Una lista dei Trattati evidenziati è inclusa per la vostra considerazione"*⁶.

Sempre in ambito UN si deve sottolineare come la formazione, l'attuazione e l'apertura a nuovi Stati degli Accordi internazionali, specialmente in campo ambientale, sia strettamente connessa al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goal - SDG*) posti dall'Agenda 2030, adottata al Vertice delle

4 Assemblea Generale ONU, Risoluzione del 22 dicembre 2023, *Strengthening and Promoting the International Treaty Framework*.

5 *2023 Treaty Event: Towards Universal Participation in Multilateral Environmental Agreements for a Healthy Planet Final Report, Final Report*.

6 *2023 Treaty Event: Towards Universal Participation in Multilateral Environmental Agreements for a Healthy Planet, Lettera di invito del Segretario Generale ONU*.

Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile nel settembre 2015⁷. Per realizzare tale programma d'azione, infatti, è richiesta ai Paesi Membri quell'azione collaborativa che è alla base anche di ogni Accordo internazionale e che risulta essenziale per fronteggiare questioni, come quelle ambientali, che possono essere affrontate solo con una risposta globale; in tal modo l'attuazione di progetti nell'ambito delle singole convenzioni internazionali ben può contribuire al raggiungimento non solo dell'Obiettivo specificatamente oggetto dell'Accordo in questione, ma anche degli altri Obiettivi a esso connessi, dal momento che questi costituiscono un insieme integrato e indivisibile di priorità globali per lo sviluppo sostenibile, intercettando simultaneamente aspetti economici, sociali e ambientali. Al contempo, la stessa adozione di Trattati internazionali, attribuendo un vincolo giuridico agli impegni solo volontari assunti dagli Stati con la Risoluzione di adozione degli SDG, potrebbe contribuire ad aumentare le possibilità di successo dell'Agenda 2030⁸.

Alla luce di quanto sopra esposto e sottolineato, dunque, la rilevanza dello strumento del Trattato internazionale, specialmente nel settore ambientale, al di là delle singole fasi del procedimento tradizionale di formazione di un Trattato (che saranno analizzate nel successivo Capitolo 2) e premesso che a livello internazionale vige il principio della libertà della forma per la creazione di un Trattato è d'uopo ricordare che, affinché possa esistere la norma di diritto internazionale, occorrono almeno due principali presupposti.

Il primo è che l'ordinamento giuridico del singolo Stato che ha contribuito a negoziare e a redigere le norme internazionali, permetta a tale Accordo di essere "recepito" al suo interno tramite la ratifica del Trattato internazionale. Ciò significa prevedere che una norma di rango superiore a quella ordinaria (come ad esempio, in Italia, la Costituzione) preveda che la norma di diritto internazionale possa validamente essere portata all'interno del proprio sistema normativo nazionale prevalendo, in caso di conflitto, sulla norma nazionale.

Il secondo presupposto è che la norma di diritto internazionale entri effettivamente in vigore a livello generale, internazionale. Ciò significa che, come verrà più approfonditamente delineato nel successivo Capitolo 2, occorrerà valutare, in base alle disposizioni specifiche del singolo Trattato, quanti strumenti di ratifica sono necessari per la sua entrata in vigore (attraverso il loro deposito, presso il depositario di quel Trattato, da parte dei singoli Stati che hanno deciso di vincolarsi a quell'Accordo). Il Trattato, infatti, non entrerà mai in vigore se non si dovesse raggiungere il numero minimo di ratifiche prescritto e, in tal caso, anche per gli Stati che abbiano già ratificato, il Trattato non produrrà i suoi effetti e pertanto le tutele, le concessioni, gli obblighi e gli impegni in esso previsti non dovranno e/o non potranno essere attuati.

7 Assemblea Generale NU, Risoluzione del 25 settembre 2015, *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, [Microsoft Word- 1516301E.docx \(un.org\)](#).

8 UN ESCWA, *Social Development Bulletin: International Human Rights Law and the 2030 Agenda for Sustainable Development, Volume 6, Issue 3*, [Social Development Bulletin : International Human Rights Law and the 2030 Agenda for Sustainable Development, Volume 6, Issue 3 \(un.org\)](#).

2

C A P I T O L O

**Il Trattato multilaterale:
procedimento di
formazione e vicende
successive alla ratifica**

I. Il procedimento c.d. “solenne” di formazione dei Trattati internazionale

Prima di addentrarci nelle tipologie di assistenza e affiancamento ai Paesi *Partner* nell’ambito della ratifica di un Trattato internazionale, è necessario ricordare come si formi un Trattato internazionale multilaterale, in cosa consista la ratifica e cosa accada dopo la ratifica del Trattato⁹.

Come anticipato, il Trattato internazionale è un incontro di volontà tra due Stati¹⁰ (bilaterale) o più Stati (multilaterale) e Organizzazioni internazionali¹¹, volto a regolare reciproci obblighi e diritti su determinati temi di interesse comune.

La forma scritta consente una maggiore certezza di contenuto rispetto al diritto consuetudinario¹² e pertanto sono innumerevoli i Trattati sottoscritti al fine di regolare questioni di rilevanza globale.

Il Trattato può essere chiamato in vari modi (Accordo, Convenzione, Patto, Protocollo, *Memorandum*, Carta ecc.) ma il regime giuridico è lo stesso. In sostanza, al di là del nome, ciò che qualifica l’“Accordo” è l’intesa tra due o più Parti e l’intenzione delle medesime, espressa nel testo o comunque evincibile dall’Accordo, di vincolarsi a quanto in esso contenuto (*pacta sunt servanda*). La Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati (1969)¹³ riconosce il principio della libertà della forma.

Inoltre, la stessa Convenzione di Vienna codifica il procedimento di formazione dei Trattati internazionali: sono le Parti contraenti a stabilire quale sia il procedimento per la formazione dell’Accordo, quali siano le fasi procedurali e a quali condizioni debba ritenersi raggiunto l’Accordo e quali i requisiti per cui esso diventi giuridicamente vincolante, ovvero quale sia il numero di ratifiche necessarie per l’entrata in vigore e se e in che modo esso sia accessibile agli Stati e alle Organizzazioni internazionali che non hanno partecipato ai negoziati e alla sua adozione.

Giova qui precisare che **accettazione** e **approvazione** sono espressioni che, nella sostanza, coincidono e indicano una manifestazione del consenso di uno Stato che ha partecipato al negoziato e ha adottato e firmato il testo del Trattato con riserva di ratifica successiva.

L’**adesione** o **accessione**¹⁴, che pure è equiparabile a livello procedurale alla ratifica, è prevista invece per

9 Il presente Capitolo è elaborato tenendo conto delle informazioni contenute in: B. Conforti, *Diritto Internazionale*, Editoriale Scientifica, X Edizione; C. Focarelli, *Trattato di Diritto Internazionale*, UTET, 2015; UNEP, *Guide for Negotiators of Multilateral Environmental Agreement*, <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7496>; UNEP, *Multilateral Environmental Agreement - Negotiators’ Handbook*, 2007.

10 Normalmente si usano i termini “Stato” per indicare il Paese che non ha ancora ratificato, “Parte” o “Stato/Parte Contraente” per indicare il Paese che ha ratificato.

11 Le “Organizzazioni internazionali” sono anche definite “Organizzazioni intergovernative” o “Organizzazioni tra governi” (in questo senso si esprime la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati tra gli Stati e le Organizzazioni Internazionali o tra le Organizzazioni Internazionali, *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*, 2005 (un.org), non ancora in vigore) e sono stabilite da un Trattato e/o una norma di diritto internazionale al fine del perseguimento di interessi comuni. Tra le più rilevanti ricordiamo l’ONU (Organizzazioni delle Nazioni Unite), gli istituti specializzati dell’ONU come l’OMS (*Organizzazione Mondiale della Sanità*), la NATO (*North Atlantic Treaty Organization*), l’Unione Europea (UE), l’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), il Consiglio d’Europa. Si definiscono “Organizzazioni intergovernative” allo scopo di distinguerle dalle “Organizzazioni Non Governative” (ONG).

12 Le relazioni tra Stati e/o altri soggetti di diritto internazionale sono regolate, oltre che dai Trattati, da norme non scritte di natura consuetudinaria. La consuetudine è una fonte del diritto che si fonda su due elementi: la ripetizione costante di un determinato comportamento da parte di una collettività, accompagnata dalla convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio. Cfr. B. Conforti, op. cit.

13 Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, 1969, *Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)* (un.org).

14 Chiaramente diversa è l’“adesione” intesa come nuovo Accordo tra gli Stati contraenti e uno Stato terzo, che richiede la ratifica da parte di tutti gli Stati contraenti e non solo dello Stato terzo. È quanto prevede, ad esempio, l’art. 49, comma 2, del TFUE per l’adesione degli Stati terzi all’Unione Europea: “Le condizioni per l’ammissione e gli adattamenti dei Trattati su cui è fondata l’Unione, da essa determinati, formano l’oggetto di un Accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale Accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali”.

quegli Stati che intendono divenire Parti del Trattato in un momento successivo ed è possibile unicamente per i cosiddetti Trattati multilaterali **aperti**, ossia i Trattati che consentono in modo implicito o esplicito la partecipazione di altri Stati o soggetti di diritto internazionale. Si deve precisare che un Trattato originariamente aperto alla sottoscrizione dei soli Stati che hanno partecipato alla negoziazione o comunque solo a determinati Stati e/o soggetti di diritto internazionale può successivamente essere modificato per consentire la partecipazione ad altri Stati o Organizzazioni internazionali ¹⁵.

Ciò premesso, il procedimento tradizionale, c.d. **“solenne”**, di formazione del Trattato multilaterale – che interessa in questa sede – prevede le seguenti fasi, di seguito succintamente descritte:

- **negoziazione;**
- **firma;**
- **ratifica (accettazione/approvazione/adesione/accessione);**
- **deposito delle ratifiche;**
- **registrazione presso il Segretariato delle Nazioni Unite.**

Entrato in vigore il Trattato, inizia la vita vera e propria del Trattato, cui è dedicato il Paragrafo II che segue.

La negoziazione dei Trattati internazionali

L'avvio di negoziati per la formazione dei Trattati internazionali avviene su impulso – nella maggior parte dei casi – delle Nazioni Unite, ma anche di altre Organizzazioni internazionali o degli Stati, in relazione a tematiche di interesse comune che richiedono, con maggiore o minore urgenza a seconda delle circostanze, la sollecita attenzione della comunità internazionale e la cui gestione richieda una partecipazione a livello globale di tutti gli Stati. In questo ambito, le Organizzazioni non governative ambientali, la comunità scientifica e la società civile giocano un ruolo essenziale nell'identificare e sensibilizzare l'opinione comune e la politica sulle tematiche di interesse generale di carattere ambientale che hanno implicazioni extra-territoriali e quindi promuovono un intervento normativo coordinato e integrato a livello globale e non unicamente affidato ai singoli Stati.

Nei negoziati gestiti da *United Nations Environment Programme* (UNEP) e, quindi, relativi ai Trattati multilaterali ambientali, viene normalmente costituito un **Comitato Intergovernativo per la Negoziazione** (*Intergovernmental Negotiating Committee*) che definisce le regole procedurali delle riunioni e istituisce una conferenza internazionale per la negoziazione. Il suddetto Comitato potrà stabilire **Segretariati, Bureau e Organismi sussidiari** utili per la gestione delle riunioni formali e informali che si tengono nell'ambito della negoziazione.

La negoziazione è gestita per ciascuno Stato dai “plenipotenziari”, che sono muniti di poteri idonei conferiti dagli Organi esecutivi dello Stato rappresentato, secondo il diritto interno dello stesso.

Accanto ai plenipotenziari si costituisce la c.d. “delegazione”, i cui componenti rivestono diverse funzioni e sono muniti di differenziate specializzazioni (diplomatiche, di negoziazione, legali, tecnico-scientifiche, di comunicazione, consulenza ecc.). Queste diverse competenze sono necessarie perché normalmente, in seno alla negoziazione, si creano numerosi tavoli di discussione, tecnici, legali, formali, informali, diplomatici, politici ecc., che richiedono abilità specifiche e capacità di gestione di *stakeholder* molto differenti tra loro, per cultura, formazione e provenienza.

Il negoziato, quindi, richiede una significativa attività preparatoria da parte dei delegati, che devono conoscere le regole procedurali che sovrintendono i negoziati e acquisire preventivamente – previo confronto con le Autorità politiche e amministrative competenti – l'orientamento, gli interessi e la posizione dello Stato che rappresentano,

¹⁵ È il caso, ad esempio, della Convenzione sulla protezione e l'utilizzo dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali che, grazie all'emendamento degli articoli 25 e 26 adottato dalle Parti nel 2003, è ora aperta all'adesione da parte di tutti i Paesi UN e non più solo di quelli appartenenti all'area UNECE. [ECE-MP-14.doc \(unece.org\)](#).

su tutte le questioni puntuali che saranno oggetto di negoziazione.

La negoziazione si compone di *meeting* non solo formali, ma anche informali.

Nel corso dell'attività di negoziazione, infatti, sono numerose le riunioni interne alla delegazione per la discussione di questioni critiche e/o per l'aggiornamento e il coordinamento, nonché per pianificare la presenza di un rappresentante in ogni *meeting* ed evento *a latere* e recepire a tal fine le istruzioni del capo-delegazione.

Inoltre, non sono infrequenti *meeting* informali che riuniscono i delegati di vari Paesi, anche in gruppi più ristretti, per discutere di questioni tematiche specifiche o di alto livello strategico o particolarmente controverse.

Vi sono poi anche eventi collaterali, organizzati dagli Stati, dalle Organizzazioni Internazionali, dalle Organizzazioni non governative o da altri attori non statali (imprese, settore privato, accademia). Questi *meeting* ed eventi secondari, insieme agli incontri bilaterali o con una partecipazione ristretta degli Stati, sono essenziali per acquisire informazioni, svolgere attività di promozione, risolvere opinioni contrastanti e condividere posizioni e/o formare coalizioni in vista delle sessioni formali di negoziazione.

Anche gli Stati che non partecipano alla negoziazione o altri attori internazionali, come le Organizzazioni non governative, possono essere invitati a partecipare ai *meeting* come “**Osservatori**”, secondo le regole procedurali stabilite per la conferenza internazionale.

Come detto, accanto ai *meeting* informali, si svolgono le sessioni formali, che seguono regole molto rigorose, e presuppongono un'abilità negoziale del delegato, chiamato a intervenire – su autorizzazione del Presidente di delegazione – nel momento opportuno (alzando la targa del proprio Paese- c.d. “*the flag*”) e a gestire la negoziazione con flessibilità, capacità di adattamento, capacità di individuare le priorità e di motivare adeguatamente le proprie affermazioni, evitando posizioni di principio o poco chiare.

Allo stesso tempo, prosegue l'attività di redazione della bozza del Trattato. Si privilegia, per evidenti esigenze di chiarezza, l'adozione di definizioni e più in generale di un linguaggio già condivisi e utilizzati in altri Trattati.

La fase di negoziazione si conclude con l’“**adozione**” del testo del Trattato, che dovrebbe avvenire, nel caso di una conferenza internazionale, con la maggioranza di due terzi degli Stati presenti e votanti e, negli altri casi, all'unanimità, salvo si applichi una maggioranza diversa per volontà dei partecipanti. La votazione è in realtà rara, mentre è molto più diffusa, nella prassi, l'approvazione per *consensus*, termine che definisce la pratica con cui il Presidente dell'Organo competente si accerta dell'assenza di obiezioni espresse su un determinato testo (“*Is there any objection? If not, it is so approved*”).

Focus: i principali gruppi negoziali in seno alle Nazioni Unite

I negoziati nell'ambito delle Nazioni Unite avvengono su più livelli e sono portati avanti da diversi attori protagonisti. Oltre ai singoli Paesi, **si possono individuare gruppi negoziali, spesso eterogenei, con proprie composizioni, agende e capacità di influenza**, che agevolano la discussione dei temi Trattati e favoriscono la conclusione degli Accordi.

BOX 1 – L'UNIONE EUROPEA

Prima, tra tutti i gruppi negoziali, è l'**Unione Europea**.

Per la negoziazione e la conclusione degli Accordi internazionali, su alcune materie l'Unione possiede competenza esclusiva¹⁶, mentre su altre materie – come la materia ambientale – l'Unione ha competenza concorrente (o mista), che condivide con gli Stati Membri¹⁷. In ogni caso, gli Accordi internazionali conclusi dall'Unione sono vincolanti per gli Stati Membri¹⁸.

A livello procedurale, prima dell'avvio dei negoziati, il Consiglio dell'UE, che comprende i Ministri dei Governi di ciascun Paese dell'UE, dà mandato alla Commissione Europea per la negoziazione dell'Accordo¹⁹, fornendo le direttive per il negoziato – che tengono conto delle specifiche raccomandazioni della Commissione sull'oggetto dell'Accordo – e designa il negoziatore o il capo squadra di negoziato in funzione della materia dell'Accordo (art. 218 par. 3, TFUE).

Se l'Accordo è in un settore in cui l'Unione condivide la competenza con i propri Stati Membri, anche i rappresentanti degli Stati Membri conferiranno i propri mandati per l'avvio dei negoziati. Gli Stati Membri normalmente conferiscono il proprio mandato alla Commissione Europea o al Presidente di turno del Consiglio, fermo restando l'obbligo di stretta collaborazione in tutte le fasi del negoziato tra gli Stati membri e Unione Europea, nell'ottica di assicurare l'unità di rappresentanza internazionale dell'Unione.

In particolare, il coordinamento dei Paesi dell'UE, prima e durante il negoziato, avviene in seno al Gruppo Ambiente Internazionale del Consiglio (WPIEI-Working Party on International Environmental Issues), che ha il compito di definire una "posizione comune" sulle tematiche oggetto dell'Accordo; la posizione comune viene costantemente aggiornata durante il negoziato in dipendenza dell'evolversi delle posizioni di tutte le altre Parti durante il medesimo negoziato.

Nel corso della procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo sia richiesta l'unanimità. Il Parlamento Europeo deve essere informato in tutti gli stadi della procedura (art. 218 par. 10, TFUE) e per alcuni Accordi è richiesta la sua approvazione (art. 218 par. 6, TFUE).

La competenza a firmare l'Accordo misto segue normalmente quella a negoziare: il Consiglio firma e conclude gli Accordi per conto dell'Unione, mentre per gli Stati membri la firma viene apposta disgiuntamente da ciascuno, anche quando la negoziazione sia stata condotta in modo unitario.

16 L'art. 3 TFUE elenca tassativamente i settori che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione: unione doganale, definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, politica monetaria per gli Stati membri che abbiano adottato l'euro, conservazione delle risorse biologiche del mare e politica commerciale comune.

17 Cfr. TFUE, art. 191 e art. 4, par. 2, che prevede una lista (non esaustiva) di settori di competenza concorrente: mercato interno, politica sociale, coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, reti trans-europee, energia, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, prevedendo in relazione a queste materie che "L'Unione e i suoi Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri esercitano la propria competenza laddove l'Unione non la esercita o abbia deciso di non esercitarla". Nel settore della cooperazione internazionale, "l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro"

18 In caso di competenza concorrente, agli Stati Membri è preclusa la conclusione di Accordi qualora l'Unione abbia già esercitato tale competenza sul piano interno. Tuttavia, l'art. 193 TFUE permette agli Stati membri di adottare misure più restrittive in materia ambientale rispetto a quanto stabilito dagli atti legislativi dell'Unione Europea.

19 Salvo l'Accordo verta in tema di politica estera e di sicurezza, perché in tal caso l'Unione è rappresentata dall'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza.

Si riportano di seguito le composizioni degli ulteriori, principali, gruppi negoziali.

BOX 2 - LE 5 C.D. "ORGANIZZAZIONI REGIONALI" NORMALMENTE PRESENTI:

- **AFRICAN GROUP:** alleanza dei 54 Stati africani;
- **WESTERN EUROPEAN AND OTHER STATES (WEOG):** 28 Stati tra cui l'Italia, gli "Other States" includono Australia, Canada, Islanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti;
- **ASIA-PACIFIC STATES:** Paesi dell'Asia e del Pacifico;
- **EASTERN EUROPEAN STATES:** Paesi dell'Europa orientale;
- **AMERICA LATINA E CARAIBI (GRULAC).**

BOX 3 - ULTERIORI GRUPPI NEGOZIALI CHE SONO COINVOLTI A SECONDA DELLE TEMATICHE OGGETTO DEL NEGOZIATO E DEI PAESI INTERESSATI:

- **G-77 + Cina:** Cina, gli Stati in via di sviluppo e alcuni importanti sottogruppi. È composto da 4 sottogruppi estremamente eterogenei: AFRICAN Group, Stati Arabi, Paesi Meno Sviluppati (LDC), SIDS (Piccole Isole in via di Sviluppo);
- **Umbrella Group:** coalizione eterogenea nata nell'ambito Protocollo di Kyoto (Australia, Canada, Islanda, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Kazakistan, Norvegia, Federazione Russa, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti);
- **JUSCANZ:** Giappone, Australia, Canada, Corea del Sud, Svizzera, Norvegia Nuova Zelanda;
- **Gruppo per l'integrità ambientale** (GIE o EIG *Environmental Integrity Group*): gruppo eterogeneo che comprende Messico, Liechtenstein, Monaco, Repubblica di Corea, Svizzera e Georgia;
- **OPEC** (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio): Iran, Iraq, Kuwait, Venezuela, Arabia Saudita, Qatar, Libia, Algeria, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Gabon, Nigeria, Angola, Guinea Equatoriale, Repubblica Democratica del Congo, Indonesia;
- **CARICOM:** Comunità dei Caraibi;
- **Stati arabi:** composta dai 22 Stati membri della Lega Araba;
- **Paesi meno sviluppati** (LCDs, acronimo per *Least Developed Countries*);
- **Stati insulari in via di sviluppo** (SIDS): una coalizione di circa 40 Stati.

BOX 4 - I TRE PRINCIPALI GRUPPI DI PAESI CHE PARTECIPANO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (UNFCCC)

Sono gruppi che si identificano sulla base dall'adesione agli Accordi e per i quali possono essere previsti impegni differenziati nell'ambito del Trattato:

Paesi "Annex I": Paesi industrializzati, membri OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico_OECD), Paesi ex Unione Sovietica, economie di transizione (EITs countries) e Turchia.

Paesi "Annex II": Paesi industrializzati, esclusi i Paesi dell'Europa Orientale e i Paesi ex Unione Sovietica.

Paesi "non-Annex I": sono principalmente quelli in via di sviluppo maggiormente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico

FONTE:

https://unfccc.int/sites/default/files/convention_text_with_annexes_english_for_posting.pdf

La firma e la ratifica

La firma da parte dei plenipotenziari determina la dichiarazione di autenticazione del testo, che potrà essere modificato solo in caso di riapertura dei negoziati. Talvolta la firma del plenipotenziario è subordinata all'approvazione da parte degli Organi nazionali competenti ed è in tal caso denominata “*ad referendum*”.

La firma non obbliga gli Stati a ratificare il Trattato; tuttavia, comporta un impegno politico a non adottare, nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore, atti contrari all'oggetto e allo scopo del Trattato; impegno che viene meno nel momento in cui lo Stato manifesti la propria intenzione di non ratificare e quindi di non diventare Parte del Trattato.

Solo con il successivo completamento del procedimento di ratifica (accettazione, approvazione o adesione) lo Stato manifesta, infatti, la volontà di vincolarsi al Trattato e, dunque, assume formalmente l'impegno di rispettare quanto prescritto nello stesso.

Lo Stato potrà, inoltre, ratificare apponendo una “**riserva**”, ossia dichiarando di non accettare certe clausole o di accettarle con alcune modifiche. In tal caso, per gli altri Stati il Trattato si applicherà integralmente. La riserva è ammissibile purché non sia vietata dal Trattato o sia incompatibile con l'oggetto o lo scopo dell'Accordo. Allo stesso modo, si ritiene possibile apporre nella ratifica una “**dichiarazione interpretativa**”, che mira a specificare il senso o lo scopo, per il dichiarante, di alcune disposizioni del Trattato.

Normalmente, come anticipato, i Trattati sono anche aperti all'adesione da parte degli Stati che non hanno partecipato ai negoziati o, pur avendo partecipato ai negoziati, non hanno firmato il Trattato entro il termine indicato nel Trattato stesso.

La ratifica – come meglio specificato nel successivo Capitolo 5 – comporta l'adozione di una serie di atti normativi e regolamentari da parte dello Stato ratificante, sia per rendere il Trattato internazionale parte dell'ordinamento giuridico interno, sia per dare concreta attuazione agli obblighi e diritti discendenti dalla sua entrata in vigore.

Secondo quanto dispone il Trattato, ai fini dell'entrata in vigore, la ratifica andrà poi notificata o, più spesso, depositata presso il depositario (per i MEA normalmente il Segretario di un'organizzazione internazionale, come le Nazioni Unite).

La successiva registrazione della ratifica presso il Segretario NU consente, poi, di invocare il Trattato di fronte agli Organi delle Nazioni Unite e, in particolare, dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia.

I *meeting* annuali dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite possono essere l'occasione per raccogliere firme, ratifiche, adesioni e consensi agli emendamenti dei Trattati negoziati nell'ambito delle Nazioni Unite²⁰. All'ultima sessione, tenutasi a settembre 2023, per esempio, il Trattato NU sull'Alto Mare è stato firmato da oltre ottanta Paesi e Organizzazioni Internazionali²¹.

Solitamente il Trattato diviene efficace al momento della sua entrata in vigore, ossia al raggiungimento del numero minimo di ratifiche previste nel Trattato stesso. Non sempre, tuttavia, il numero minimo di ratifiche è l'unica condizione per l'entrata in vigore; talvolta, infatti, il Trattato pone condizioni più specifiche, con l'obiettivo di circoscrivere l'efficacia e l'applicabilità dello stesso solo al caso di effettiva partecipazione degli attori chiave cui l'Accordo è destinato. È il caso, per esempio, del Protocollo di Kyoto che, all'art. 25, condizionava la sua entrata in vigore sia alla ratifica di almeno 55 Stati, sia a che vi fossero, tra i ratificanti, Paesi industrializzati inclusi nell'Allegato I che rappresentassero almeno il 55% di emissioni totali di biossido di carbonio al 1990²².

20 Sugli emendamenti vedi *infra* Paragrafo II.

21 [UNTC](#).

22 Protocollo di Kyoto, [kpeng.pdf \(unfccc.int\)](#).

È inoltre possibile, benché raro, che gli Stati prevedano l’“**applicazione provvisoria**” del Trattato o di una sua parte ancor prima del soddisfacimento dei criteri previsti per l’entrata in vigore. In tal caso l’applicazione del Trattato cessa per lo Stato contraente nel momento in cui lo stesso Stato notifici agli altri Stati, fra i quali l’Accordo è provvisoriamente applicato, la propria intenzione di non ratificarlo.²³

II. Il Trattato internazionale dopo l’entrata in vigore

Dopo l’entrata in vigore, inizia la “vita” del Trattato.

I Trattati internazionali, e in particolare gli Accordi ambientali internazionali, sono infatti **strumenti dinamici** che non possono rimanere immutati negli anni ma devono necessariamente evolvere ed essere aggiornati alla luce dello sviluppo tecnologico e scientifico che impatta sulle questioni oggetto della normativa, delle criticità fatte emergere dalle Parti ratificanti, del mutamento, nel corso del tempo, delle sensibilità della società civile sulle questioni ambientali e delle situazioni geo-politiche.

Sono numerosi i mezzi apprestati dal diritto internazionale per assicurare che il Trattato rimanga sempre “attuale”. Anzitutto, il Trattato istituisce una serie di Organismi che sovrintendono alla sua attuazione e al suo aggiornamento. Il più importante è la **COP** (*Conference of the Parties*) che riunisce le Parti allo scopo di monitorare il corretto funzionamento dell’Accordo e di verificare nel tempo la necessità di aggiornamento del Trattato e le criticità nella sua attuazione.

La COP solitamente è affiancata da un **Segretariato** e da **Organismi/comitati secondari**, per lo più con competenze tecniche, tecnologiche, scientifiche, contabili-amministrative, nonché per l’attuazione e la *compliance*; questi Organi assicurano l’aggiornamento e l’approfondimento delle tematiche trattate dal Trattato, risolvono le eventuali problematiche relative all’attuazione e all’interpretazione delle previsioni dell’Accordo e verificano l’adempimento e la coordinata e coerente applicazione dello stesso da parte degli Stati. Nello svolgimento di tali compiti, gli Organismi secondari hanno specifici obblighi di resoconto alla COP. Anche gli Stati Parte sono tenuti a riferire periodicamente agli Organismi centrali sullo stato di attuazione del Trattato, per consentire alla COP di verificare, oltre a eventuali criticità, anche l’avanzamento di ogni Stato rispetto agli obiettivi stabiliti dal Trattato. Allo scopo, non è infrequente che vengano istituiti a livello nazionale dei “**Focal Point**” dedicati.

Le COP si riuniscono secondo la periodicità definita nel Trattato o dalla stessa COP (solitamente ogni 1 o 2 anni). All’esito delle discussioni, la COP – con le maggioranze stabilite nel Trattato o nelle regole di procedura della COP – può decidere una serie di modifiche o aggiunte al Trattato o promuovere l’adozione di un nuovo Accordo.

Con i Protocolli non è infrequente che siano costituite Conferenze delle Parti dedicate all’attuazione del rispettivo Protocollo, che prendono il nome di *Meeting of the Parties (MOP)* per distinguerle dalla COP che assiste l’attuazione della convenzione principale. È il caso, ad esempio, del Protocollo di Kyoto e del Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza²⁴. Le MOP si riuniscono, di norma, contestualmente alle COP (**back to back**).

Ferma restando la libertà delle forme e delle denominazioni e la necessità di verificare la *lex specialis*, ossia quali tipi di modifiche il Trattato consente di adottare e con quali maggioranze, di seguito si descrivono le principali tipologie di decisioni che possono derivare dalle COP.

- **Accordo:** sul presupposto che per “Convenzione” si intende generalmente un Trattato che ha una platea molto ampia di Parti, dalla convenzione quadro possono derivare “Accordi”. L’Accordo ha l’autonomia e la rilevanza di un nuovo Trattato, una volta che sia ratificato dagli Stati. È il caso, per esempio, dell’Accordo di Parigi (2015) che è stato adottato alla ventunesima riunione della COP della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, UNFCCC)²⁵;

23 Un esempio di Accordo che ha avuto applicazione provvisoria è il Protocollo di Kyoto.

24 Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, <https://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-en.pdf>.

25 Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 13 December

- **Protocollo (*Protocol*):** è un Accordo, collegato al Trattato principale, che lo completa, lo approfondisce o ne amplia gli obblighi. La sua adozione può essere già prevista dal Trattato principale. È il caso del Protocollo di Kyoto, considerato che la UNFCCC già indicava la necessaria emanazione di protocolli per la definizione dei limiti di emissione²⁶. È altresì il caso del Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza (2000) che attua la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) ed è seguito dal Protocollo Addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur (2010) in materia di responsabilità e risarcimento al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza. Il Protocollo richiede anch'esso la ratifica delle Parti²⁷.
- **Emendamento e aggiustamento (*Amendment/Adjustment*):** l'emendamento aggiorna il Trattato principalmente sulla base delle innovazioni tecniche, tecnologiche o scientifiche, intervenendo per aggiungere o modificare le disposizioni di un Trattato esistente; è simile al protocollo, ma non è un Accordo separato. È adottato con le stesse formalità che hanno caratterizzato la formazione originale del Trattato e dunque richiede di solito la ratifica. Molti Trattati multilaterali stabiliscono le maggioranze necessarie per l'approvazione degli emendamenti, ma in assenza di tali disposizioni è richiesto il consenso di tutte le Parti.

L'**aggiustamento** è una modifica per cui, normalmente, il Trattato non prevede il consenso unanime di tutte le Parti, né la ratifica, bensì l'adozione con determinate maggioranze in sede alla COP e la notifica da parte del Segretariato ai fini dell'opponibilità a tutte le Parti.

Per esempio, il Protocollo di Montreal (1987), che attua la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, prescrive la riduzione progressiva della produzione e del consumo delle diverse sostanze dannose per lo strato di ozono, con calendari temporali differenziati per i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. Il Protocollo di Montreal ha subito numerosi emendamenti e aggiustamenti. Il più importante, l'Emendamento di Kigali (2016), impone a tutti i Paesi l'obbligo di progressiva riduzione degli idrofluorocarburi (HFC), potenti gas serra comunemente utilizzati per il condizionamento dell'aria e la refrigerazione²⁸.

- **Dichiarazione (*Declaration*):** a seconda del contesto, è generalmente priva di effetti vincolanti per le Parti, ma comunque espressione di impegni politici delle Parti; è necessaria, al riguardo, un'attività interpretativa del volere delle Parti. A volte, la dichiarazione riassume i principi, le aspirazioni e/o gli obiettivi condivisi dalle Parti, cristallizzando il diritto consuetudinario o ponendo le basi per la formazione futura del diritto consuetudinario. Diverso è il caso delle dichiarazioni adottate all'esito dei c.d. *summit* globali promossi periodicamente dalle Nazioni Unite, che non sono adottati in seno alle COP. È il caso, ad esempio, della Dichiarazione di Rio (1992), formata da 27 principi che costituiscono la base del diritto internazionale ambientale moderno, codificando i principi di prevenzione, precauzione, "chi inquina paga" e sviluppo sostenibile.²⁹
- **Decisione (*Decision*):** a seconda dei casi, può essere vincolante per le Parti e si distingue dalle "**risoluzioni**", "**raccomandazioni**", "**conclusioni**" e "**statement del Presidente**", che per loro natura di solito non hanno efficacia vincolante.

Quanto appena analizzato dimostra la grande varietà di determinazioni che può assumere una COP, anche all'esito dei lavori degli Organismi e Comitati secondari che lavorano a supporto della stessa, nel corso della vita del Trattato.

Ne deriva una considerazione principale.

2015, Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 11 December 2015. Addendum. Part two: Action taken by the Conference of the Parties at its twenty-first session. (unfccc.int).

26 Tra gli altri, vedi art. 17 della UNFCCC [conveng.pdf](#) (unfccc.int).

27 Tra gli altri, vedi art. 28 della Convenzione sulla Diversità Biologica [cbd-en.pdf](#).

28 Emendamento di Kigali, [Original depositary notification english version with corrections.pdf](#) (unep.org).

29 Dichiarazione di Rio, [A/CONF.151/26/Vol.I: Rio Declaration on Environment and Development](#) (un.org).

La molteplicità degli Organismi che gravitano intorno al Trattato (COP/MOP, Segretariato, Organismi secondari tecnici, scientifici, amministrativi, per la *compliance* e l'attuazione del Trattato e, a livello nazionale, *Focal Point* e Autorità competenti), la periodicità frequente con cui si riuniscono e la straordinaria varietà delle deliberazioni che possono adottare, implicano la necessità che il Paese ratificante sia posto nelle condizioni e abbia le capacità per partecipare ai suddetti Comitati/Organismi; ciò allo scopo di poter avanzare i propri diritti e interessi e far valere le proprie specifiche necessità, anche strettamente legate al contesto locale, le quali potrebbero rendere le deliberazioni discusse e adottate in seno a questi Organismi inattuabili *in toto* o a costi insostenibili o altrimenti eseguibili ma solo mediante la previsione di condizioni speciali.

Il Paese ratificante deve acquisire, inoltre, le capacità tecniche, scientifiche, amministrative e legali per assicurare un costante aggiornamento della normativa internazionale prevista nel Trattato, perché – come visto – il Trattato è in continua evoluzione, può essere ripetutamente modificato e richiede un sistematico adeguamento della normativa nazionale e locale attuativa, l'adozione di atti di ratifica rispetto ad Accordi successivi al Trattato principale (in caso, per esempio, di Protocolli o Emendamenti) e un costante *reporting* alle Autorità istituite con il Trattato.

Innumerevoli, dunque, sono i possibili ambiti di intervento della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche nella fase successiva alla ratifica del Trattato principale, nell'ottica di assicurare che il Paese *Partner* acquisisca e mantenga, nel lungo periodo, le capacità, le competenze e gli strumenti necessari per "stare al passo" con l'evolversi del Trattato.




Figura: info grafica sulle fasi di vita di un Trattato internazionale

Ciò, ancor più, considerata, da una parte, la vocazione della maggior parte dei MEA all'applicazione universale³⁰ e, dunque, la molteplicità delle questioni che possono emergere in sede di attuazione del Trattato, tanto più

30 Una lista degli UN MEA vicini a raggiungere la c.d. "partecipazione universale" è disponibile https://treaties.un.org/doc/source/events/2018/Treaties/list_global_english.pdf.


numerose sono le Parti ratificanti; dall'altra, le ampie interconnessioni tra i Trattati multilaterali e bilaterali che intervengono su argomenti strettamente collegati (si pensi, per esempio, ai diversi Trattati sul mare, sulle risorse e sulla biodiversità marine, sul commercio e sul turismo marittimo), che richiedono alle Autorità locali deputate al recepimento l'acquisizione di competenze diversificate e attitudini e approcci multidisciplinari.



3

C
A
P
I
T
O
L
O

**Il ruolo della
Cooperazione allo sviluppo
e di AICS nella ratifica dei
Trattati internazionali**



I. La Cooperazione allo sviluppo e i Trattati internazionali



In un contesto in cui il Trattato internazionale è diventato a pieno titolo lo strumento che getta riferimenti e linee generali che possono e devono guidare l'azione della cooperazione internazionale allo sviluppo, quest'ultima è chiamata a contribuire al processo di diffusione, di conoscenza dei Trattati e di adesione di nuovi Stati, nonché a rappresentare un volano importante per promuoverne l'attuazione.

Come visto nel precedente Capitolo 2, da un lato, l'entrata in vigore di un Trattato è normalmente condizionata a un numero minimo di ratifiche e non è infrequente che un Accordo non entri in vigore per insufficienza nel numero di Stati che lo hanno ratificato. Dall'altro lato, il successo del Trattato dipende dalla ratifica da parte di un numero il più possibile elevato di Stati. Ciò in quanto – come da tempo percepito nella comunità internazionale – solo un approccio integrato e coordinato dei vari Paesi, industrializzati e non, a livello normativo-regolamentare e istituzionale, nella gestione degli *habitat*, delle risorse naturali, delle attività antropiche che li impattano e delle emergenze ambientali, può nel tempo assicurare il raggiungimento dei descritti obiettivi di sostenibilità ambientale, tutela della biodiversità, ecc., di cui i Trattati sono portatori.

Di qui l'importanza che la maggior parte dei Trattati internazionali siano aperti all'adesione di un numero sempre maggiore di Stati e l'invito agli Stati contraenti, spesso contenuto nei medesimi testi convenzionali³¹, di promuovere la ratifica o l'adesione da parte degli Stati non ancora Parte dell'Accordo.

Per AICS, la cui sfida – ai sensi della Legge n. 125/2014 – è di realizzare una cooperazione sempre più professionale e innovativa, il settore della ratifica dei Trattati internazionali ambientali si rivela, dunque, estremamente interessante, perché consente lo sviluppo di nuove attività di *capacity building*, come il rafforzamento delle capacità istituzionali dei Paesi *Partner*, indispensabili per l'effettiva diffusione e attuazione degli Accordi internazionali.

Come vedremo più nel dettaglio nel successivo Capitolo 4, **la Cooperazione allo sviluppo può essere fondamentale, in primo luogo, nella fase della decisione, da parte di un Paese *Partner*, di ratificare o meno uno specifico Trattato e della conseguente programmazione del percorso di ratifica.**

La decisione sulla ratifica dei Trattati da parte dei Paesi in via di sviluppo, infatti, necessita di un'attenta e consapevole analisi sia dello sforzo di *compliance* necessario, sia dei costi e benefici che potrebbero derivare al Paese, tanto nel breve quanto nel lungo termine. In tal senso, disporre di una valutazione dettagliata dello sforzo di *compliance* richiesto permette ai Paesi interessati di definire un percorso e un programma di lavoro realistici e, quindi, di individuare il tipo di supporto necessario. Allo stesso tempo, disporre di strumenti e metodi di analisi prospettica delle implicazioni della ratifica di un Trattato nei tre ambiti dello sviluppo economico, del progresso sociale e della salvaguardia ambientale che si basino su valutazioni tecnico-scientifiche ma anche politiche e che incrocino la dimensione nazionale con quella regionale e globale permette di prendere decisioni informate e consapevoli.

In questo contesto, attraverso progetti di cooperazione è possibile mettere a disposizione dei Paesi *Partner* gli strumenti di supporto alla presa di decisione, sia politico-strategica sia amministrativo-gestionale, sviluppati in ambito nazionale ed europeo, nonché sostenere lo sviluppo delle necessarie competenze per il relativo utilizzo e valorizzazione.

In secondo luogo, **l'azione della cooperazione allo sviluppo può fornire un importante supporto ai Paesi *Partner* anche nelle fasi seguenti della ratifica (come si vedrà più nel dettaglio nel successivo Capitolo 5) e dell'attuazione del Trattato internazionale.** La ratifica degli Accordi internazionali richiede, infatti, lo sviluppo di capacità nuove da parte dei Paesi in via di sviluppo, in termini di analisi, revisione e integrazione della normativa, di strutture di *governance* e gestione di tematiche intersettoriali, di meccanismi di coordinamento e collaborazione sia istituzionale che operativa, di strumenti di raccolta ed elaborazione dell'informazione, di reportistica, di accesso e gestione di risorse finanziarie disponibili presso i *donor* internazionali (vedi *infra* il Paragrafo successivo).

31 Si veda, ad esempio, il Trattato UN sull'Alto Mare, art. 62.

In questo contesto, sono spesso gli stessi Segretariati, costituiti nell'ambito dei singoli Trattati, a fornire una prima forma di supporto e assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo interessati per accompagnare e sostenere il processo di ratifica³².

Questo tipo di supporto multilaterale può, tuttavia, efficacemente essere affiancato da iniziative di cooperazione bilaterale mirate ad affrontare aspetti specifici. Le strutture per la cooperazione internazionale allo sviluppo dei singoli Paesi o delle Organizzazioni di Paesi – come, ad esempio, l'Unione Europea – che hanno sostenuto l'approvazione del Trattato specifico e che quindi hanno interesse ad arrivare alla sua entrata in vigore, possono promuovere la ratifica del Trattato nelle sedi internazionali appropriate e mettere a disposizione risorse e competenze nazionali a sostegno dei Paesi potenzialmente interessati alla ratifica, sia attraverso il Segretariato del Trattato sia direttamente ai Paesi in maniera comunque coordinata con il Segretariato³³.

Iniziative di cooperazione allo sviluppo con Paesi – come l'Italia – che hanno già affrontato queste tematiche sul piano normativo, istituzionale, amministrativo, tecnico e operativo, individuando e risolvendo criticità attuative, permettono, infatti, agli Stati interessati un accesso facilitato a strumenti, metodi e soluzioni utili ad avanzare velocemente verso la ratifica e la piena attuazione del Trattato.

Inoltre, veicolare l'esperienza e le competenze nazionali sulla ratifica e attuazione di specifici Trattati internazionali permetterebbe ad AICS di **aprire e sviluppare nuovi canali di cooperazione tematici in settori di particolare interesse del Paese Partner anche collaterali** alle tematiche sottese al Trattato di riferimento.

D'altra parte, ove siano già attive o in via di predisposizione iniziative su tematiche a cui afferiscono vecchi o nuovi Trattati internazionali, è opportuno sempre valutare l'opportunità di inserire **attività di rafforzamento del quadro normativo, istituzionale e amministrativo nazionale collegate alla ratifica di Trattati; in questo modo le iniziative di cooperazione beneficeranno di un contesto politico-normativo-amministrativo che ne sosterrà l'attuazione, l'efficacia e la sostenibilità**³⁴.

Promuovere una tale linea di attività richiederebbe un sostanziale coordinamento tra:

- le strutture nazionali competenti a dare attuazione al Trattato di interesse, che sono in grado di definire linee di indirizzo politico sui temi e contesti geografici interessati;
- l'Ufficio tematico competente dell'Agenzia che, attraverso la partecipazione e il contributo alle riunioni internazionali, sia politiche che tecniche, dei suddetti Organi, ha la possibilità di cogliere opportunità di azione e formulare strategie di massima corredate di strumenti attuativi;
- le Sedi Esterne dell'Agenzia che, partecipando ai tavoli nazionali e Regionali, possono fare proprie le istanze degli altri due livelli, combinarle e contestualizzarle e, da ultimo, tradurle in proposte di progetto.

32 Oltre a promuovere campagne di ratifica e fornire supporto diretto ai Paesi interessati, ad esempio, UNECE promuove anche spazi di confronto sulle barriere alla ratifica e per l'individuazione di soluzioni (si veda il Forum e la Task Force costituita nell'ambito della Convenzione sull'inquinamento dell'aria <https://unece.org/environmental-policy/air/international-cooperation-air-pollution>).

33 La Cooperazione svedese, ad esempio, sostiene un programma congiunto UNDP/Unione Africana per accelerare la ratifica di Trattati internazionali da parte dei Paesi membri dell'Unione Africana, <https://www.undp.org/africa/accelerating-ratification-and-domestication-au-treaties>.

34 A supporto di tale attività si veda l'Allegato A al presente Manuale.

II. I meccanismi di finanziamento nell'ambito dei Trattati internazionali

Nel contesto sopra delineato, l'azione della cooperazione allo sviluppo e, nello specifico, dell'Agenzia, non può prescindere da un'analisi degli strumenti che la Comunità Internazionale predispone, anche dal punto di vista finanziario, per sostenere l'ampliamento della platea di Stati che aderiscono ai Trattati multilaterali ambientali e che si impegnano a raggiungerne gli obiettivi.

Le Istituzioni europee e internazionali, infatti, riconoscendo l'allargamento delle adesioni ai Trattati internazionali come elemento essenziale per la loro efficacia, destinano sempre maggiori fondi per il supporto alla ratifica e all'attuazione degli stessi. Conseguentemente, un'analisi degli strumenti finanziari messi a disposizione dei Paesi interessati e di quelli in via di sviluppo in particolare, nell'ambito del singolo Trattato o più in generale, costituisce una base essenziale, da un lato, per supportare i Paesi *Partner* nelle fasi preliminari alla ratifica dell'Accordo e nell'adozione delle più opportune misure di attuazione dello stesso e, dall'altro, per inserire compiutamente l'azione dell'Agenzia nel quadro che si va delineando a livello internazionale.

Tra i meccanismi di finanziamento a supporto della ratifica e dell'attuazione degli Accordi ambientali multilaterali il principale è il *Global Environment Facility* (GEF). Il GEF è l'unica entità il cui mandato è di operare quale meccanismo finanziario per le tre Convenzioni di Rio (Convenzione sulla Diversità Biologica- CBD, Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici- UNFCCC e Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la Desertificazione- UNCD e per due convenzioni sugli inquinanti chimici (Stoccolma e Minamata), e di supportare i Paesi in via di sviluppo e i Paesi con economie in transizione a contribuire ad affrontare i problemi ambientali globali nelle aree chiave della biodiversità, del cambiamento climatico, del degrado del suolo, delle acque internazionali, dei prodotti chimici e dei rifiuti.

Alle cinque convenzioni cui il GEF fornisce supporto, si è recentemente aggiunto il Trattato sull'Alto Mare, Accordo strategico adottato dalle Nazioni Unite a giugno 2023, dopo oltre 15 anni di negoziati, che ha l'obiettivo di proteggere le acque che non ricadono nelle giurisdizioni nazionali e la relativa biodiversità (*Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction – BBNJ*). È quest'ultimo l'Accordo multilaterale su cui viene incoraggiato un importante sforzo di supporto alla ratifica³⁵, in particolare nel prossimo biennio. **In tal senso, sono state predisposte le linee guida iniziali del GEF per attivare progetti di supporto alla ratifica e all'attuazione tempestiva del Trattato**³⁶.

Nel caso degli altri MEA, il supporto fornito dal GEF non riguarda più tanto la ratifica, trattandosi di Accordi di lunga data, quanto il sostegno all'attuazione. Inoltre, parallelamente all'evoluzione degli impegni fissati negli appuntamenti periodici delle Conferenze delle Parti, vengono ciclicamente anche aggiornati gli strumenti finanziari e creati Fondi Fiduciari *ad hoc*.

Tra i più recenti Fondi fiduciari speciali, a seguito della COP15 della CBD e dell'adozione del Quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal, il GEF ha istituito, ad agosto 2023, il Fondo GBF³⁷ dedicato esclusivamente a sostenere l'attuazione del Quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal, i suoi obiettivi e i suoi traguardi.

Il più discusso negli ultimi anni tra i Fondi speciali è il meccanismo **Loss and Damage**³⁸, istituito a seguito della COP27 sul Clima di Sharm el-Sheik, per risarcire le perdite e i danni subiti dai Paesi che sono meno responsabili del riscaldamento globale, ma subiscono i suoi danni peggiori. Il Fondo è stato recentemente reso operativo grazie all'approvazione delle raccomandazioni del relativo Comitato di transizione in occasione della COP28 tenutasi a Dubai. Esso sarà ospitato per i prossimi quattro anni dalla Banca Mondiale, con un Consiglio composto da una maggioranza di Paesi *Partner* responsabili della definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle quote

35 <https://highseasalliance.org/treaty-ratification/>.

36 https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/2024-01/EN_GEF_C.66_07_Initial%20Guidelines%20for%20Enabling%20Activities%20and%20BBNJ%20Ratification%20Support%20Project.pdf.

37 <https://www.thegef.org/what-we-do/topics/global-biodiversity-framework-fund>.

38 <https://unfccc.int/loss-and-damage-fund-joint-interim-secretariat>.

obbligatorie di contribuzione per i Paesi sviluppati.

Tra i Fondi speciali che supportano l'attuazione dell'UNFCCC e dell'Accordo di Parigi, il GEF sostiene specificamente la mitigazione dei cambiamenti climatici principalmente attraverso il Fondo fiduciario GEF (TF³⁹), mentre il Fondo per i Paesi meno sviluppati (*Least Developed Countries Fund- LDCF*⁴⁰) e il Fondo speciale per il cambiamento climatico (*Special Climate Change Fund- SCCF*⁴¹) si concentrano sull'adattamento ai cambiamenti climatici (CCA) e i progetti trasversali.

Oltre al GEF, a sostegno della UNFCCC e dell'Accordo di Parigi operano anche il *Green Climate Fund* (GCF⁴²) e l'*Adaptation Fund*⁴³, entrambi istituiti nel 2010. L'innovazione introdotta dal GCF⁴⁴ consiste nel catalizzare il flusso della finanza sul clima utilizzando gli investimenti pubblici per stimolare anche la finanza privata a investire in uno sviluppo a basse emissioni di carbonio e di resilienza ai cambiamenti climatici. Il GCF è altresì l'unico tra i Fondi multilaterali ambientali a essersi esplicitamente impegnato a garantire un sostanziale equilibrio nell'allocatione dei finanziamenti tra le azioni di mitigazione e adattamento, con oltre il 50% dei finanziamenti destinati ai Paesi meno sviluppati (*Least Developed Countries – LDC*), ai piccoli Stati insulari (*Small Island Development States – SIDS*) e agli Stati africani. L'*Adaptation Fund* (AF), invece, finanzia principalmente programmi e progetti di adattamento e resilienza, con risorse finanziarie che provengono primariamente da contributi di Governi e settore privato, oltre che dalla vendita dei certificati di riduzione delle emissioni (CER), originariamente emessi nell'ambito del *Clean Development Mechanism*⁴⁵, meccanismo di mercato istituito dal Protocollo di Kyoto.

Nell'ambito dell'Accordo di Parigi, agli Stati Parte della Convenzione è altresì permesso di perseguire gli obiettivi climatici stabiliti attraverso approcci cooperativi che permettono lo scambio di crediti di carbonio derivanti dalle riduzioni e dagli assorbimenti delle emissioni. Tali crediti, detti *Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMO)*, possono essere acquistati e venduti sulla base di Accordi bilaterali o multilaterali tra Paesi. Ad oggi, però, il relativo quadro regolamentare non è del tutto definito.

Ulteriore meccanismo finanziario creato nell'ambito della UNFCCC al fine di incentivare il raggiungimento di obiettivi di mitigazione è REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), il quale prevede un sistema di pagamenti in favore dei Paesi in via di sviluppo che abbiano ridotto le emissioni di CO₂ causate dalla deforestazione e dal degrado forestale a seguito della realizzazione di progetti di gestione forestale sostenibile. Dal momento che REDD+ promuove, tra l'altro, la conservazione della biodiversità e l'uso sostenibile delle risorse naturali, esso si profila anche quale meccanismo a supporto del raggiungimento degli obiettivi della CBD.

Di recente, inoltre, la Commissione Europea ha introdotto una nuova Facility a sostegno dell'attuazione dei National Determined Contribution (NDC), la NDC Facility. Gli ambiti di intervento del Fondo spaziano dal supporto all'aggiornamento e attuazione degli NDC al supporto tecnico relativo ai mercati del carbo-

39 <https://www.thegef.org/>.

40 <https://www.thegef.org/what-we-do/topics/least-developed-countries-fund-ldcf>.

41 <https://www.thegef.org/what-we-do/topics/special-climate-change-fund-sccf>.

42 <https://www.greenclimate.fund/>.

43 <https://www.adaptation-fund.org/>.

44 Nel 2016 AICS ha avviato la procedura di accreditamento al Fondo, la quale permetterebbe la gestione diretta di risorse finanziarie stanziato dallo stesso. Tale procedura ad oggi non risulta essere stata finalizzata.

45 <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/mechanisms-under-the-kyoto-protocol/the-clean-development-mechanism>.

Parte dei finanziamenti destinati all'attuazione di Convenzioni e Protocolli attuativi, inoltre, supporta il *reporting* dei risultati raggiunti ai Segretariati delle Convenzioni.

È il caso del supporto fornito dal GEF nell'ambito del meccanismo "*Enhanced Transparency Framework (ETF47)*", lo strumento concordato a livello internazionale per monitorare i progressi dei contributi determinati a livello nazionale (NDC) in attuazione dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici; il GEF sostiene i Paesi in via di sviluppo nello sviluppo delle loro capacità istituzionali e tecniche per soddisfare i requisiti dell'ETF attraverso l'iniziativa di rafforzamento delle capacità per la trasparenza (CBIT) e il supporto per gli obblighi di rendicontazione previsti dalla Convenzione, ovvero le Comunicazioni Nazionali (NC) e i Rapporti Biennali sulla Trasparenza (BTR).

Anche nell'ambito della Convenzione per Combattere la Desertificazione (UNCCD), il GEF fornisce supporto alle Parti nei processi di *reporting* e di pianificazione; nella fattispecie si tratta dei processi volontari di definizione degli obiettivi di neutralità dal degrado del territorio (*Land Degradation Neutrality- LDN*) e nei relativi sforzi di sviluppo dei Piani Nazionali contro la Siccità (*National Drought Plans- NDP*) e nella pubblicazione dei report all'UNCCD *Knowledge Hub*. È in tale contesto che si inserisce il Fondo LDN⁴⁸, un fondo di investimento a impatto che unisce risorse provenienti dai settori pubblico, privato e filantropico per supportare il raggiungimento della neutralità del degrado del suolo (LDN) attraverso il finanziamento di progetti di gestione sostenibile del territorio i quali, oltre a generare benefici ambientali e socioeconomici, garantiscono un rendimento finanziario.

Infine, sebbene il GEF non sia il meccanismo finanziario a ciò dedicato né abbia alcun obbligo nei confronti delle convenzioni internazionali che si occupano delle acque internazionali a carattere transfrontaliero, la strategia per il ciclo programmatico in corso (GEF-8) individua fra le aree chiave di intervento le acque internazionali, incluso il miglioramento della sicurezza idrica negli ecosistemi di acqua dolce transfrontalieri; in tal senso, dunque, il GEF può sostenere azioni da realizzare a sostegno di altre Convenzioni rilevanti nel settore, quali la Convenzione UNECE sull'acqua e la Convenzione di Ramsar sulle Zone Umide.

46 Nello specifico, si elencano di seguito gli ambiti di intervento della NDC Facility: supporta la progettazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli NDC e delle strategie a lungo termine per ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la sostenibilità; contribuisce allo sviluppo di misure di mitigazione e adattamento climatico, compresa la gestione del rischio di catastrofi e soluzioni basate sulla natura; contribuisce alla progettazione di politiche economiche verso obiettivi di mitigazione e adattamento climatico; sostiene lo sviluppo di standard e misure per lo sviluppo economico e finanziario sostenibile in linea con l'Accordo di Parigi; fornisce orientamento e supporto tecnico relativi ai mercati del carbonio e ai meccanismi non di mercato, nonché alla fissazione del prezzo del carbonio; assiste nello sviluppo e nell'uso di sistemi per la misurazione, la rendicontazione e la verifica (MRV) delle emissioni di gas serra a livello settoriale e nazionale; calcola l'impronta di carbonio di progetti e prodotti e valuta le emissioni dei progetti; offre supporto analitico per la contabilità del capitale naturale e la valutazione dei servizi ecosistemici; identifica le esigenze di sviluppo delle capacità di un Paese e fornisce supporto formativo personalizzato; promuove la condivisione delle conoscenze e l'apprendimento aiutando a condividere esperienze, a imparare gli uni dagli altri e a identificare e ampliare le migliori pratiche.


47 <https://www.thegef.org/what-we-do/topics/transparency>.

48 <https://www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/impact-investment-fund-land-degradation-neutrality>

4

C
A
P
I
T
O
L
O

**Attività di diffusione
delle tematiche
oggetto dei Trattati
internazionali**



I. Cornice di riferimento di AICS

Come accennato nel precedente Capitolo 3, la Cooperazione allo sviluppo, e in particolare AICS, possono svolgere un ruolo fondamentale già nelle fasi precedenti la ratifica di un Accordo internazionale da parte di un Paese *Partner* e, eventualmente, proprio al fine di supportarlo nella decisione di ratificare o meno uno specifico Trattato.

Nello sviluppare una tale linea di attività, AICS dovrà tuttavia muoversi nel perimetro delineato dagli strumenti che governano la sua azione e, dunque, è utile in via preliminare illustrare brevemente il *framework* di riferimento dell'Agenzia, ossia la cornice documentale entro cui la stessa (tanto mediante le Sedi Estere quanto attraverso gli Uffici centrali di Roma e Firenze) potrà individuare il Paese *Partner* destinatario di iniziative di cooperazione connesse alla ratifica di un Trattato e definire la tipologia di interventi.

In primo luogo, il principale documento di riferimento per le attività della Cooperazione allo sviluppo, che chiarisce le linee di indirizzo politico della Cooperazione italiana, definisce i settori prioritari di intervento e indica i Paesi prioritari per ogni triennio, è il Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo MAECI-AICS. Oltre a questo documento "guida", è poi importante tenere in considerazione i Programmi Indicativi Pluriennali, qualora esistenti: tali documenti programmatici sono concordati da alcune Sedi estere dell'Agenzia con il Governo del Paese *Partner* e contengono i settori considerati prioritari dal Governo locale a cui si intende contribuire con le iniziative di Cooperazione italiana per la durata del programma (generalmente un triennio).

A seconda della tematica oggetto del Trattato poi, vi possono essere specifici documenti programmatici adottati a livello nazionale che devono essere rigorosamente considerati. In via esemplificativa, operando nell'ambito dei MEA, ove il Trattato coinvolgerà tematiche connesse alla lotta ai cambiamenti climatici (azioni di mitigazione, adattamento o resilienza), dovrà essere esaminato, se presente, il *Nationally Determined Contribution* (NDC) del Paese di riferimento, ossia la strategia nazionale attraverso la quale il Paese, firmatario dell'Accordo di Parigi, si è impegnato a svolgere azioni concrete per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Allo stesso modo, si andrà a verificare se il Paese ha adottato il Piano Nazionale di Adattamento (NAP) e/o le Azioni di Mitigazione Appropriate a livello Nazionale (NAMA) e/o i Programmi d'Azione Nazionali per l'Adattamento (NAPA).

Riferendosi invece, ad esempio, al settore urbano, un'importante "cornice" da considerare è la Nuova Agenda Urbana (NUA), ossia la dichiarazione sottoscritta nel corso della terza conferenza mondiale Habitat17, organizzata da UN-Habitat tenutasi a Quito, in Ecuador, nel 2016. In tale contesto i Governi hanno riconosciuto l'interdipendenza tra urbanizzazione sostenibile, creazione di lavoro e benessere e si sono impegnati per un'agenda comune per affrontare la sfida urbana, includendo anche gli insediamenti informali. Andranno quindi verificati eventuali documenti adottati, anche dal Paese di riferimento, in attuazione della NUA.

Oltre ai documenti più strettamente connessi alle tematiche affrontate dal Trattato in questione, inoltre, si dovranno considerare anche gli aspetti trasversali comunque interessati dall'attuazione del Trattato e andranno valutati, dunque, i relativi documenti programmatici di settore.

In ogni caso, come per ogni attività di cooperazione allo sviluppo, il sostegno ai Paesi *Partner* nel supporto alla ratifica dei Trattati dovrà rispettare i principi della Dichiarazione di Parigi, adottata nel contesto del *Forum* di Parigi del 2005, sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo⁴⁹. Tale Dichiarazione, nello specifico, ha stabilito i cinque principi a cui la comunità internazionale deve uniformarsi per rendere più efficace l'aiuto allo sviluppo. Tra questi ricordiamo, in particolare:

1. l'obbligo di rispettare la *Ownership* delle iniziative in capo ai Paesi *Partner*, ai quali deve essere concessa la *leadership* riguardo alle proprie politiche di sviluppo, alle strategie e al coordinamento delle iniziative;
2. *Harmonisation*, ossia i Paesi donatori coordinano la propria azione, semplificando le procedure e condividendo le informazioni per ridurre sovrapposizioni e duplicazioni;
3. *Managing for results*, che impone di orientare le attività dei donatori e dei Paesi beneficiari al raggiungimento di risultati verificabili, sostenendo adeguati meccanismi di monitoraggio.

49 Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, [34428351.pdf \(oecd.org\)](#)

II. Analisi dei bisogni relativi alla ratifica di un Trattato e alle condizioni del Paese *Partner*

A valle dell'individuazione del Paese *Partner* interessato, come avviene nella programmazione di ogni azione di cooperazione allo sviluppo, oltre all'esame dei documenti programmatici di riferimento, in via preliminare l'Agenzia dovrà effettuare un'analisi puntuale delle eventuali criticità che il Paese *Partner* sta affrontando nel contesto del processo di ratifica dello specifico Trattato internazionale.

Non è infrequente, infatti, che anche di fronte a Trattati di estrema importanza a livello internazionale, alcuni Paesi tendano a esitare e a non aderire a un Trattato con la speditezza che la tematica potrebbe richiedere per consentire a Esso la sollecita entrata in vigore, con evidente pregiudizio per la relativa popolazione a cui è impedito di beneficiare dei cambiamenti che l'Accordo intende introdurre.

Le motivazioni che possono spingere uno Stato a ritardare la procedura necessaria alla ratifica di un Trattato sono numerose e possono variare da Paese a Paese. Di conseguenza è necessario che AICS – nella definizione delle attività volte a sostenere un Paese *Partner* nel processo di ratifica – analizzi anzitutto le possibili motivazioni alla base dell'eventuale ritardo.

L'analisi delle necessità e delle barriere che un dato Paese sta affrontando sono, infatti, fondamentali per definire al meglio la strategia che l'Agenzia può mettere in campo in supporto al Paese, anche in via preliminare e preparatoria rispetto al processo di firma, ratifica e adeguamento del quadro legislativo nazionale. L'analisi consentirà anche di definire se gli ostacoli sono risolvibili e in che modo (ad esempio attraverso modifiche legislative o interventi istituzionali o attività di mediazione). Ovviamente tale verifica andrà ripetuta nel corso del processo di ratifica e di attuazione del Trattato, laddove si riscontrassero ostacoli imprevisti.

Nello svolgimento della suddetta analisi, si terrà conto in particolare del fatto che gli ostacoli che determinano un ritardo del Paese *Partner* nel processo di adesione a un Trattato internazionale possono essere ostacoli:

- **di natura politica** – L'argomento oggetto del Trattato internazionale potrebbe non essere in posizione prioritaria rispetto all'agenda politica del Governo del Paese *Partner*, che potrebbe non percepire i vantaggi per i propri cittadini nell'adesione. Potrebbe esistere quindi una mancanza di interesse politico dovuto anche, eventualmente, a una inadeguata conoscenza, da parte della classe politica, dei vantaggi e delle opportunità che il Trattato offre per il Paese. Altrimenti, le condizioni di instabilità socioeconomica del Paese potrebbero pesare sulle decisioni del Governo, preoccupato delle possibili conseguenze che certi Trattati internazionali potrebbero avere sulla stabilità del Paese (tipicamente, per i Trattati che incidono sui diritti umani o civili);
- **finanziari** – I Paesi *Partner* dell'Agenzia potrebbero mostrare preoccupazione per gli oneri economici, perché l'adeguamento alle disposizioni di molti Trattati internazionali (soprattutto quelli di natura ambientale) spesso incidono molto sulla spesa pubblica. I Governi potrebbero, tuttavia, non essere consapevoli degli strumenti finanziari messi a disposizione dalla comunità internazionale per fornire supporto ai Paesi svantaggiati, per i quali l'adeguamento alle disposizioni dei Trattati richiede investimenti più onerosi. In alternativa (o in aggiunta), i Governi potrebbero non avere le competenze tecnico-amministrative per accedere a tali fondi;
- **istituzionali** – Questi tipi di ostacoli sono legati soprattutto alla mancanza delle capacità istituzionali necessarie per affrontare il processo di adesione allo specifico Trattato. Queste debolezze possono avere cause diverse, tra cui la mancanza di competenza degli specifici Ministeri coinvolti nel supporto tecnico agli Organi preposti alla firma e alla ratifica, la mancanza di coordinamento e di scambio di informazioni tra le Istituzioni governative coinvolte a diverso titolo nel processo di adesione e la mancanza di chiarezza dei ruoli e delle prerogative delle diverse Istituzioni governative, dei dipartimenti e/o degli uffici;

- **normativi** – Talvolta la normativa dei Paesi *Partner* su cui i Trattati andrebbero a incidere è datata o poco articolata, se non del tutto mancante. La necessità di adottare regolamenti attuativi coerenti con i requisiti degli allegati tecnici del Trattato da ratificare potrebbe implicare sforzi e tempi tanto significativi da scoraggiare il Paese *Partner*;
- **relativi alle competenze e alle conoscenze tecniche del tema o settore oggetto del Trattato** – Le Amministrazioni potrebbero soffrire di inadeguatezza delle capacità tecniche e amministrative e delle competenze nella gestione delle questioni sulle quali il Trattato va a incidere, anche per mancanza di risorse finanziarie e/o per instabilità istituzionale: le Istituzioni potrebbero soffrire di insufficienza del personale tecnico, delle competenze adeguate, con conseguente mancata o errata comprensione delle disposizioni del Trattato e/o di quanto necessario per ratificarlo; potrebbe verificarsi un frequente avvicendamento del personale tecnico o dirigenziale che comporta la perdita delle conoscenze e delle competenze acquisite; potrebbero anche esistere barriere linguistiche, laddove la documentazione tecnica del Trattato non sia disponibile nella lingua locale.

III. Le possibili attività da svolgere

Il primo passo per superare la maggior parte degli ostacoli descritti consiste nell'assicurare al Paese *Partner* la piena consapevolezza e conoscenza delle materie oggetto dei Trattati e delle opportunità e dei benefici connessi e riservati ai Paesi svantaggiati. Questo può avvenire tramite le attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione, rivolte tanto alle Istituzioni quanto alla società civile dei Paesi *Partner*.

La sensibilizzazione a livello nazionale, regionale e globale può essere quindi fondamentale per assicurare la piena comprensione del Trattato che conduce alla disponibilità alla ratifica. A tal fine, all'analisi dei benefici, delle opportunità e delle responsabilità che possono derivare dalla ratifica, si potrebbe associare lo scambio di informazioni e il trasferimento di *know-how* relativo alle tematiche oggetto della nuova disciplina internazionale.

Le attività di sensibilizzazione potrebbero includere *workshop* Regionali, *webinar* ed eventi di alto livello, insieme alla predisposizione di una serie di materiali di supporto. Queste attività e questi materiali dovranno coinvolgere e rendere partecipi diverse parti interessate, che possono cambiare a seconda del Trattato la cui ratifica si vuole incoraggiare e sostenere: il pubblico, la comunità scientifica, i gruppi economici interessati, l'industria, il Parlamento e le Agenzie governative competenti, gli Organismi intergovernativi, i sindacati, ecc.

Esistono numerosi esempi di campagne organizzate dalla comunità internazionale al fine di diffondere le informazioni necessarie ai singoli Paesi per decidere sulla ratifica di un Trattato. Queste campagne possono assumere tanto una dimensione nazionale, che regionale o globale.

AICS, sia a livello di Sede centrale che delle sue Sedi Estere, collocate in quei Paesi la cui ratifica di uno specifico Trattato avrebbe un impatto maggiormente significativo, potrebbe decidere per degli investimenti in favore degli Organismi che si faranno carico di tali campagne, fornendo competenze tecniche tematiche, creando sinergie con altri programmi realizzati nei settori di riferimento del Trattato e facendo rete con altri Paesi/Istituzioni interessate.

L'Agenzia potrebbe collaborare con altre Agenzie di sviluppo e Agenzie internazionali per avviare una valutazione globale del panorama dello sviluppo delle capacità in collaborazione e coordinamento con le Agenzie delle Nazioni Unite e gli Organismi intergovernativi, le Organizzazioni non governative (ONG), le iniziative scientifiche e il mondo accademico. Tale valutazione potrebbe anche fornire una migliore comprensione delle lacune e stimolare la formazione di partenariati volti a colmarle.

Le attività di cooperazione che l'Agenzia potrebbe finanziare in questo ambito potrebbero sia prendere la forma di progetti mirati autonomi, sia divenire parte di un programma di sostegno settoriale che opera attraverso i sistemi governativi.

Ciò dipenderà dal contesto e dai desideri del Paese *Partner*, la cui *leadership* e la cui *ownership* nell'individuazione

dei bisogni e nella definizione delle iniziative devono essere sempre – come detto – prioritarie.

Nello specifico, le attività che AICS potrebbe sviluppare tanto a livello di Sedi estere quanto a livello di Sede di Roma o di Firenze, sono:

- **campagne di sensibilizzazione:** verso i responsabili politici, le Organizzazioni della società civile e il pubblico in generale sull'importanza della ratifica dei Trattati internazionali. Evidenziare i vantaggi della ratifica per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, la protezione dell'ambiente, la lotta alla povertà, lo sviluppo economico-sociale, la riduzione dei conflitti, la parità di genere, la tutela dei gruppi vulnerabili e altre questioni rilevanti, tenendo presenti, quindi, tutti i connessi benefici trasversali;
- **pressione tra pari (peers to peers) e creazione di reti:** facilitare gli scambi tra pari e la creazione di reti tra i Paesi che hanno già ratificato il Trattato e quelli che stanno valutando se procedere. L'esperienza favorevole e l'incoraggiamento di altri Paesi può essere una potente motivazione e spinta, per quelli che non lo hanno ancora fatto, a aderire agli Accordi internazionali;
- **meccanismi di incentivazione:** esaminare la possibilità di creare meccanismi di incentivazione come accordi commerciali preferenziali, accesso al trasferimento di tecnologia o partecipazione a Organismi decisionali internazionali per i Paesi che ratificano determinati Trattati;
- **impegno con la società civile:** promuovere il dialogo e la collaborazione con le Organizzazioni della società civile, comprese le ONG, il mondo accademico e i Movimenti di base, per promuovere la ratifica e sostenere gli sforzi di attuazione. Ancor più che gli Stati e le Istituzioni, i principali beneficiari della ratifica degli strumenti internazionali sono infatti i cittadini, destinatari dei benefici tanto diretti quanto indiretti derivanti dagli Accordi internazionali. Tramite questi, infatti, essi possono vedere meglio tutelati i propri diritti o vedersene riconosciuti di nuovi, nonché essere inseriti in un quadro giuridico che li responsabilizza e rende il loro Paese più partecipe e attivo nelle questioni internazionali. In tal senso la ratifica ha un ruolo fondamentale anche nelle relazioni tra Stati e cittadini.


Oltre alle richiamate attività più specificatamente volte a sensibilizzare i diversi soggetti potenzialmente interessati dalla ratifica di un Trattato internazionale e a diffondere le tematiche oggetto dello stesso, l'Agenzia potrebbe ulteriormente contribuire, già in questa fase che precede la possibile ratifica del Paese *Partner*, attraverso progetti di cooperazione diretti allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità del Paese connesse ai settori coinvolti dalla nuova disciplina. Si fa, in particolare, riferimento alle seguenti possibili attività:

- **sviluppo delle capacità di monitoraggio e rendicontazione:** assistere i Paesi *Partner* nello sviluppo di modelli di sistemi di monitoraggio e rendicontazione del rispetto degli obblighi previsti dai Trattati. Ciò può contribuire a creare fiducia nel Paese nella propria capacità di attuazione del Trattato e del monitoraggio della sua *compliance*;
- **promozione di iniziative multisettoriali:** sollecitare un confronto con il Paese *Partner* su tematiche connesse al Trattato per valutare eventuali esigenze del Paese da tener conto in sede di programmazione di iniziative, che non si limitino all'attuazione del Trattato ma affrontino le possibili specifiche necessità su questioni collaterali; in tal modo si agisce per incentivare e agevolare il Paese nel percorso di avvicinamento alla eventuale ratifica.

Come illustrato nei precedenti capitoli, le azioni della Cooperazione allo sviluppo possono inserirsi utilmente nel contesto dei Trattati internazionali ambientali attraverso attività di divulgazione e sensibilizzazione, tanto sui temi affrontati dalle convenzioni internazionali, quanto sugli strumenti di finanziamento che a livello internazionale sono messi a disposizione a supporto dell'attuazione delle stesse.

Un passo ulteriore che la Cooperazione allo sviluppo, e in particolare AICS, può intraprendere consiste, inoltre, nell'affiancare il Paese *Partner* interessato nel percorso che dall'avvicinamento alle tematiche porta alla ratifica e all'attuazione del Trattato internazionale.

I *Multilateral Environmental Agreement*, infatti, possono avere un impatto e una forza maggiori proprio ove più



siano le Parti che si vincolano alle loro previsioni e si adoperano per attuarle. Tali obiettivi, tuttavia, possono incontrare numerosi ostacoli, diversi in base al contesto politico, legislativo e istituzionale del Paese interessato, ma anche a seconda della fase del procedimento in cui ci si trova.

Gli impedimenti, infatti, possono non riguardare la volontà politica di impegnarsi nel contesto del Trattato o le ricadute finanziarie che ciò comporta, bensì essere rappresentati da difficoltà riscontrate a livello istituzionale e legislativo per carenza delle capacità ed *expertise* tecniche e amministrative necessarie a portare efficacemente a termine il processo.


In questo contesto, attività di *capacity building* e *capacity development*, condivisione di informazioni e di conoscenze, nell'ambito di iniziative di assistenza tecnica, possono essere fondamentali per supportare la volontà del Governo di un Paese *Partner* di diventare Parte di un Trattato, assumendone gli obblighi a livello internazionale.

Si illustra, quindi, di seguito la procedura che l'Agenzia potrebbe seguire nello svolgere l'attività di affiancamento di un Paese *Partner* nel procedimento di ratifica, fermo restando che tale procedura deve essere adattata a seconda tanto delle specifiche esigenze e caratteristiche del Paese interessato, quanto delle previsioni del Trattato oggetto di recepimento.

5

**C
A
P
I
T
O
L
O**

**Attività di affiancamento nel
procedimento
di ratifica dei Trattati
internazionali**





Come emerge da quanto illustrato nel Capitolo 2 in tema di diritto dei Trattati, infatti, il primo passo è esaminare l'Accordo concluso all'esito dei negoziati, al fine di individuare il procedimento per ratificarlo e renderlo vincolante per la Parte interessata. Oltre al testo dell'Accordo, inoltre, andranno verificate le disposizioni della citata Convenzione di Vienna richiamate nel Trattato o comunque applicabili in assenza di previsioni speciali contenute nello stesso.

Le seguenti attività, sia preparatorie sia attinenti alla ratifica in senso stretto, dovranno poi essere declinate in base alle interlocuzioni con il Paese *Partner*, che potrebbe presentare una necessità di supporto con riferimento a tutte le fasi della procedura o solo ad alcune⁵⁰.

Avvio attività propedeutiche alla ratifica con Autorità nazionali e locali

Una parte consistente del procedimento di ratifica consiste nelle attività propedeutiche alla ratifica in senso stretto. In tale fase l'Agenzia, mediante il coinvolgimento della Sede estera competente e il necessario confronto con la controparte locale, definirà innanzitutto un cronoprogramma delle attività da svolgere, così come delineate nelle sezioni che seguono.

I.1 Analisi della posizione del Paese *Partner* con riferimento al Trattato internazionale

Nell'ottica di svolgere l'attività di affiancamento alla ratifica di un Trattato internazionale da parte di un Paese *Partner*, risulta preliminarmente necessario verificare lo *status* del Trattato con riferimento a quello specifico Stato.

In particolare, è necessario verificare se il Trattato sia ancora aperto alla firma e se il Paese *Partner* lo abbia o meno firmato.

Infatti, ove il Paese non risulti firmatario e il Trattato sia ancora aperto alla firma, sarà necessario avviare l'apposita procedura. In particolare, a tal fine, ove a procedere alla firma non sia il Capo di Stato, il Capo di Governo o il Ministro degli Affari Esteri locale, sarà indispensabile verificare se il rappresentante istituzionale designato sia già provvisto dei "Pieni Poteri", che potrebbero essere stati allo stesso conferiti in via generale. In caso contrario, si dovrà avviare il procedimento per il conferimento in suo favore dei "Pieni Poteri" alla firma e la legge potrebbe prevedere la necessità di predisporre documentazione a corredo della richiesta (ad esempio, relazione illustrativa, relazione tecnico-finanziaria e tecnico-normativa).

Il documento con cui vengono conferiti i "Pieni Poteri" deve poi essere presentato per la verifica al depositario istituito nell'ambito del Trattato e deve generalmente contenere le seguenti informazioni:

1. il nome completo e la qualifica del rappresentante cui vengono conferiti i Pieni Poteri;
2. il titolo del Trattato per il quale i poteri alla firma sono conferiti;
3. la firma di una delle tre Autorità per le quali non è necessario il conferimento dei Pieni Poteri (Capo di Stato, Capo di Governo o Ministro degli Affari Esteri);
4. data e luogo della firma.

Se, invece, la finestra temporale prevista dal Trattato stesso per la firma risulta essersi chiusa, ove intenzionato a divenire Parte dell'Accordo dovrà procedere con l'adesione che, se dal punto di vista degli effetti risulta sovrapponibile alla ratifica, dal punto di vista procedurale, come precisato nel precedente Capitolo 2, impone un ulteriore accertamento circa la natura del Trattato; solo nel caso in cui questo sia un Trattato "aperto", infatti, sarà possibile procedere con gli ulteriori passaggi di cui alle Sezioni e ai Paragrafi seguenti.

⁵⁰ Per il presente Capitolo si è fatto riferimento a *UN, Treaty Handbook, Prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, Microsoft Word- FINAL-clean-25March2013.doc (un.org)*.

Al contrario, ove il Paese avesse già firmato, potrà procedere con la ratifica del Trattato come di seguito illustrato.

I.2 Affiancamento nella comprensione dei reali impegni, obbligatori e facoltativi, che comporta la ratifica del Trattato e la sua entrata in vigore, nonché dei diritti scaturenti dallo stesso.

Al fine di un'efficace conclusione del processo di ratifica, tanto dal punto di vista formale quanto da quello sostanziale, sarà essenziale in via propedeutica facilitare la comprensione da parte dei Funzionari responsabili del Paese *Partner* dei reali *commitment* che il Trattato prevede in caso di ratifica.

Questi ultimi, nello specifico, riguarderanno sia la concreta attuazione del Trattato sia gli obblighi, anche finanziari, che il Paese dovrà adempiere per il suo ruolo di Stato Parte.

Nel primo caso si fa riferimento, in particolare, a quanto il Paese sarà tenuto a fare ai fini dell'adattamento dell'ordinamento giuridico interno agli impegni assunti sul piano internazionale.

A seconda di quanto già previsto dalla normativa vigente in materia e di quanto sia già stato eventualmente introdotto nell'impianto normativo del Paese in occasione della precedente ratifica di analoghi Trattati internazionali ambientali, potranno infatti cambiare il livello di intervento necessario sul sistema nazionale e, contestualmente, i potenziali effetti diretti e indiretti sulla popolazione e in generale sugli *stakeholder*.

In secondo luogo, in tale fase dovrà essere svolta un'attenta analisi degli impegni derivanti più specificatamente dall'assunzione del ruolo di Stato Parte all'interno del sistema del Trattato preso in considerazione, con riferimento alla partecipazione del Paese *Partner* ai nuovi Organismi che verranno istituiti in base al Trattato e al coordinamento con eventuali propri Organismi preesistenti e/o da istituire a livello regionale o locale.

Tale contesto, non ultimo, sarà l'occasione per agevolare una riflessione del Paese *Partner* al fine di apprezzare le possibilità e i vantaggi che il Trattato può offrire e a quali condizioni.

La possibilità del Paese *Partner* di poter approfittare delle opportunità fornite dal Trattato presuppone, infatti, da una parte, la conoscenza di tali opportunità, per cui è essenziale che gli Organi amministrativi competenti e le Istituzioni locali vengano formate, in dettaglio, sulle previsioni dell'Accordo, e, dall'altra, che gli Organi amministrativi competenti e le Istituzioni locali siano in grado di mantenere i vantaggi offerti dal Trattato, assicurando un costante aggiornamento con le misure attuative che gli Organismi istituiti con il Trattato e gli altri Stati Parte adotteranno e garantendo un coordinamento con i medesimi Organismi.

In questa fase sarà rilevante anche un'analisi dei documenti programmatici adottati a livello nazionale e regionale dal Paese *Partner*, al perseguimento dei cui obiettivi l'adesione al Trattato potrebbe contribuire. Innanzitutto, in ambito ambientale, si può far riferimento, a titolo meramente esemplificativo, ai *National Adaptation Plan* (NAP), istituiti nel quadro del *Cancun Adaptation Framework* con lo scopo di predisporre piani nazionali volti a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici attraverso il rafforzamento dell'adattamento e della resilienza, o ai *Nationally Determined Contribution* (NDC), adottati con cadenza quinquennale dagli Stati Parte dell'Accordo di Parigi, al fine di individuare gli obiettivi di mitigazione e adattamento che il Paese si prefigge di raggiungere e delineare le strategie che in tal senso intende porre in essere (si veda, per un maggiore dettaglio sui documenti programmatici in ambito ambientale, il precedente Capitolo 4).

Inoltre, allo stesso tempo, sarà funzionale a un più completo inquadramento delle opportunità rappresentate dal Trattato nel contesto nazionale analizzare le connessioni e gli impatti della nuova disciplina sui settori di maggiore interesse per il Paese *Partner* anche non strettamente collegati alle tematiche oggetto del Trattato. Si fa riferimento, ad esempio, agli adempimenti richiesti ai Paesi candidati a entrare nell'Unione Europea (UE) al fine di allineare i propri ordinamenti interni ai requisiti della UE o, ancora, l'attuazione del Trattato potrebbe agevolare l'avvicinamento del Paese alla normativa obbligatoria unionale. Allo stesso modo, per citare un altro esempio, l'adesione a un Trattato in tema di riduzione del rischio disastri consentirebbe al Paese la migliore gestione anche delle problematiche connesse, in tema di migrazione climatica, epidemie, impoverimento dei terreni, inquinamento dell'acqua e impatto sui soggetti vulnerabili. In altre

parole, considerata l'interconnessione sempre più evidente tra le varie tematiche ambientali e la tutela della vita, della salute e della sicurezza, l'assistenza al Paese nello studio della portata di un Trattato seguirebbe l'approccio olistico e integrato delle questioni emergenti, derivanti e connesse al Trattato – raccomandato in tutti i consessi internazionali – tenendo strettamente in considerazione le specifiche criticità e necessità del Paese.

Dunque, in questa fase, l'Agenzia potrà fornire l'assistenza tecnica e giuridica necessaria per supportare il Paese *Partner* nella piena comprensione delle previsioni del Trattato, del contesto in cui questo si inserisce e dei benefici e obblighi che ne discenderebbero in caso di completamento del procedimento di ratifica ed entrata in vigore per lo Stato.

I.3 Analisi dell'impianto normativo del Paese Partner volta a definire l'iter tecnico normativo e la documentazione che l'ordinamento giuridico dello stesso prevede per poter ratificare un Trattato internazionale.

La fase internazionale di ratifica di un Trattato, uguale per tutti gli Stati e disciplinata, a livello generale, dagli strumenti richiamati al precedente Capitolo 2 e, più dettagliatamente, nello specifico Accordo preso in considerazione, è preceduta da una procedura interna di ratifica, diversa per ciascuno Stato e, generalmente, individuata da norme di rango costituzionale. Tale passaggio è prioritario rispetto alla ratifica cosiddetta internazionale ed è quello che consente la formazione della volontà dello Stato di vincolarsi al Trattato, prima che tale manifestazione di volontà possa essere espressa in seno alla comunità internazionale.

In questa fase preparatoria sarà essenziale analizzare il sistema giuridico del Paese *Partner*, al fine di individuare gli adempimenti necessari e la procedura corretta da seguire per poter ratificare un Trattato.

In particolare, in primo luogo, dovrà essere individuata l'Autorità competente a decidere sulla ratifica dei Trattati internazionali. A titolo meramente esemplificativo, la normativa nazionale sul punto potrebbe porre tale competenza in capo al potere esecutivo o legislativo oppure prevedere un diverso coinvolgimento di entrambi o, ancora, ripartire la competenza in base alla materia oggetto del Trattato.

In secondo luogo, sarà necessario individuare il procedimento da seguire per l'approvazione della ratifica a livello nazionale, necessaria per poi procedere alla ratifica a livello internazionale e divenire dunque parte del Trattato. Il suddetto procedimento, oltre a disciplinare l'intervento delle Autorità precedentemente individuate, potrebbe prevedere ulteriori passaggi essenziali, quali, ad esempio, una valutazione da parte di un Organo giudiziario nazionale o la necessità di un atto interno di recepimento, ove la disciplina nazionale non preveda che il Trattato internazionale entri direttamente a far parte dell'ordinamento interno e sia dunque automaticamente vincolante a seguito dell'entrata in vigore per il Paese interessato.

In tale contesto potrà dunque essere delineato anche l'elenco dei documenti che dovranno essere predisposti dal Paese *Partner*, con l'eventuale supporto dell'Agenzia, nel corso dell'iter di ratifica.

I.4 Individuazione delle Autorità nazionali e locali e degli altri eventuali *stakeholder* da coinvolgere nel processo di ratifica.

In tale fase dovranno essere individuate le Autorità nazionali, distinte da quelle competenti in generale per la ratifica dei Trattati internazionali e coinvolte ad altro titolo nel procedimento di ratifica, nonché gli eventuali ulteriori *stakeholder* interessati.

Si dovrà, in primo luogo, accertare in capo a quale soggetto istituzionale è posta, nello Stato interessato, la competenza tematica per la ratifica del Trattato preso in esame. Nell'ambito della ratifica dei MEA sarà presumibilmente competente il locale Ministero dell'Ambiente; in ogni caso, dovranno essere verificate tutte le possibili competenze, anche miste o ripartite, di altre Autorità nazionali e locali e dei diversi Dicasteri potenzialmente competenti o comunque coinvolti, in quanto di tali competenze si dovrà tenere conto in fase di redazione degli atti normativi propedeutici alla ratifica.

In particolare, si dovrà verificare quali siano, ove esistenti, le altre Amministrazioni nazionali o locali poten-

zialmente interessate o co-responsabili, il cui parere potrebbe essere obbligatorio richiedere – per esempio il Ministero degli Affari Esteri – o in relazione alle quali il Ministero e/o altra Istituzione competente potrà valutare l'opportunità di acquisire l'assenso attraverso concerto o concertazione interministeriale anche prima della firma e non soltanto prima della ratifica.

In riferimento al singolo Trattato internazionale, inoltre, è solitamente presente un ufficio negoziatore associato al Ministero competente (presumibilmente – come anticipato – il Ministero dell'ambiente del Paese individuato, trattandosi di materia ambientale e, dunque, afferente ai MEA).

Sarà, inoltre, fondamentale valutare la presenza nel Paese *Partner* di ulteriori *stakeholder* specificatamente interessati dalle tematiche oggetto del Trattato, siano essi attori istituzionali o meno (ad esempio, Enti nazionali o territoriali, Autorità coinvolte nella gestione di questioni connesse ai contenuti dell'Accordo, Organizzazioni della società civile particolarmente rilevanti). Da un lato, infatti, potrebbero essere già previste nel Paese *Partner* modalità di coinvolgimento degli stessi nel procedimento di ratifica, dall'altro potrebbe essere necessario o quantomeno opportuno un preventivo loro coinvolgimento al fine di prevenire e/o gestire anticipatamente eventuali situazioni di conflitto potenzialmente derivanti dalla stessa decisione dello Stato di vincolarsi al Trattato o dal contenuto degli atti normativi di recepimento.

I.5 Supporto nell'analisi dell'ordinamento giuridico interno (con particolare riferimento al settore ambientale) volta all'individuazione di eventuali lacune normative rispetto a quanto previsto dal Trattato.

L'approfondimento di cui alla precedente Sezione I.2 dovrà trovare supporto in un'analisi dell'ordinamento giuridico interno volta all'individuazione di eventuali lacune normative rispetto a quanto previsto dal Trattato.

All'esito di tale analisi – che partirà dalla ricognizione dei Trattati internazionali in materia ambientale già ratificati dal Paese *Partner* e dalla normativa di recepimento già in vigore a livello locale – sarà essenziale definire un elenco delle eventuali carenze normative individuate e degli atti interni che si reputerà necessario che il Paese adotti, ai fini della concreta attuazione del Trattato.

Con ogni probabilità, infatti, non sarà sufficiente il solo disegno di legge di ratifica (o equivalente), bensì sarà necessario adottare ulteriori atti normativi e/o regolamentari per recepire le previsioni del Trattato nell'ordinamento nazionale nonché revisionare quest'ultimo in caso di disposizioni confliggenti.

Al fine di rendere il Trattato effettivamente operativo ed efficace a tutti i livelli, nazionale e locale, potrebbe essere necessaria anche la predisposizione di Linee Guida per coordinare e orientare l'attività delle Amministrazioni locali, assicurando approcci conformi a quanto previsto dal Trattato e al suo fine ultimo.

Di seguito si propone un elenco, non esaustivo, degli aspetti di cui tenere conto nello svolgimento di tale analisi dell'ordinamento giuridico interno.

1. Esame del quadro normativo nazionale, comprensivo degli Accordi internazionali già ratificati e attuati a livello interno, nonché degli strumenti adottati nell'ambito di un eventuale contesto regionale di riferimento;
2. incidenza della disciplina proposta sulla normativa vigente ed eventuali incompatibilità, specialmente con norme di rango costituzionale o equivalente;
3. analisi della compatibilità dell'intervento con l'eventuale suddivisione di competenze in ambito nazionale con specifico riferimento all'eventuale esistenza di enti territoriali;
4. verifica dell'esistenza di progetti legislativi su materia analoga già all'esame delle competenti autorità e relativo stato dell'*iter*;
5. esame della giurisprudenza prevalente sul tema o della pendenza di giudizi su progetti legislativi analoghi;
6. verifica della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

I.6 Analisi tecnico-finanziaria e impatto economico

Alla luce del significativo adeguamento dell'assetto istituzionale e del quadro giuridico-normativo richiesto e al fine di assicurare adeguate capacità, nonché conformità e assenza di conflitto con quanto disposto, il processo di ratifica del Trattato esigerà da parte del Paese *Partner* uno sforzo dal punto di vista finanziario, oltre che tecnico-normativo, di *governance* e di capitale umano.

Sarà, dunque, essenziale accertare la rilevanza della nuova normativa dal punto di vista della copertura finanziaria delle nuove esigenze in termini di risorse umane e strumentali, quantificando in modo dettagliato gli impegni economici che le previsioni del Trattato comportano per il Paese *Partner* a seguito della ratifica e della piena attuazione.

In tal senso, la preliminare analisi tecnico-finanziaria costituirà una base fondamentale per la redazione dell'atto normativo di ratifica e/o per i successivi ed eventuali atti esecutivi, nei quali dovrà essere inclusa la disciplina delle implicazioni finanziarie degli obblighi derivanti dal Trattato.

Tale disciplina, infatti, dovrà definire i costi che comporterà l'attuazione delle disposizioni del Trattato, suddivisi tra costi di parte capitale, i quali comportano una spesa che non si prevede essere reiterata negli anni successivi alla ratifica (ad esempio, per progetti specifici, opere, macchinari, formazione, trasferimento di capacità, stazioni di monitoraggio), e costi in parte corrente, ossia i costi che si stima si ripresenteranno ciclicamente. Tra questi ultimi potrebbero rientrare, ad esempio, i costi per la partecipazione delle delegazioni alle riunioni periodiche dell'Organo decisionale del Trattato (la COP) e degli eventuali Organi tecnici e/o sussidiari. Al riguardo si osserva che le delegazioni alle COP dei Paesi in via di sviluppo sono sempre più esigue rispetto a quelle dei Paesi industrializzati per i costi eccessivi che tali missioni comportano.

A tal fine sarà importante verificare, quando possibile, dove potrebbero avvenire gli incontri degli Organi del Trattato a cui il Paese intende partecipare, e controllare se esistono tabelle del Ministero degli Affari Esteri locale che prevedono o meno "diarie" in favore di rappresentanti governativi all'estero e le differenze tra Paesi, oltre ad appurare se sono previsti compensi o gettoni di presenza per tali attività destinati a gravare sul bilancio dei Paesi Parte.

In questa fase risulterà fondamentale anche un'analisi delle opportunità di finanziamento o cofinanziamento esistenti per la ratifica e l'attuazione del Trattato a favore di tutti gli Stati Parte o solo di alcuni.

In primo luogo, si tratta di esaminare i meccanismi di finanziamento istituiti o previsti dal Trattato stesso; a titolo di esempio, potrebbero esistere forme di agevolazione, anche dal punto di vista finanziario, per la ratifica e l'attuazione da parte di Paesi specificatamente caratterizzati dal punto di vista economico, sociale o geografico oppure particolarmente interessati dalle tematiche oggetto del Trattato.

In secondo luogo, sarà molto utile riuscire a fornire al Paese *Partner* un quadro aggiornato e dettagliato delle possibilità di accesso a fondi, programmi o comunque forme di finanziamento offerte da altri strumenti previsti a livello internazionale, come illustrato nel precedente Capitolo 3, ad esempio, nell'ambito del GEF o nel contesto UNECE.

II. Supporto tecnico al Paese *Partner* nella predisposizione degli atti tecnico-normativi e regolamentari che costituiscono il pacchetto a corredo della ratifica di un Trattato internazionale

All'esito delle attività preliminari di cui al precedente Paragrafo I, l'Agenzia potrà supportare il Paese *Partner* nella predisposizione della documentazione individuata come necessaria nell'ambito del procedimento di ratifica, tanto a livello interno quanto a livello internazionale, mantenendo anche in tale fase un approccio inclusivo e procedendo alle opportune consultazioni con le Autorità e gli *stakeholder* previamente individuati.

Nello specifico, il Paese *Partner* potrà essere affiancato nell'elaborazione degli atti normativi e dei regolamenti tecnici, individuati come costitutivi dell'*iter* nazionale di ratifica (ad esempio, disegni di legge, documenti previsti dalla normativa domestica a corredo della documentazione principale, come analisi tecnico-normative o di impatto sulla regolamentazione, proposte di atti di esecuzione e/o di regolamenti, decreti ministeriali).

Tale attività è volta a fornire alle Autorità locali l'opportuna assistenza tecnica per la stesura della documentazione necessaria, tanto per la ratifica formale del Trattato quanto per l'adozione degli atti normativi e regolamentari destinati a dare concreta esecuzione agli obblighi derivanti dallo stesso, così da adeguare il sistema giuridico previgente.

Ciascun atto normativo o regolamentare da adottare dovrà essere redatto tenendo conto, ove applicabili, dei seguenti criteri:

1. individuazione dello scopo dell'atto, al fine di verificare, una volta completata la redazione dello stesso, se esso effettivamente soddisfi lo scopo originario e in che misura, consentendo, in caso negativo, di intraprendere le azioni correttive e modificarlo conseguentemente;
2. conformità con eventuali normative di rango superiore (ad esempio, principi costituzionali, ove esistenti) e coordinamento con le normative regionali eventualmente esistenti;
3. rispetto delle competenze delle Istituzioni nazionali, regionali e locali;
4. coordinamento con altre eventuali iniziative normative all'esame del Parlamento/Governo/Ministero con analogo oggetto;
5. sistematica e uniforme applicazione delle regole di redazione normativa, anche con riferimento alla correttezza e congruità delle definizioni e dei riferimenti normativi;
6. corretta applicazione delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti;
7. valutazione di come la nuova normativa si inserisca nel quadro giuridico vigente, assicurando il minor impatto possibile e un approccio di semplificazione.

Il Paese *Partner* potrà poi essere assistito nella predisposizione dello strumento di ratifica da depositare a livello internazionale, l'unico in grado di vincolare effettivamente il Paese a quanto previsto dal Trattato.

Per l'atto di ratifica, accettazione, approvazione o adesione non è richiesta una forma specifica e gli elementi in esso contenuti sono generalmente stabiliti dal depositario che riceve gli strumenti di ratifica dello specifico Trattato preso in considerazione; tuttavia, alcune informazioni è imprescindibile che siano presenti e, nello specifico, le seguenti:

1. titolo, data e luogo di conclusione del Trattato;
2. nome completo e qualifica della persona che firma lo strumento di ratifica/accettazione/approvazione/adesione;
3. l'espressione inequivocabile dell'intenzione del Governo, a nome dello Stato, di considerarsi vincolato dal Trattato e di impegnarsi fedelmente a osservare e attuare le sue disposizioni;
4. data e luogo di emissione dello strumento;
5. firma del Capo di Stato, del Capo di Governo o del Ministro degli Affari Esteri o di altra persona facente funzioni in quel momento o provvista dei "Pieni Poteri" a tale scopo, rilasciati da una delle suddette tre autorità.

Questa fase sarà anche il momento opportuno per la valutazione ed eventuale predisposizione, ove ciò sia consentito dal testo dell'Accordo, delle riserve e/o delle dichiarazioni interpretative che lo Stato reputa necessario accompagnare alla ratifica del Trattato.

In particolare, le riserve dovranno essere inserite nello stesso strumento di ratifica/accettazione/approvazione/adesione oppure essere contenute in un documento allegato firmato da uno degli stessi soggetti sopra richiamati.

Tale obbligo di forma non è previsto per le dichiarazioni interpretative; tuttavia, potendo sorgere dopo il deposito un dubbio circa la natura di riserva o meno di una siffatta dichiarazione, potrebbe essere opportuno, in tale fase, valutare di sottoporre alla firma delle richiamate Autorità anche le eventuali dichiarazioni interpretative

III. Affiancamento nell'iter di ratifica vero e proprio

A valle dell'assistenza tecnica fornita in fase preparatoria, secondo i passi descritti nei paragrafi precedenti, ove ritenuto necessario e utile dal Paese *Partner*, l'Agenzia potrà poi garantire l'opportuno supporto nel corso dell'intero procedimento di ratifica.

In tale contesto l'attività consisterà principalmente nell'affiancamento delle Autorità del Paese *Partner* coinvolte nei procedimenti legislativi e amministrativi previsti dal sistema normativo locale per la ratifica del Trattato.

Tale supporto, inoltre, potrà essere fornito anche nelle fasi di confronto e concertazione tra le Autorità e gli *stakeholder* coinvolti, sia preliminarmente che nel corso del procedimento, anche al fine di agevolare la definizione delle eventuali questioni procedurali, tecniche o tematiche che dovessero emergere.

Con riferimento all'attività di supporto descritta nel presente paragrafo, per ciascun atto normativo primario, secondario e regolamentare da adottare per autorizzare la ratifica, l'affiancamento nel procedimento legislativo o amministrativo si strutturerà sulla base delle seguenti principali informazioni, acquisite nelle fasi precedenti e preparatorie attraverso l'esame non solo della normativa nazionale che disciplina il procedimento, ma anche della prassi e delle contingenze locali:

1. soggetto/Ente che deve attivare il procedimento;
2. Autorità che rilascia il provvedimento finale;
3. Autorità/istituzioni che devono essere per legge e/o è opportuno siano coinvolte nel procedimento;
4. altri *stakeholder* non istituzionali che devono essere coinvolti per legge e/o è opportuno coinvolgere nel procedimento;
5. modalità di coinvolgimento delle Autorità competenti e degli altri *stakeholder*;
6. possibili conflitti tra le Autorità coinvolte nel procedimento e/o con altri *stakeholder*;
7. sequenza delle fasi procedurali e tempistiche previste per legge e per prassi;
8. eventuali obblighi di registrazione presso altre Autorità dell'atto normativo primario o secondario e tempistica e procedimento per provvedere alla registrazione;
9. oneri finanziari stimati a carico dello Stato/accantonamenti da prevedere.


L'Agenzia, infine, potrà assistere il Paese *Partner* con riferimento agli ulteriori adempimenti giuridici necessari a livello internazionale per la conclusione del procedimento di ratifica.


Si fa riferimento, in particolare, al deposito dello strumento di ratifica presso il Depositario, che dovrà essere accompagnato dalla produzione dell'atto di conferimento dei "Pieni Poteri" ove necessario e che richiederà di verificare l'esistenza di eventuali formalità e procedure da seguire per il deposito predisposte nel contesto del Trattato specificamente considerato.

6

C
A
P
I
T
O
L
O

**Attività di supporto
nell'attuazione
dei Trattati internazionali**





Come illustrato nei precedenti capitoli, la diffusione dei Trattati multilaterali in ambito ambientale è strategica per affrontare le questioni afferenti a tale settore, che richiedono una risposta su larga scala e il coinvolgimento di quanti più Paesi possibili. Tuttavia, la ratifica e l'entrata in vigore dei Trattati rappresentano solo il primo passo, in quanto la loro attuazione è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi che tutti questi Accordi internazionali si pongono.

La fase di attuazione delle prescrizioni di un Trattato internazionale a livello interno rappresenta, dunque, un passaggio fondamentale, affinché l'Accordo raggiunto in ambito internazionale su tematiche e traguardi di interesse comune non resti incompiuto e si traduca in benefici concreti per gli Stati parte e i loro cittadini.

Alla luce di ciò, in un momento successivo alla ratifica di un MEA da parte di un Paese *Partner*, l'affiancamento nell'adozione delle necessarie misure di attuazione rappresenta un supporto sostanziale che l'Agenzia può fornire, affinché i progetti di cooperazione allo sviluppo contribuiscano al rispetto degli impegni che il Paese *Partner* si è assunto a livello internazionale.

Si illustrano, quindi, di seguito i due ambiti in cui le azioni della cooperazione allo sviluppo potrebbero svilupparsi per contribuire efficacemente al raggiungimento degli obiettivi dei Trattati internazionali ambientali, sostenendo i Paesi *Partner* nel perseguimento dei benefici e delle opportunità che tali Trattati presentano.

Affiancamento e assistenza per l'attuazione concreta di un Trattato internazionale

Dopo la conclusione del procedimento di ratifica di un Trattato internazionale, ha inizio per il Paese *Partner* la fase di recepimento sostanziale delle previsioni dell'Accordo e di attuazione concreta dello stesso.

In primo luogo, questa fase comporterà presumibilmente, come anticipato nel precedente Capitolo 5, la necessità di adeguamento dell'ordinamento normativo interno, attraverso l'adozione di atti normativi e regolamentari specifici.

Laddove ritenuto opportuno dal Paese *Partner*, dunque, l'Agenzia potrà fornire, anche attraverso interventi mirati di *capacity building*, l'assistenza tecnica necessaria sia nella redazione dei provvedimenti richiesti al fine di rendere il Trattato realmente "operativo" nell'ordinamento nazionale, sia nei procedimenti legislativi e amministrativi volti all'approvazione e all'entrata in vigore degli atti normativi, regolamentari e amministrativi specifici, seguendo i passaggi descritti nel Paragrafo II del precedente Capitolo 5 per quanto applicabili.

Con riferimento a tale supporto procedimentale, si precisa che per ciascun atto normativo primario, secondario e regolamentare da adottare per l'attuazione concreta del Trattato, l'affiancamento nel procedimento di legge o amministrativo si strutturerà, anche in questa fase, assumendo l'acquisizione delle informazioni già elencate con riferimento alla fase delineata nel Paragrafo III del precedente Capitolo 5.

In secondo luogo, la piena attuazione del Trattato ratificato potrebbe richiedere da parte del Paese *Partner* di realizzare diversi interventi nell'ambito di un piano nazionale di attuazione.

In tal senso, sulla base delle specifiche tematiche affrontate dal Trattato preso in considerazione, diverse potrebbero essere le attività che, sviluppate attraverso iniziative di cooperazione allo sviluppo, potrebbero accompagnare il Paese *Partner* nel percorso di attuazione del Trattato e supportarlo nell'adempimento degli obblighi assunti sul piano internazionale e nell'ottenimento dei benefici che ne derivano.

In particolare, una delle modalità che a questo scopo potrebbero essere utilizzate è rappresentata dal *twinning* tra le Istituzioni e gli altri *stakeholder* del Paese *Partner* coinvolti, anche a livello tecnico, in azioni rientranti nell'attuazione del Trattato di interesse e gli Enti e i soggetti del Sistema Italia già operativi sulle stesse tematiche; lo sviluppo e lo scambio di conoscenze alla base di tale attività consentirebbero, infatti, di sostenere il nuovo Stato Parte per una più rapida ed efficace attuazione del Trattato, specialmente se a essere coinvolti in tali azioni fossero anche Stati già Parte dell'Accordo considerato.

Infine, si deve rilevare l'utilità e l'importanza di inserire una riflessione sulle potenziali iniziative delineate in questo Paragrafo già in un momento preparatorio rispetto alla ratifica. La condivisione di tali ipotesi progettuali e il coordinamento delle stesse con l'analisi degli obblighi e delle opportunità derivanti dal Trattato considerato, infatti, permettono di meglio inquadrare lo stesso nel contesto nazionale del Paese *Partner*, garantendo così una lettura più adeguata dei bisogni di questo e degli strumenti che l'Agenzia può conseguentemente mettere a disposizione.

II. Affiancamento finalizzato al monitoraggio dei *commitment* e allo svolgimento del ruolo di “Parte” del Trattato

A valle della ratifica di un Trattato internazionale, eventualmente ai sensi dello stesso Accordo, ma anche a prescindere da una previsione esplicita in merito, lo Stato Parte dovrà svolgere un’attività di monitoraggio e verifica dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla nuova normativa.

In questa fase, ove richiesto e nel rigoroso rispetto del riparto delle competenze, l’Agenzia potrebbe continuare a fornire al Paese *Partner* un supporto tecnico funzionale allo svolgimento di tale fondamentale attività di monitoraggio.

Tale supporto potrebbe consistere in un’assistenza tecnica dedicata, ad esempio, alla redazione dei *report* periodici, in merito alle azioni intraprese ai fini dell’attuazione, eventualmente richiesti dagli Organi istituiti nell’ambito del Trattato. L’Agenzia potrebbe, inoltre, assistere il Paese *Partner* nel coordinamento della fase di attuazione degli impegni assunti, affiancandolo nella predisposizione di un piano nazionale di attuazione e nella revisione periodica degli sforzi compiuti per l’avanzamento dello stesso. L’evoluzione continua del Trattato, con i possibili protocolli, le modifiche e le determinazioni delle COP e degli altri Organi istituiti dal Trattato successivamente alla sua adozione (vedi Capitolo 2, Paragrafo II), nonché l’eventuale messa a disposizione di nuovi finanziamenti, determina la necessità che il Paese si mantenga costantemente aggiornato, al fine di cogliere e sfruttare al meglio le opportunità che ne derivano, oltre ad assicurare il puntuale adempimento degli obblighi imposti e il rispetto delle scadenze.

Con riferimento al rispetto degli impegni derivanti dal ruolo di Parte di un Trattato internazionale, inoltre, l’Agenzia potrebbe supportare il Paese *Partner* anche nella gestione delle incombenze amministrative e tecniche legate


alla partecipazione alle riunioni periodiche e alle eventuali candidature negli organi di *governance* del Trattato.



7

C
A
P
I
T
O
L
O

**L'Italia
e i Trattati internazionali
nell'ambito della
cooperazione allo sviluppo.
Il presente e il futuro ruolo
dell'Agenzia**



I. Il sistema giuridico italiano e i Trattati internazionali nel rapporto con l'Unione Europea: competenza concorrente e parallela nel contesto della Cooperazione allo sviluppo

La Cooperazione allo sviluppo, anche e soprattutto nel settore della tutela ambientale, della conservazione della biodiversità e della lotta ai cambiamenti climatici, per essere realmente efficace nel raggiungimento dei propri obiettivi, deve essere capace non solo di costruire la propria azione sulla base delle priorità dei Governi locali beneficiari, definiti negli specifici Piani di sviluppo nazionali, ma anche di inserirsi a livello internazionale nel quadro delineato a livello multilaterale dagli Accordi conclusi tra più Stati, tra di essi e nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali competenti⁵¹.

Per tale motivo risulta essenziale riuscire a ricostruire il sistema di norme e regole che deve guidare la Cooperazione Italiana (settoriale e allo sviluppo) anche nell'ambito dei Trattati internazionali, nonché il ruolo che l'Italia può rivestire e riveste in tale contesto in qualità di Stato Membro dell'Unione Europea (UE).

In tal senso, infatti, è d'obbligo una premessa circa l'inquadramento del nostro Paese nel contesto unionale e un'analisi delle ricadute concrete che tale inserimento ha nel settore degli Accordi internazionali, sempre con uno sguardo privilegiato al tema della cooperazione allo sviluppo.

Come già precisato, l'Unione Europea, in quanto dotata di personalità giuridica⁵², può concludere Accordi con Paesi terzi e Organizzazioni Internazionali seguendo la procedura di cui all'art. 218 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)⁵³ e tali Accordi vincolano non solo le sue Istituzioni, ma anche gli Stati Membri⁵⁴.

Tuttavia, è necessaria una specificazione, in quanto l'assegnazione delle competenze tra la UE e gli Stati Membri si applica anche a livello internazionale. E, perciò, mentre nelle materie di competenza esclusiva solo l'Unione ha il potere di negoziare e concludere l'Accordo (art. 3, TFUE) (salvo che a ciò autorizzi i singoli Stati⁵⁵), laddove la sua competenza è condivisa con gli Stati Membri, si avranno i cosiddetti "Accordi misti", i quali, per entrare in vigore, necessitano della ratifica di tutti i 27 Paesi europei, secondo le procedure interne⁵⁶ di ciascuno Stato. In tal caso, al fine di accelerare i tempi di attuazione dell'Accordo, senza dover aspettare il perfezionamento del processo di ratifica da parte di tutti gli Stati Membri, può venire in soccorso l'applicazione provvisoria dei Trattati di cui agli artt. 25 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati e 218, par. 5 del TFUE.

Nel caso degli Accordi il cui oggetto ricada in materie di competenza condivisa, inoltre, sebbene la Commissione sostenga che nella fase negoziale non vi possa essere alcun ruolo formale per gli Stati Membri⁵⁷, la prassi vede una loro partecipazione ai negoziati, in stretta collaborazione con l'Unione al fine di garantirne una rappresentazione unitaria a livello internazionale⁵⁸.

L'individuazione delle materie di competenza condivisa tra gli Stati Membri e l'Unione Europea è contenuta nell'art. 4 del TFUE che, per quanto di interesse ai fini del presente lavoro, vi include anche l'ambiente e la cooperazione allo sviluppo.

51 Sul fondamentale ruolo dei Trattati internazionali, soprattutto nel settore ambientale, si veda il precedente Capitolo 1.

52 *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*, art. 47.

53 Si veda il precedente Capitolo 2.

54 *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*, art. 216.

55 *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*, art. 2 par. 1; MAECI, *Circolare del 30 luglio 2021 n. 2, circolare n. 2 30 luglio 2021.pdf (esteri.it)*.

56 [Accordi internazionali e competenze esterne dell'UE | EUR-Lex \(europa.eu\); Processo di ratifica- EUR-Lex \(europa.eu\)](#)

57 SEC (2011)881/3, European Commission, *Vademecum on the External Action of the European Union*, pagg. 40-41.

58 Baroncini, E. (2013). L'Unione Europea e la procedura di conclusione degli Accordi internazionali dopo il Trattato di Lisbona. *CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL*, 5(1), 5-37, <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/1711>.

Nello specifico, l'ambiente rientra nelle materie di competenza concorrente, nelle quali

“l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati Membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”⁵⁹,

mentre

“gli Stati Membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria” e “nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria”⁶⁰.

I settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, invece, sono considerati come materie di competenza cosiddetta parallela, in riferimento ai quali *“l’Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati Membri di esercitare la loro”.*

Con specifico riferimento alla conclusione degli Accordi internazionali volti alla realizzazione degli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo della UE, inoltre, il TFUE precisa anche che l’Unione può concludere Accordi con Paesi terzi e Organizzazioni Internazionali, ma senza che ciò pregiudichi la competenza degli Stati Membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere Accordi (art. 209 TFUE).

Dal punto di vista italiano, quanto premesso consente, dunque, di distinguere due situazioni con riferimento alle attività di negoziazione e conclusione di Accordi internazionali. La prima riguarderà il caso in cui ci si muova entro i confini delle materie di competenza esclusiva della UE, nel qual caso sarà l’Unione a concludere gli Accordi anche per conto degli Stati Membri e, quindi, non residuerà allo Stato italiano, in quanto Paese membro della UE, alcun margine di intervento né in fase negoziale né in fase di ratifica del Trattato; al contrario, ove l’oggetto dell’Accordo ricada in una competenza condivisa, l’Italia potrà intervenire nella conclusione dei richiamati Accordi misti.

Alla luce di ciò, si può affermare che l’appartenenza all’Unione Europea non fa venir meno, nel settore della cooperazione allo sviluppo, come in quello più specifico della tutela ambientale, il ruolo dell’Italia, che ha ancora spazio di intervento nella conclusione degli Accordi internazionali sul tema, tanto quando agisca come Stato sovrano, quanto nel caso in cui operi come Stato Membro, affiancando la UE nelle negoziazioni dei cosiddetti Accordi misti, nel rispetto del principio di leale cooperazione⁶¹.

Per tali motivi risulta di particolare interesse approfondire il tema della ratifica italiana. Questa, infatti, da una parte, sarà necessaria per l’entrata in vigore non solo degli Accordi conclusi dall’Italia come Stato sovrano, ma anche degli Accordi misti conclusi dall’Unione Europea in materie di competenza condivisa; dall’altra, è elemento prioritario rispetto a qualsiasi azione che la Cooperazione Italiana voglia intraprendere nel dialogo con i Paesi *Partner* nell’ambito dei Trattati internazionali.

L’apertura internazionalistica dell’ordinamento italiano

L’ordinamento italiano si apre al sistema internazionale (a natura pattizia o consuetudinaria) principalmente attraverso due articoli della parte dedicata ai “Principi fondamentali” della Costituzione: l’art. 10 e l’art. 11.

Il primo, nello specifico, prevede che l’ordinamento giuridico italiano si conformi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ed è, pertanto, detto “trasformatore permanente”, in quanto, con la sua disposizione, realizza il recepimento automatico del diritto internazionale consuetudinario, che così viene introdotto

59 *Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea*, art. 5.

60 *Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea*, art. 2.

61 *Trattato sull’Unione Europea*, art. 4, par. 3.

– con rango costituzionale – nell’ordinamento nazionale⁶².

L’art. 11, invece, stabilisce che l’Italia, da una parte,

“ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” e, dall’altra, “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le Organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”

così apredo con favore al fenomeno delle Organizzazioni internazionali e del multilateralismo⁶³. Tale apertura, consentita dalla fonte più illustre nella gerarchia delle fonti del diritto del nostro ordinamento giuridico, autorizza e consente, al verificarsi di tutta una serie di condizioni che analizzeremo più avanti, l’ingresso della norma internazionale nel nostro sistema giuridico, permettendo alla norma internazionale di vivere anche nell’ordinamento italiano e diventare legge dello Stato.

Successivamente, inoltre, la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 è intervenuta modificando l’art. 117 della Costituzione, che ora, al comma 1, prevede che la potestà legislativa debba essere esercitata dallo Stato e dalle Regioni anche nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, i quali ricomprendono tanto quelli derivanti dal diritto internazionale generale di cui all’art. 10 sopra richiamato, quanto quelli discendenti dalla ratifica dei Trattati internazionali.

Questa apertura internazionalistica dell’ordinamento non trova, però, una parallela e organica disciplina, nel testo costituzionale, delle Istituzioni e degli Organi in tal senso competenti. Questa, tuttavia, può essere ricostruita a partire da alcuni specifici articoli della Costituzione e non solo, che consentono di delineare e delimitare le prerogative dei tre soggetti che intervengono, ai sensi dell’ordinamento italiano, nelle diverse fasi della conclusione di un Accordo internazionale: il Governo, il Parlamento e il Presidente della Repubblica.

La negoziazione e la firma dei Trattati internazionali

Come accennato sopra, prima di poter vivere anche all’interno del nostro ordinamento giuridico, una norma internazionale pattizia deve nascere a livello internazionale. Nonostante la forma di tale norma e il suo nome (che può essere per consuetudine definita Convenzione, Protocollo, Trattato, Accordo o altro), la procedura per la sua formazione è alquanto codificata oramai e la negoziazione tra i Paesi interessati ne rappresenta probabilmente l’essenza, essendo la fase necessaria a trovare un Accordo tra gli Stati sul tipo di testo, di impegni, di misure, di privilegi, di risorse, di regole di funzionamento e *governance* che tale Accordo dovrà regolamentare al fine di poter concretamente garantire e giustificare la motivazione della sua esistenza, ovvero il voler regolamentare e tutelare un interesse comune.

Il responsabile della negoziazione di un Accordo internazionale da parte dell’Italia, sebbene ciò non sia esplicitato in Costituzione, è il Governo⁶⁴ e in particolare il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) è l’Organo più importante, essendo il responsabile della politica estera del Paese e dei suoi principi generali⁶⁵.

62 Per l’effetto, una legge italiana contraria al diritto internazionale consuetudinario sarà annullata dalla Corte Costituzionale per contrarietà alla Costituzione (illegittimità costituzionale). L’art. 10 Cost. suggerisce che la norma di diritto internazionale sia prevalente rispetto al diritto costituzionale italiano ma deve ritenersi comunque subordinata ai valori fondamentali espressi dalla Costituzione. Cfr. B. Conforti, *Diritto Internazionale*, Ed. Scientifica, 2014, pag. 346 ss.

63 EPRS | Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare Unità Biblioteca di diritto comparato, *La ratifica dei Trattati internazionali, una prospettiva di diritto comparato – Italia*, Bruxelles, 2018, pag. 4 e ss., [EPRS STU \(2018\)625128-IT.pdf \(europa.eu\)](#).

64 Nel presiedere tale fase, tuttavia, il Governo non è totalmente libero da vincoli, in quanto, da una parte, deve comunque agire in conformità ai principi generali della Costituzione e, dall’altra, la sua azione trova un contemperamento nei ruoli giocati dagli altri organi costituzionali - Parlamento e Presidente della Repubblica – e dai loro necessari interventi nelle successive fasi del procedimento di ratifica del Trattato.

65 Al MAECI, infatti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: rapporti politici, economici, sociali e culturali con l’estero; rappresentanza, coordinamento e tutela degli interessi italiani in sede internazionale; analisi, definizione e attuazione dell’azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; stipulazione e

La disciplina della procedura di conclusione dei Trattati internazionali, con le relative competenze a livello di amministrazione nazionale, è attualmente contenuta nella Circolare del MAECI numero 2 del 30 luglio 2021⁶⁶; qui è prevista, a livello organizzativo, l'ulteriore fase della programmazione delle attività riguardanti la conclusione dei Trattati internazionali, la quale consente di provvedere per tempo alla richiesta degli opportuni stanziamenti nell'ambito del disegno di legge di bilancio, posto che la ratifica e l'attuazione di un Trattato internazionale possono anche comportare oneri rilevanti per la finanza pubblica. A tal fine, entro il 15 settembre di ogni anno gli uffici del MAECI comunicano all'Ufficio I del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso e dei Trattati (SGCT I) e all'Ufficio legislativo i Trattati di cui, anche sulla base delle informazioni fornite dalle altre Amministrazioni coinvolte nei negoziati, si prevede la sottoscrizione nel corso dell'anno successivo; ciò non toglie la possibilità di comunicare ulteriori Trattati in merito ai quali la necessità di avviare la negoziazione emerge successivamente.

Per gestire la fase più propriamente dei negoziati, poi, la richiamata Circolare prevede che a ogni Trattato internazionale negoziato dall'Italia sia associato un c.d. "Ufficio negoziatore" che è il Ministero competente per materia trattata. Per i temi qui oggetto di interesse, si potrà presumibilmente fare riferimento all'ufficio (cioè, a parte l'Ufficio Legislativo, la Direzione o il Dipartimento competente) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (attualmente MASE), nel caso dei *Multilateral Environmental Agreements* (MEA), o al competente ufficio negoziatore del MAECI per i Trattati afferenti alle tematiche della cooperazione allo sviluppo.

In molti casi, soprattutto nel corso dei negoziati ritenuti di importanza "minore" o in quelli in cui il Ministero competente per materia ha una rilevante competenza e valenza tecnica (più che politica) con conseguenti attribuzioni anche finanziarie riconosciutegli per legge, il Dicastero competente si trova anche solo ai tavoli negoziali. Ciò non significa tuttavia che il mandato negoziale non sia verificato e comunque controllato dal MAECI, in quanto per poter partecipare alle riunioni degli Organi decisionali occorre comunque richiedere le credenziali al MAECI e, laddove la potenziale decisione dell'Italia possa comportare modifica di impegni o nuovi impegni per lo Stato, o nuovi oneri aggiuntivi a carico dello stesso, o la firma di un emendamento o di un Protocollo ad esempio, occorre addirittura il rilascio dei c.d. "Pieni Poteri" da parte del MAECI. In tale attività, il MAECI verifica l'agenda dei lavori e in concerto interministeriale chiede parere a tutti i Ministeri competenti (a eccezione ovviamente del richiedente), incluso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Può rientrare in questo tipo di attività anche il rilascio dei Pieni Poteri in favore del Ministro competente per la firma di un nuovo Accordo internazionale alla fine della fase negoziale.

In ogni caso, l'Ufficio negoziatore è responsabile del corretto svolgimento del procedimento volto alla conclusione di un Trattato internazionale e, tenendo costantemente aggiornati gli altri uffici e Amministrazioni interessati, si occupa, in particolare, di predisporre o ricevere dalla controparte il progetto di Trattato, nonché di acquisire e integrare nel testo i pareri necessari dei soggetti di volta in volta interessati e, precisamente, gli uffici ministeriali competenti, il SGCT I e l'Ufficio legislativo per le valutazioni di competenza, le altre Amministrazioni interessate.

Infine, una volta concluso il negoziato e raggiunto con la controparte l'Accordo su un testo definitivo, l'Ufficio negoziatore procede al controllo degli alternati di parte e alla verifica della corrispondenza dei testi nelle eventuali diverse lingue, provvedendo alle opportune traduzioni, e chiede al SGCT I l'avvio della procedura volta al conferimento, appunto, dei Pieni Poteri alla firma⁶⁷, inviando contestualmente i testi del Trattato in tutte le lingue previste.

Si evidenzia, in particolare, la possibilità che, in questa fase, l'Ufficio legislativo, sentito il SGCT I, ritenga opportu-

revisione dei Trattati e delle convenzioni internazionali e coordinamento delle relative attività di gestione.

Anche ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, l'Amministrazione degli affari esteri attende ai negoziati relativi alla stipulazione di Trattati e convenzioni.

66 MAECI, *Circolare del 30 luglio 2021 n. 2, circolare n. 2_30_luglio_2021.pdf (esteri.it)*. Il presente Paragrafo è stato elaborato tenendo conto delle informazioni contenute nella richiamata circolare.

67 Sul conferimento dei Pieni Poteri nell'ambito della firma di un Trattato internazionale, si veda il precedente Capitolo 2.

no acquisire l'assenso delle altre Amministrazioni coinvolte mediante una vera e propria concertazione interministeriale formale prima della firma.

Per quanto riguarda il procedimento con cui vengono conferiti i Pieni Poteri alla firma, sarà poi il SGCT I a presentare richieste a tal fine al Gabinetto del Ministro. In particolare, se si tratta di Accordo adottato nell'ambito di una conferenza internazionale, i Pieni Poteri dovranno risultare nelle lettere credenziali per la partecipazione alla conferenza predisposte dall'Ufficio negoziatore, che si occuperà anche di inoltrarle ai partecipanti alla conferenza.

Nei casi in cui il Trattato debba essere firmato dal Presidente del Consiglio o dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, invece, non essendo necessario il conferimento dei Pieni Poteri, l'Ufficio negoziatore, d'intesa con il SGCT I, invierà direttamente per la firma i testi del Trattato con le allegate relazioni tecniche al Gabinetto del Ministro.

La ratifica dei Trattati internazionali

A seguito della firma di un Trattato si apre la fase della ratifica, unico atto che impegna realmente lo Stato, vincolandolo alla nuova normativa internazionale.

In Italia, la ratifica⁶⁸ è disciplinata in primo luogo dalla Costituzione, che fissa le competenze sul punto del Parlamento e del Presidente della Repubblica.

Nello specifico, il potere di ratifica è attribuito al Presidente della Repubblica, che ratifica i Trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere⁶⁹. Tale potere di ratifica, tuttavia, sebbene formalmente presidenziale, viene riconosciuto come sostanzialmente governativo, in quanto l'atto di ratifica – come tutti gli atti del Presidente della Repubblica – è controfirmato dal Ministro proponente, che ne assume la responsabilità, mentre il Presidente della Repubblica interviene come garante della correttezza costituzionale⁷⁰.

Il processo in ogni caso impegna non solo il Ministero competente e il MAECI ma anche il Governo nella sua interezza. Dopo la firma, infatti, il Ministero competente (o firmatario), attraverso il suo Ufficio Legislativo, avvia la predisposizione di tutta la documentazione tecnico – finanziaria per la ratifica, ovvero per l'inoltro al MAECI di una proposta di Schema di Disegno di Legge di ratifica (articolato normativo) del Trattato che si intende ratificare. Al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, presentato dal Governo alle Camere, viene generalmente annessa una relazione tecnica, predisposta dalle Amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture⁷¹. Allo stesso viene, inoltre, allegata un'analisi tecnico-normativa, che analizza l'impatto della nuova normativa tanto da una prospettiva di diritto interno, quanto sotto il profilo dell'ordinamento internazionale ed europeo, oltre a valutare la qualità del testo dal punto di vista sistematico e redazionale. Il MAECI, ricevuta la proposta, avvia il concerto interministeriale chiedendo pareri a tutti i Ministeri co-componenti per materia o interessati e, acquisiti i *nulla osta* del caso, la ratifica del Trattato internazionale diventa oggetto di discussione al primo Consiglio dei Ministri utile. Una volta approvato dal Consiglio dei Ministri, il procedimento può passare a un livello superiore, come disciplinato a livello Costituzionale.

Il testo del disegno di legge, infine, consta generalmente di almeno due distinti articoli: il primo, con cui il Presidente della Repubblica viene autorizzato a ratificare il Trattato di interesse; un secondo, contenente l'ordine di

68 Il termine "ratifica" deve intendersi in senso ampio come equivalente anche ad accettazione, approvazione e adesione a un Trattato internazionale.

69 Costituzione, art. 87.

70 Costituzione, artt. 87 e 89; EPRS | Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare Unità Biblioteca di diritto comparato, *La ratifica dei Trattati internazionali, una prospettiva di diritto comparato – Italia*, Bruxelles, 2018, pag. 16, [EPRS STU \(2018\)625128 IT.pdf \(europa.eu\)](#). "In Italia il potere di ratifica è sostanzialmente dell'Esecutivo...e il governo può, una volta intervenuta la legge di autorizzazione ex art. 80 Cost., decidere discrezionalmente se e quando procedere alla ratifica...Se la ratifica non viene effettuata...nessun impegno viene assunto sul piano internazionale e il Trattato non può operare nell'ordinamento interno, ancorché la ratifica sia stata autorizzata dal Parlamento con legge contenente altresì l'ordine di esecuzione" (C. Focarelli, *Trattato di Diritto Internazionale*, UTET, 2015, pagg. 348 ss e B. Conforti, *op. cit.*, pagg. 74 ss.).

71 Legge di contabilità e finanza pubblica, Legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 17, comma 3.

esecuzione (su cui, *infra*).

Il ruolo del Parlamento è disciplinato dall'art. 80 della Costituzione che, per la ratifica di specifiche tipologie di Trattati internazionali, richiede l'autorizzazione con legge delle Camere. Si tratta, nello specifico, degli Accordi internazionali di natura politica o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio oppure oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Tale prerogativa parlamentare, avendo riguardo a Trattati ritenuti dai costituenti di particolare rilevanza per lo Stato, rientra nella funzione di indirizzo e di controllo che il Parlamento esercita sul Governo.

Giova evidenziare che l'osservazione della prassi seguita nei settori tematici qui di interesse consente generalmente di inquadrare i Trattati multilaterali ambientali nell'ambito di quelli che necessitano di autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento; questi, infatti, oltre a poter essere facilmente ricompresi nella definizione di Accordi di natura politica, si inquadrano spesso anche nella categoria dei Trattati che implicano oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Dal punto di vista amministrativo, è l'Ufficio legislativo del MAECI che, sulla base della proposta del SGCT I, nonché delle relazioni tecniche relative al testo su cui è stato raggiunto l'Accordo, stabilisce l'*iter* di ratifica più appropriato rispetto alla natura e al contenuto del Trattato.

Nei casi in cui sia necessaria l'autorizzazione alla ratifica da parte delle Camere, questa deve essere data con legge adottata dall'Assemblea seguendo l'*iter* ordinario, con esclusione della possibilità di adoperare i cosiddetti procedimenti decentrati, in cui l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti alle commissioni⁷².

È poi compito del SGCT I predisporre lo strumento di ratifica e trasmetterlo per la firma del Presidente della Repubblica e la controfirma del Ministro, nonché curare gli ulteriori adempimenti giuridici internazionali necessari ai fini dell'efficace conclusione del procedimento di ratifica e dell'entrata in vigore del Trattato per l'Italia, quali in particolare lo scambio o il deposito degli strumenti di ratifica⁷³, e il compimento degli eventuali interventi *ex-post* sui Trattati in vigore, a seguito di richiesta dell'Ufficio negoziatore.

L'adattamento del diritto italiano al diritto internazionale

Affinché la norma internazionale faccia ingresso nell'ordinamento nazionale, è richiesto l'operare di specifici meccanismi che consentano l'adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale. Per quel che riguarda il diritto internazionale consuetudinario, il riferimento è al già citato rinvio permanente contenuto nel primo comma dell'art. 10 della Costituzione.

Per il diritto pattizio e, quindi, le normative di cui ai Trattati internazionali, si può invece fare riferimento a due distinte modalità: la riproduzione del testo del Trattato, con tutto il suo articolato, nella legge di ratifica oppure il rinvio al testo del Trattato mediante ordine di esecuzione inserito nella legge di autorizzazione alla ratifica⁷⁴.

Nella prassi, risulta senz'altro prevalente la scelta dell'ordine di esecuzione, con la formula "*piena e intera esecuzione è data a*" inserita in un articolo del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, cui poi è generalmente allegato il testo del Trattato; l'ordine di esecuzione diventa dunque lo strumento che permette l'ingresso del contenuto degli Accordi internazionali nel nostro ordinamento, consentendone l'adattamento all'ordinamento internazionale⁷⁵.

72 Costituzione, art. 72.

73 Sul punto si veda il precedente Capitolo 2.

74 EPRS | Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare Unità Biblioteca di diritto comparato, *La ratifica dei Trattati internazionali, una prospettiva di diritto comparato – Italia*, Bruxelles, 2018, pag. 9, [EPRS_STU\(2018\)625128_IT.pdf \(europa.eu\)](#).

75 L'ordine di esecuzione "*si limita...a esprimere la volontà che il Trattato sia eseguito e applicato all'interno dello Stato, senza riformularne le norme ma rimettendo all'interprete interno la ricostruzione e l'interpretazione delle medesime*".

Tale ingresso del Trattato nell'ordinamento nazionale, tuttavia, non deve essere confuso con l'adeguamento dell'ordinamento interno, che può rendersi necessario al fine di rispettare gli impegni che lo Stato si è assunto con la ratifica e che può comportare la necessità di interventi sulla normativa nazionale (ordinaria o anche regolamentare) per dare attuazione alla nuova disciplina contenuta nell'Accordo internazionale.

Chiaramente, già nella fase negoziale di un Trattato internazionale avviene, da parte di ciascuno Stato, la verifica di ciò che già esiste ed è presente nell'ordinamento interno e unionale rispetto a quanto sarebbe eventualmente da introdurre a seguito della ratifica della norma internazionale⁷⁶.

II. I Trattati internazionali nel lavoro dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo: lo stato dell'arte e una proposta

Nel quadro della partecipazione dell'Italia al settore dei Trattati internazionali, come delineato nel precedente Paragrafo, risulta di interesse ricostruire il ruolo che svolge la Cooperazione Italiana in campo ambientale.

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, infatti, ha da qualche anno iniziato ad ampliare il suo intervento, andando oltre il supporto ai Paesi *Partner* nel perseguimento degli obiettivi delle convenzioni internazionali ambientali, tramite le iniziative di cooperazione allo sviluppo, e avvicinandosi ai processi che governano questi Trattati.

Si fa riferimento, in particolare, alla presenza dell'Agenzia alle COP delle Convenzioni di Rio e, nello specifico, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), la Convenzione delle Nazioni Unite sulla Diversità Biologica (CBD) e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla Desertificazione (UNCCD). In questi contesti l'AICS partecipa **con funzioni di supporto tecnico nell'ambito della delegazione italiana**, portando il suo contributo con riferimento agli aspetti su cui interviene e ha rilevanza l'azione della cooperazione allo sviluppo.

AICS, inoltre, ha dato seguito a una specifica indicazione della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Ginevra di assumere un ruolo attivo nel contesto dei lavori della Convenzione sulla Protezione e l'Utilizzo dei Corsi d'Acqua transfrontalieri e dei Laghi Internazionali (Convenzione Acque). Questa Convenzione rappresenta il principale strumento giuridicamente vincolante che la comunità internazionale si è data per assicurare il coordinamento intergovernativo, l'armonizzazione dei metodi e l'efficacia applicativa delle azioni finalizzate alla gestione e l'utilizzo sostenibile delle acque, nonché al puntuale raggiungimento dei *Goal* e *Target* afferenti al settore dell'acqua nel quadro del processo dell'Agenda 2030. La rilevanza di tale Convenzione nel settore della Cooperazione allo sviluppo, inoltre, discende dall'emendamento con cui, a partire da marzo 2016, è stata aperta all'adesione di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite⁷⁷.

Nello specifico, l'Ufficio Ambiente e Uso del Territorio dell'Agenzia, al fine di contribuire allo sviluppo delle opportunità di rafforzamento e valorizzazione dell'azione istituzionale di AICS nel settore dell'accesso all'acqua, promuove un approccio programmatico al tema della gestione delle risorse idriche transfrontaliere nel quadro della richiamata Convenzione, al fine di migliorare l'individuazione, la formulazione, la realizzazione e il monitoraggio delle iniziative sul tema acqua, integrandole efficacemente con gli obiettivi e le attività delle convenzioni internazionali di settore, nonché allo scopo di aprire spazi per una loro valorizzazione a livello internazionale. Sono state, dunque, avviate attività di *networking* tecnico, attraverso la partecipazione di funzionari dell'Agenzia ai principali gruppi di lavoro tecnici della Convenzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rileva come attualmente la Cooperazione Italiana, nell'ambito degli Accordi

L'ordine di esecuzione potrà quindi precedere l'entrata in vigore del Trattato, che normalmente richiede un numero minimo di ratifiche. Cfr. B. Conforti, *op. cit.*, pagg. 352 ss.

76 Molto importanti, al riguardo, sono le riunioni di coordinamento tra gli Stati membri dell'UE, le riunioni al WPIEI (*Working Party on International Environment Issue*) presso il Consiglio dell'Unione Europea, che di solito hanno avvio sin dalle prime fasi del negoziato di un nuovo possibile Trattato internazionale.

77 UNECE, *Emendamento agli artt. 25 e 26 della Convenzione sulla Protezione e l'Utilizzo dei Corsi d'Acqua transfrontalieri e dei Laghi Internazionali delle Nazioni Unite*, ECE-MP-14.doc (unece.org).

multilaterali ambientali, intervenga in una fase successiva all'entrata in vigore di questi, da una parte, inquadrando le azioni dell'Agenzia nelle convenzioni di settore e così incidentalmente supportando i Paesi *Partner* nel perseguimento degli obiettivi dei Trattati cui partecipano, dall'altra, intervenendo con i propri tecnici ai tavoli e ai gruppi di lavoro che governano la vita dei Trattati di interesse.

Tuttavia, l'analisi svolta nel presente Manuale in merito al fondamentale ruolo che gli Accordi internazionali rivestono, in particolare, sui temi ambientali⁷⁸, mostra gli spazi che la Cooperazione Italiana ha per ampliare il suo raggio di azione nel settore, nonché la rilevanza che tale scelta può avere, specialmente con riferimento all'impatto delle attività della cooperazione allo sviluppo in campo ambientale.

La maggior parte delle questioni ambientali che incidono sulla vita delle attuali e future generazioni, infatti, non hanno confini geografici e ampie aree del Pianeta sono e devono essere oggetto di responsabilità condivisa. È quanto sottolineato dallo stesso Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che, nell'incoraggiare la partecipazione universale in tutti gli Accordi ambientali multilaterali di cui il Segretariato è depositario, ha ribadito come *"la tripla crisi del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento, che distruggono il nostro pianeta, richiedano una risposta collettiva"*⁷⁹.

In questo dibattito può e deve inserirsi la cooperazione allo sviluppo che, al fine di più efficacemente perseguire gli obiettivi di tutela dell'ambiente e lotta ai cambiamenti climatici, non solo deve costruire la propria azione inserendosi nel quadro delineato a livello internazionale dagli Accordi conclusi in tali settori, ma è chiamata a divenire parte attiva del processo, dando il proprio contributo in tutte le fasi che governano la conclusione e la vita dei Trattati multilaterali ambientali.

Questi ultimi, infatti, spesso nascono con una vocazione alla Cooperazione internazionale, anche ove questa non sia l'oggetto centrale del Trattato⁸⁰, e conseguentemente l'azione della Cooperazione allo sviluppo nella fase di concreta attuazione della normativa internazionale potrà essere più efficace ed efficiente ove la voce degli attori della cooperazione abbiano seguito tutti i precedenti momenti del processo che ha portato all'adozione della normativa stessa, dal negoziato alla ratifica.

È in questo senso che si dimostra utile ripercorrere la procedura di adozione e ratifica dei Trattati internazionali da parte dell'Italia assumendo come punto di osservazione il (possibile) ruolo dell'Agenzia.

Come illustrato nel precedente Paragrafo I, è in capo al MAECI non solo la stipula e la revisione dei Trattati e delle convenzioni internazionali, ma anche il coordinamento delle relative attività di gestione⁸¹. Nell'ambito di tale competenza il MAECI ha adottato la circolare n. 2 del 2021 con la quale, come detto, sono fornite indicazioni tanto sulle procedure da seguire nelle diverse fasi che vanno dall'inizio della negoziazione agli adempimenti successivi

78 Sul fondamentale ruolo dei Trattati internazionali, soprattutto nel settore ambientale, si veda il precedente Capitolo 1.

79 *2023 Treaty Event: Towards universal participation in multilateral environmental agreements for a healthy planet, Lettera di invito del Segretario Generale ONU.*

80 In tal senso si può richiamare la particolare attenzione dedicata, in molti Accordi internazionali, ai Paesi in via di sviluppo o più svantaggiati dal punto di vista economico o geografico. Si vedano, ad esempio, l'art. 17 del Trattato ONU sull'Alto Mare *"Gli obiettivi di questa parte sono: [...] (e) Sostenere gli Stati Parte in via di sviluppo, in particolare i Paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, gli Stati geograficamente svantaggiati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, gli Stati africani costieri, gli Stati arcipelagici e i Paesi in via di sviluppo a medio reddito, tenendo conto delle circostanze particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, attraverso il rafforzamento delle capacità e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina nello sviluppo, nell'attuazione, nel monitoraggio, nella gestione e nell'applicazione di strumenti di gestione basati sulle aree, comprese le aree marine protette [...]"*, l'art. 22 del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e sulla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo alla Convenzione sulla Diversità Biologica *"1. Ai fini dell'effettiva attuazione del presente protocollo, le parti cooperano allo sviluppo di capacità e al rafforzamento delle risorse umane e delle capacità istituzionali nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei Paesi meno sviluppati e, fra questi, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e le Parti con un'economia di transizione, anche attraverso istituzioni e organizzazioni operative a livello globale, regionale, subregionale e nazionale. [...]"*.

81 Art. 12 del D. lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

alla firma di Trattati internazionali, quanto sui soggetti coinvolti nel procedimento⁸².

In particolare, la circolare individua, da una parte, gli uffici che necessariamente devono prendere parte alla procedura e, dall'altra, indica il possibile coinvolgimento di altri soggetti nel procedimento di negoziazione e ratifica di Accordi internazionali.

Per quanto riguarda i primi, si fa riferimento, nello specifico, al Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso e dei Trattati (SGCT I) e all'Ufficio legislativo del MAECI, nonché all'Ufficio negoziatore associato al Trattato preso in considerazione.

Possono poi essere chiamati a intervenire le altre Amministrazioni e gli uffici ministeriali di volta in volta interessati o competenti per materia, dai quali è opportuno ricevere un parere sulle questioni di rispettiva competenza già nella fase del negoziato, al fine di predisporre e/o integrare il progetto di Trattato e così giungere ad avere un testo consolidato.

Si rileva, in particolare, che alcuni pareri sono previsti dalla circolare non solo come opportuni, ma come obbligatori, in quanto devono sempre essere richiesti; il riferimento è ai pareri della Direzione Generale per l'Unione Europea (DGUE), del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), e della Ragioneria Generale dello Stato.

AICS non figura attualmente tra i soggetti coinvolti nel procedimento di adozione dei Trattati internazionali da parte dell'Italia; tuttavia, se le considerazioni sopra svolte evidenziano l'opportunità di un tale coinvolgimento, allo stesso tempo la normativa che disciplina l'operato dell'Agenzia sembra aprire a tale possibilità, fornendo una base giuridica a questo potenziale intervento.

L'Agenzia opera, infatti, sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale⁸³, svolgendo anche un ruolo di supporto al Ministero nelle attività di natura tecnico-operativa previste dalla legge istitutiva⁸⁴.

In particolare, la Convenzione 2022-2024 tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che regola i rapporti fra il Ministero e l'Agenzia in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, dello Statuto, stabilisce che l'Agenzia assicura al Ministero supporto tecnico-operativo per lo svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo.

Per quel che qui interessa, inoltre, tra le attività di cooperazione per le quali l'AICS fornisce supporto tecnico, sono citate a titolo esemplificativo le seguenti: la rappresentanza italiana nelle sedi internazionali e dell'Unione Europea; la negoziazione degli Accordi di cooperazione; la partecipazione agli Organi collegiali degli Organismi internazionali, la definizione delle loro politiche e la valutazione delle loro attività, nonché la predisposizione delle proposte di contributi al bilancio delle Organizzazioni internazionali e di finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse Organizzazioni; la partecipazione alla politica di aiuto dell'Unione Europea, con riferimento agli strumenti finanziari esterni, ai Fondi fiduciari e al Fondo Europa Globale e al contributo tecnico alla definizione delle politiche settoriali di cooperazione⁸⁵.

La stessa Convenzione, inoltre, in materia di reciproca collaborazione e scambio di informazioni tra Ministero e Agenzia, prevede che la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) trasmetta all'AICS tanto le informazioni sulla negoziazione di Accordi di cooperazione, quanto ogni utile elemento emerso in occasione di incontri con *partner* europei e internazionali con impatto sull'operatività dell'Agenzia⁸⁶.

Premessa la necessità di un'indicazione in tal senso proveniente dal MAECI, dunque, il supporto di AICS in qualità

82 MAECI, *Circolare del 30 luglio 2021 n. 2, circolare_n. 2_30_luglio_2021.pdf* (esteri.it).

83 Art. 17 comma 2 della Legge n. 125/2014, *LEGGE 11 agosto 2014, n. 125- Normattiva*.

84 Art. 5 comma 1, lett. p) del Decreto 22 luglio 2015, n. 113, adottato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze recante lo "Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo", *DECRETO 22 luglio 2015, n. 113- Normattiva*.

85 Art. 9 comma 1, Convenzione 2022-2024 tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, *downloadFile.php (aics.gov.it)*.

86 Art. 7 comma 3, Convenzione 2022-2024 tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, *downloadFile.php (aics.gov.it)*.

di ente tecnico-operativo nel settore dei Trattati multilaterali ambientali potrebbe svilupparsi, riassumendo, lungo tre direttrici.

In primo luogo, l'Agenzia potrebbe essere ricompresa tra gli Uffici cui viene richiesto un parere preliminare in fase di concerto interministeriale, per quanto di possibile competenza, nella fase preliminare la firma e la ratifica di un (nuovo) Trattato internazionale, assumendo un ruolo anche consultivo sempre nell'ottica della cooperazione allo sviluppo.

Naturalmente questa attività dovrebbe essere condotta unicamente a supporto del MAECI e, al momento almeno, attraverso il suo Ufficio Legislativo e Contenzioso Diplomatico.

In secondo luogo, l'Agenzia dovrebbe, sempre per quanto di competenza e interesse, poter partecipare a fianco al Ministero competente per materia nelle riunioni tecniche e degli Organi politico-decisionali dei Trattati, firmati e/o ratificati.

Sempre più frequentemente infatti, i Trattati internazionali, soprattutto quelli in campo ambientale, prevedono la possibilità o addirittura la necessità di attivare sistemi di cooperazione con Paesi determinati al fine del rafforzamento della *capacity building*, della capacità amministrativa e di *governance*, del trasferimento di tecnologie ecc., nell'ottica di facilitare l'attuazione degli impegni previsti dal Trattato a opera di detti Paesi, prevedendo anche agevolazioni e benefici in favore degli stessi, Fondi e programmi pluriennali *ad hoc*.


A tal fine, AICS potrebbe in casi specifici anche assumere un ruolo di *leadership* o *co-leadership* di aree di lavoro di interesse specifico di Programmi di lavoro a lungo termine previsti e approvati periodicamente dagli organi decisionali di molti Trattati, anche co-finanziando, in taluni casi, determinate attività.

In terza istanza, AICS potrebbe essere coinvolta nella fase attuativa degli impegni previsti da un Trattato e assunti dall'Italia dopo la ratifica dello stesso. AICS infatti, attraverso il suo programma triennale e le sue Sedi estere, potrebbe contribuire anche direttamente o indirettamente all'attuazione di alcuni impegni previsti da un Trattato in ambito di cooperazione allo sviluppo internazionale, e le attività intraprese essere ricondotte dai *focal point* nazionali o dai Ministeri responsabili nei c.d. *reporting form/format* destinati ai Comitati di implementazione e *compliance* dei Trattati internazionali, volti a stabilire cosa fanno le Parti contraenti per dare esecuzione e attuazione agli impegni con esso assunti.

Alla luce di questa analisi, quindi, sebbene non previsto dalla attuale disciplina, in particolare dalla richiamata circolare n. 2/2021, il contributo di AICS nel procedimento di negoziazione e ratifica di Accordi internazionali sembra non solo possibile, ma incoraggiato dalle previsioni che regolano i rapporti tra il Ministero e l'Agenzia, oltre che opportuno alla luce delle riflessioni svolte circa la rilevanza del coinvolgimento degli attori della cooperazione nei processi che governano i Trattati multilaterali ambientali, ai fini di una più efficace ed efficiente azione della cooperazione allo sviluppo in materia.



BIBLIOGRAFIA
E
SITOGRAFIA



Bibliografia

- Accordo ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina delle zone al di fuori della giurisdizione nazionale, Trattato ONU sull'Alto Mare, 2023, [XXI-10 CTC](#)
- Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione di Rio*, [A/CONF.151/26/Vol.I: Rio Declaration on Environment and Development \(un.org\)](#)
- Assemblea Generale ONU, *Risoluzione del 22 dicembre 2023*, [Strengthening and Promoting the International Treaty Framework](#)
- Assemblea Generale ONU, *Risoluzione del 25 settembre 2015*, *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, [Microsoft Word- 1516301E.docx \(un.org\)](#)
- B. Conforti, *Diritto Internazionale*, Editoriale Scientifica, 2014
- C. Focarelli, *Trattato di Diritto Internazionale*, UTET, 2015
- Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, <https://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-en.pdf>
- Commissione Europea, *Vademecum on the External Action of the European Union*, SEC (2011)881/3
- Convenzione 2022-2024 tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, [downloadFile.php \(aics.gov.it\)](#)
- Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati tra gli Stati e le Organizzazioni Internazionali o tra le Organizzazioni Internazionali, [Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, 2005 \(un.org\)](#)
- Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, 1969, [Vienna Convention on the Law of Treaties \(1969\) \(un.org\)](#).
- Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – UNFCCC, 1992, [conveng.pdf \(unfccc.int\)](#).
- Convenzione sulla Diversità Biologica, 1992, [cbd-en.pdf](#).
- Convenzione sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (Convenzione Acque Transfrontaliere o Convenzioni di Helsinki o Water Convention), 1992, [ECE_MP.WAT_41.pdf](#)
- Costituzione della Repubblica Italiana, [COSTITUZIONE- Normattiva](#)
- Decreto 22 luglio 2015, n. 113, adottato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Inter-

nazionale di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze recante lo “*Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*”, DECRETO 22 luglio 2015, n. 113- Normattiva

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18- Normattiva
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300- Normattiva
- E. Baroncini, *L’Unione Europea e la procedura di conclusione degli Accordi internazionali dopo il Trattato di Lisbona*. *CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL*, 5(1), 5-37, 2013, <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/1711>
- Emendamento agli artt. 25 e 26 della Convenzione sulla Protezione e l’Utilizzo dei Corsi d’Acqua transfrontalieri e dei Laghi Internazionali delle Nazioni Unite, ECE-MP-14.doc (unece.org)
- Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, Kigali, 2016, Original depositary notification english version with corrections.pdf (unep.org)
- EPRS | Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare Unità Biblioteca di diritto comparato, *La ratifica dei Trattati internazionali, una prospettiva di diritto comparato – Italia*, Bruxelles, 2018, EPRS_STU (2018)625128_IT.pdf (europa.eu)
- Legge n. 125/2014, *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*, LEGGE 11 agosto 2014, n. 125- Normattiva
- Legge n. 196 del 2009, *Legge di contabilità e finanza pubblica*, LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196- Normattiva
- MAECI, *Circolare del 30 luglio 2021 n. 2*, circolare n. 2 30 luglio 2021.pdf (esteri.it)
- Nazioni Unite, *2023 Treaty Event: Towards Universal Participation in Multilateral Environmental Agreements for a Healthy Planet Final Report*, Final Report
- Nazioni Unite, *2023 Treaty Event: Towards Universal Participation in Multilateral Environmental Agreements for a Healthy Planet*, Lettera di invito del Segretario Generale ONU
- Nazioni Unite, *Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015*, Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 11 December 2015. Addendum. Part two: Action taken by the Conference of the Parties at its twenty-first session. (unfccc.int)
- Nazioni Unite, *Treaty Handbook, Prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs*, UNITED NATIONS PUBLICATION, Microsoft Word- FINAL-clean-25March2013.doc (un.org)

- Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OECD, *Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti*, OECD Publishing, 2005, [Paris Declaration on Aid Effectiveness | OECD](#)
- Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 1998, [kpeng.pdf \(unfccc.int\)](#)
- Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e sulla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo alla Convenzione sulla Diversità Biologica, 2010, [nagoya-protocol-en.pdf](#)
- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, [TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA \(VERSIONE CONSOLIDATA\)](#)
- Trattato sull'Unione Europea, [Trattato sull'Unione europea \(versione consolidata\)](#)
- United Nations Economic and Social Commission for West Asia- UN ESCWA, *Social Development Bulletin: International Human Rights Law and the 2030 Agenda for Sustainable Development, Volume 6, Issue 3*, [Social Development Bulletin : International Human Rights Law and the 2030 Agenda for Sustainable Development, Volume 6, Issue 3 \(un.org\)](#)
- United Nations Environment Programme- UNEP, *Guide for Negotiators of Multilateral Environmental Agreement*, 2007, <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7496>
- United Nations Environment Programme- UNEP, *Multilateral Environmental Agreement - Negotiators' Handbook*, 2007
- United Nations Environment Programme – UNEP, *Training Manual on International Environmental Law*, 2006, <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/20599>

Sitografia

- [Accordi internazionali e competenze esterne dell'UE | EUR-Lex \(europa.eu\)](#)
- [Barcelona Convention and Protocols | UNEP MAP](#)
- [Environment | UNECE](#)
- <https://highseasalliance.org/treaty-ratification/>
- https://treaties.un.org/doc/source/events/2018/Treaties/list_global_english.pdf
- <https://unece.org/environmental-policy/air/international-cooperation-air-pollution>
- <https://unfccc.int/loss-and-damage-fund-joint-interim-secretariat>
- <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/mechanisms-under-the-kyoto-protocol/the-clean-development-mechanism>

- <https://www.adaptation-fund.org/>.
- <https://www.greenclimate.fund/>.
- <https://www.informea.org/en>
- <https://www.thegef.org/>.
- https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/2024-01/EN_GEF_C.66_07_Initial%20Guidelines%20for%20Enabling%20Activities%20and%20BBNJ%20Ratification%20Support%20Project.pdf
- <https://www.thegef.org/what-we-do/topics/global-biodiversity-framework-fund>
- <https://www.thegef.org/what-we-do/topics/least-developed-countries-fund-ldcf>
- <https://www.thegef.org/what-we-do/topics/special-climate-change-fund-sccf>
- <https://www.thegef.org/what-we-do/topics/transparency>
- <https://www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/impact-investment-fund-land-degradation-neutrality>
- <https://www.undp.org/africa/accelerating-ratification-and-domestication-au-treaties>.
- [Processo di ratifica- EUR-Lex \(europa.eu\)](#)
- [UNTC](#)





AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Seguici su:


 www.aics.gov.it



- [@AgenziaItaliana
PerLaCooperazioneAlloSviluppo](https://www.linkedin.com/company/agenzia-italiana-per-la-cooperazione-allo-sviluppo)
- [@agenziaitalianacooperazione](https://www.facebook.com/agenziaitalianacooperazione)
- [@aics_it](https://twitter.com/aics_it)
- [@aics_cooperazione_it](https://www.instagram.com/aics_cooperazione_it)

A

A
L
L
E
G
A
T
O



S O M M M A R I O



Introduzione pag. 4

1 pag. 6

Trattati di interesse ai fini dell'affiancamento alla ratifica

I - Convenzione UNECE sulla Protezione e l'Uso dei Corsi d'Acqua Transfrontalieri e dei Laghi Internazionali, 1992.

II - Protocollo UNECE – OMS sull'Acqua e la Salute alla Convenzione del 1992 sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, 1999.

III - Convenzione UNECE sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale in un Contesto Transfrontaliero, 1991 e suo Protocollo sulla Valutazione Ambientale Strategica, 2003.

IV - Protocollo delle Nazioni Unite addizionale di Nagoya e Kuala Lumpur sulla responsabilità e i risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. Nagoya, 15 ottobre 2010.

V - Accordo sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina delle zone al di fuori della giurisdizione nazionale, 2023

pag. 14 **2**

Tabella a supporto dell'analisi svolta

Sitografia pag. 36

Introduzione

La Cooperazione allo sviluppo in materia ambientale, come compiutamente illustrato nel *Manuale operativo per l'affiancamento alla ratifica dei trattati internazionali*, di cui il presente lavoro costituisce un allegato, non può non costruire la propria azione inserendosi nel quadro delineato dai trattati adottati a livello internazionale.

Ciò sia al fine di contribuire – tramite le iniziative di sviluppo – al perseguimento da parte dei Paesi *Partner* degli obiettivi degli accordi internazionali ambientali, sia in quanto è chiamata – come evidenziato anche nel Capitolo 7 del *Manuale* – a divenire parte attiva del processo, dando il proprio contributo in tutte le fasi che governano e la vita dei trattati.

Il presente allegato intende dunque fornire un quadro di approfondimento sui MEA attualmente esistenti e su quei Paesi di interesse primario per l'Agenzia (Paesi *Partner*)¹ che li hanno firmati e/o ratificati, al fine di essere di supporto nello svolgimento dell'azione di AICS lungo le diverse linee di intervento che la Cooperazione Italiana può seguire nel settore dei trattati internazionali.

Innanzitutto, la ricostruzione dell'attuale quadro dei trattati internazionali e le relative ratifiche da parte dei Paesi individuati come prioritari dalla Cooperazione Italiana, consente di fare uno *screening* degli accordi potenzialmente di interesse degli stessi Paesi e, in seconda istanza, di indentificare i Paesi *Partner* che per quegli accordi possano essere interessati a un lavoro di supporto e affiancamento alla ratifica, come illustrato – a titolo esemplificativo – nel successivo Capitolo 1.


In secondo luogo, l'indicazione sui trattati ratificati da un Paese *Partner* può essere utile in fase di formulazione di iniziative di cooperazione, consentendo di inquadrarle nel contesto normativo internazionale in cui si inseriscono, contribuendo anche a supportare il Paese nel perseguimento degli obiettivi posti dagli accordi internazionali ratificati.

Allo stesso tempo, avere chiaro il contesto anche internazionale in cui i Paesi hanno scelto di collocarsi tramite la firma e/o la ratifica di un MEA consente ad AICS di aprire e sviluppare nuovi canali di cooperazione tematici in settori di particolare interesse dei Paesi *Partner*, con la conseguente opportunità di veicolare l'esperienza e le competenze nazionali non solo sulla ratifica, ma anche sulla fase relativa all'attuazione di specifici trattati internazionali², dopo la fase della ratifica.

Da ultimo, premessa la possibilità di aggiornamento costante della mappatura delle ratifiche dei trattati

1 Ai fini del presente Allegato sono stati considerati come Paesi prioritari della Cooperazione Italiana quelli indicati nella *bozza di Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo (DTPI) 2024-2026* in via di definizione.

2 Sul punto si veda anche *Manuale operativo per l'affiancamento alla ratifica dei trattati internazionali*, Capitolo 3.



ambientali da parte dei Paesi *Partner*, di cui alla Tabella 1 contenuta nel successivo Capitolo 2, l'ambizione del *Manuale* di essere un perdurante strumento operativo, costantemente aggiornato, a disposizione dell'Agenzia, trova conferma nel presente Allegato che, mediante la richiamata Tabella, fornisce anche il quadro dei MEA di cui è parte contraente (*contracting Party*) l'Italia e l'ambito nei quali potranno essere adottati, nel tempo, ulteriori strumenti, modifiche, emendamenti, decisioni o protocolli specifici atti a specificare quanto in generale prescritto dalle Convenzioni quadro utili anche per la cooperazione allo sviluppo, soprattutto in campo ambientale. Tali informazioni, quindi, rappresentano una base di partenza per monitorare la vita e il rispetto degli accordi ambientali di interesse attualmente in vigore, anche al fine di poter valutare l'opportunità del coinvolgimento della Cooperazione Italiana nei processi che li governano.

1. Trattati di interesse ai fini dell'affiancamento alla ratifica

Alla luce di quanto emerso dal lavoro svolto nell'ambito del *Manuale*, nonché delle riflessioni sopra riportate, l'Ufficio V di AICS ha proceduto a un'analisi volta all'individuazione – a titolo meramente esemplificativo – di alcuni accordi internazionali che potrebbero essere attualmente di interesse dell'azione della Cooperazione Italiana, nell'ottica di proporre iniziative di assistenza tecnica per l'affiancamento dei Paesi *Partner* interessati alla ratifica.

Nello svolgere tale analisi, partendo dalla mappatura di cui al seguente Capitolo 2, si è tenuto conto di diversi elementi, tra cui i settori tematici di competenza dell'Ufficio V (ambiente e uso del territorio), la particolare considerazione mostrata a livello internazionale e soprattutto nell'ambito delle Nazioni Unite per alcuni trattati, la specifica attenzione delle disposizioni di alcuni di questi accordi all'adesione e all'attuazione degli stessi da parte dei Paesi in via di sviluppo.

Si sottolinea, inoltre, che su alcuni dei trattati individuati sono già in corso alcune attività da parte dell'Agenzia e che, dunque, un'eventuale ulteriore linea di intervento, se da una parte potrebbe rappresentare un naturale sviluppo di queste, dall'altra dovrebbe necessariamente coordinarsi con tali azioni per evitare sovrapposizioni e costruire, al contrario, un'azione complessivamente efficace e coerente.

I. Convenzione UNECE sulla Protezione e l'Uso dei Corsi d'Acqua Transfrontalieri e dei Laghi Internazionali, 1992

La *Convenzione sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (Convenzione Acque Transfrontaliere o Convenzioni di Helsinki o Water Convention)*, promossa in ambito Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite – UNECE, rappresenta il principale strumento giuridicamente vincolante che la comunità internazionale si è data per assicurare il coordinamento intergovernativo, l'armonizzazione dei metodi e l'efficacia applicativa delle azioni finalizzate alla gestione e l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche transfrontaliere. Le azioni portate avanti nell'ambito della Convenzione sono volte al puntuale raggiungimento dei *Goal* e *Target* afferenti al settore dell'acqua nel quadro del processo dell'Agenda 2030, con particolare riferimento al *Target* 6.5 relativo alla “*gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera a seconda dei casi*”.

La rilevanza di tale accordo internazionale nel settore della cooperazione allo sviluppo discende non solo dal ruolo che l'Agenzia ha assunto nel contesto dei lavori della *Convenzione*³, ma anche dall'emendamento con cui, a partire da marzo 2016, questa è stata aperta all'adesione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite⁴.

L'ampliamento degli Stati Parte è, infatti, un fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi della Convenzione, come evidenziato anche, in occasione del *World Water Day 2024*, dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ha esortato tutti i Paesi ad aderire al trattato⁵.

Sull'allargamento del numero delle Parti punta, inoltre, anche il *Programme of Work 2022-2024*⁶, ossia il principale strumento di riferimento per l'attuazione della *Convenzione*, adottato dal *Meeting of the Parties* nella nona sessione tenutasi ad ottobre 2021. In particolare, la *Programme Area 1* sottolinea la necessità di perseguire, di pari passo con l'attuazione dei principi della *Convenzione*, l'adesione di nuovi Paesi, fornendo anche l'assistenza legale e tecnica necessaria agli Stati che ne facciano richiesta; vengono, inoltre, in tale contesto evidenziati i benefici dello scambio di esperienze e conoscenze tra Paesi già parte della *Convenzione* e coloro che stanno lavorando per l'adesione.

Paesi prioritari che ancora non hanno ratificato la Convenzione: Armenia, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda.

3 Sul punto, *Capitolo 7, Paragrafo II del Manuale operativo per l'affiancamento alla ratifica dei trattati internazionali*.

4 UNECE, *Emendamento agli artt. 25 e 26 della Convenzione sulla Protezione e l'Utilizzo dei Corsi d'Acqua transfrontalieri e dei Laghi Internazionali delle Nazioni Unite*, [ECE-MP-14.doc \(unece.org\)](#).

5 [Messages- World Water Day | United Nations](#).

6 [Programme of Work | UNECE](#).

II. Protocollo UNECE – OMS sull'Acqua e la Salute alla Convenzione del 1992 sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, 1999

Il *Protocollo su Acqua e Salute*, sottoscritto a Londra il 17 giugno 1999 ed entrato in vigore il 4 agosto 2005, prende forma dal più ampio quadro della *Convenzione Acque Transfrontaliere*.

Promosso in ambito UNECE e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS, tale *Protocollo* nasce dall'intenzione di sviluppare uno strumento che possa aiutare i Governi a migliorare le condizioni idriche, igienico e sanitarie nei loro Paesi e a sostenere il loro miglioramento a lungo termine.

Come sancito dall'art 1, l'obiettivo principale del *Protocollo* è, infatti, la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuali e collettivi attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile⁷.

Il Protocollo rappresenta il primo e unico trattato a livello globale che si concentra sull'acqua, igiene e salute, integrando la protezione dell'ambiente con la promozione della salute umana.

In questo ambito, l'Agenzia sta già lavorando nella direzione dell'integrazione della sostenibilità ambientale nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo a tema acqua nei Paesi *Partner*, ponendosi tra gli obiettivi il miglioramento dell'accesso alle risorse idriche lungo tre direttrici principali: garantire l'accesso a servizi igienici di base; garantire l'accesso all'acqua per uso umano e per usi produttivi; salvaguardare le risorse idriche per le generazioni future.

L'acronimo W.A.S.H. *Water, Sanitation ed Hygiene* sintetizza queste attività e indica tutto ciò che attiene al settore dell'approvvigionamento idrico (*Water*) e che concerne il settore delle acque reflue, comprensivo dei servizi igienici (*Sanitation*), includendo anche il settore dell'educazione con riferimento alle comuni norme igieniche (*Hygiene*).

Considerata l'attenzione che l'Agenzia pone verso questa tematica, appare evidente come tale *Protocollo* possa essere inserito tra quelli di maggiore interesse, nella prospettiva di un lavoro di affiancamento ai Paesi *Partner* per la ratifica, ove siano Stati Membri dell'UNECE o dell'Organo decisionale dell'OMS nell'area europea o laddove il Protocollo venga nel futuro aperto all'adesione di altri Paesi, o comunque per la spontanea attuazione del Protocollo da parte dei Paesi *Partner*⁸. L'attenzione anche del nostro Paese a tale trattato è, infatti, evidenziata dal fatto che, sebbene l'Italia non sia ancora parte del Proto-

7 Cit. art 1 del Protocollo sull'acqua e la salute alla Convenzione del 1992 sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, 1999

8 Precisamente, ai sensi dell'art. 21 del Protocollo, possono aderire al Protocollo gli Stati membri dell'UNECE e gli Stati membri del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché le organizzazioni regionali di integrazione economica costituite dai suddetti Stati sovrani, con competenza sulle materie disciplinate dal Protocollo.



collo, risulta firmataria sin dal 1999 ed è attualmente in esame il relativo disegno di legge alla ratifica⁹.

Paesi prioritari che ancora non hanno ratificato il Protocollo: Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.

⁹ Disegno di legge A.C. 1540 di iniziativa governativa, presentato il 10 novembre 2023 e in capo alla Commissione III Affari esteri.

III. Convenzione UNECE sulla Valutazione dell’Impatto Ambientale in un Contesto Transfrontaliero, 1991 e suo Protocollo sulla Valutazione Ambientale Strategica, 2003

Come evidenziato già in riferimento alla *Convenzione Acque Transfrontaliere*, i MEA adottati e promossi in ambito UNECE si caratterizzano per l’ambizione di fornire strumenti efficaci a promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché prevenire, controllare e ridurre l’inquinamento e la perdita di biodiversità, in particolare nei contesti transfrontalieri.

In tal senso risulta rilevante anche la *Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) del 1991* che, con il suo *Protocollo sulla valutazione ambientale strategica (Kiev, 2003)*, mira a far sì che le considerazioni di carattere ambientale vengano integrate, sin dalle fasi iniziali, nello sviluppo di piani, programmi e progetti che coinvolgono, *in primis*, i settori dell’agricoltura, dell’energia, dell’estrazione mineraria, dell’edilizia e delle infrastrutture. Si rileva, quindi, l’importanza di strumenti quali la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi significativi delle richiamate attività, come evidenziato anche dalla *Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo del 1992*¹⁰.

La rilevanza di tale Convenzione per la cooperazione allo sviluppo e, nello specifico, per le attività che l’Agenzia vorrà portare avanti sul tema dei trattati internazionali, deriva dalla previsione che – come già la *Convenzione Acque Transfrontaliere* – anche questo trattato sarà aperto all’adesione di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite entro i prossimi due anni¹¹, mentre il richiamato Protocollo risulta già aperto a tutti gli Stati membri delle NU fin dall’inizio.

Si rileva, inoltre, che il tema dello *screening* ambientale e climatico è stato già oggetto di attenzione da parte di questa Agenzia, dal punto di vista specifico del processo di programmazione delle iniziative. Con Determina n. 1040 del 05/04/2023, infatti, è stato adottato il manuale “*Il mainstreaming ambientale nelle iniziative di cooperazione. Screening ambientale e climatico, VIA, VAS e CRA*”, che ha lo scopo di fornire a coloro che sono chiamati a progettare, realizzare e monitorare iniziative di cooperazione uno strumento per analizzare accuratamente le relazioni tra un’iniziativa e gli aspetti relativi all’ambiente in termini di impatto e rischio climatico¹².

10 Principi 4, 17, 19 della Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo, 1992, [A/CONF.151/26/Vol.I: Rio Declaration on Environment and Development \(un.org\)](#).

11 [UN Environment Assembly highlights rising global role of UNECE Multilateral Environmental Agreements to address triple planetary crisis | UNECE](#).

12 *Il mainstreaming ambientale nelle iniziative di cooperazione. Screening ambientale e climatico, VIA, VAS e CRA*, [Portale Trasparenza Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo- Determina del Direttore che approva IL MAINSTREAMING AMBIENTALE NELLE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE. SCREENING AMBIENTALE E CLIMATICO, VIA, VAS E CRA \(aics.gov.it\)](#).



Paesi prioritari che ancora non hanno ratificato la Convenzione: Albania, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.

Paesi prioritari che ancora non hanno ratificato il Protocollo: Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.

IV. Protocollo delle Nazioni Unite addizionale di Nagoya e Kuala Lumpur sulla responsabilità e i risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. Nagoya, 15 ottobre 2010

Il *Protocollo addizionale di Nagoya e Kuala Lumpur sulla responsabilità e i risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza*, firmato a Nagoya il 15 ottobre 2010¹³, mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

Tale *Protocollo* ha come obiettivo l'elaborazione di norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, al fine di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana. Fornisce, inoltre, una serie di definizioni, tra cui quella di "danno", che viene definito un effetto negativo sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica, che sia misurabile o altrimenti osservabile e significativo, tenendo conto anche dei rischi per la salute umana.

Nello specifico, il *Protocollo addizionale* contribuisce a dare seguito al principio internazionale «chi inquina paga», secondo il quale chi provoca un danno ambientale ne è allo stesso tempo responsabile e deve farsi carico di intraprendere le azioni necessarie di prevenzione o di ripristino, sostenendone tutti i relativi costi.

Tenendo conto che la tutela e l'uso sostenibile della biodiversità e degli ecosistemi rappresentano l'asse portante di numerose iniziative di aiuto allo sviluppo attuate dall'Agenzia nei Paesi *Partner*, il *Protocollo addizionale di Nagoya e Kuala Lumpur* si pone tra quelli più significativi da prendere in considerazione per il lavoro sul tema di affiancamento alla ratifica dei trattati internazionali.

Paesi prioritari che ancora non hanno ratificato il Protocollo: Armenia, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Senegal, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Zambia.

13 L'Italia ha ratificato il Protocollo Addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur con la legge del 16 gennaio 2019, n. 7.

V. Accordo sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina delle zone al di fuori della giurisdizione nazionale, 2023

Il c.d. Trattato sull'Alto Mare è stato approvato, dopo oltre 15 anni di negoziati, il 19 giugno 2023. Adottato nel solco della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, il Trattato riveste un'importanza storica in quanto, estendendo per la prima volta le tutele ambientali ai due terzi dell'oceano che si trovano al di fuori delle giurisdizioni nazionali, mira a proteggere la vita in Alto Mare e a porre rimedio alla degradazione degli ecosistemi marini e oceanici, sempre più minacciati dall'attività dell'uomo, dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento e dall'uso non sostenibile delle risorse marine.

Il Trattato sull'alto Mare è oggetto di particolare attenzione non solo da parte dell'Unione Europea e di tutta la comunità internazionale, ma anche da parte del nostro Paese¹⁴. In particolare, nel corso nella presidenza italiana, i Paesi del G7 si sono impegnati a perseguire la rapida ratifica dell'accordo, adoperandosi in tal senso entro la terza *United Nations Ocean Conference* che si terrà a Nizza nel giugno 2025, e hanno invitato tutti gli Stati a fare lo stesso al fine di raggiungere, nel più breve tempo possibile, le ratifiche necessarie per l'entrata in vigore del trattato¹⁵.

Per tali motivi si ritiene che questo accordo debba essere oggetto di attenzione, nel prossimo futuro e all'esito della futura ratifica da parte dell'Italia, anche da parte della Cooperazione Italiana. La tutela dell'Alto Mare, fondamentale per garantire anche la salvaguardia dei servizi ecosistemici a esso connessi, non troverà, infatti, attuazione se almeno 60 Stati non sceglieranno di ratificare il Trattato e per questo, la comunità internazionale è chiamata a intervenire su più fronti, anche supportando i Paesi *Partner* nel percorso di ratifica e assistendoli nel processo di attuazione.

Paesi prioritari che ancora non hanno ratificato il Trattato: Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.

14 [BBNJ – Accordo sulla biodiversità marina delle aree al di là della giurisdizione nazionale | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica \(mase.gov.it\); Our Ocean Conference 2024: l'impegno italiano sulla ratifica del Trattato sull'Alto Mare - AICS; G7, BARBARO: Grande successo per l'Italia: adottata la dichiarazione congiunta BBNJ sulla biodiversità marina | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica \(mase.gov.it\).](#)

15 https://www.g7italy.it/wp-content/uploads/G7-Climate-Energy-Environment-Ministerial-Communique_Final.pdf.

AMBIENTE

Trattato / Protocollo	Firma Italia (S/N)	Ratifica Italia (S/N)	Numero paesi che hanno firmato	Numero di paesi che hanno ratificato	Paesi Prioritari che non hanno firmato	Paesi Prioritari che non hanno ratificato
Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza	14 novembre 1979	15 luglio 1982	32	51	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia
Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a	28 settembre 1984	12 gennaio 1989	21	46	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El	Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia,

lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa					Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia
Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza sulla riduzione delle emissioni di Zolfo e dei loro flussi transfrontalieri di almeno il 30 per cento.	9 luglio 1985	5 febbraio 1990	19	25	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia
Protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri	1° novembr e 1988	19 maggio 1992	25	35	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea	Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry,

					Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia
Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di lunga distanza, del 1979, relativo al controllo delle emissioni di COV o dei loro flussi transfrontalieri	19 novembr e 1991	30 giugno 1995	23	24	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Repubblica del Congo, Pakistan, Palestina, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia
Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di lunga distanza, del 1979, relativo a una nuova riduzione delle emissioni di zolfo	14 giugno 1994	14 settembr e 1998	28	29	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia,	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia,

					Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia
Protocollo del 1979, Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti, Aarhus	24 giugno 1998	N	35	35	Albania, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia
Protocollo della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo a inquinanti organici persistenti, Aarhus	24 giugno 1998	20 giugno 2006	36	34	Albania, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan,

					del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia
Protocollo della Convenzione sull'Inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico	1° dicembre e 1999	N	31	31	Albania, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.
Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono	22 marzo 1985	19 settembre e 1988	28	198	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.
Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono	16 settembre 1987	16 dicembre 1988	46	198	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.

Emendamento del Protocollo di Montreal sulle Sostanze che riducono lo Strato di Ozono	N	25 maggio 2022		163	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.	Iraq, Libia, Mauritania, Pakistan, Palestina, Sudan, Ucraina.
Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.	22 marzo 1989	7 febbraio 1994	53	191	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.
Protocollo di Basilea sulla responsabilità e il risarcimento per danno derivante dai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dal loro smaltimento. Basilea, 10 dicembre 1999	N	N	13	12	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan,	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Senegal, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.

					Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.	
<u>Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. Espoo, Finlandia, 25 febbraio 1991</u>	26 febbraio 1991	19 gennaio 1995	30	45	Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.	Albania, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.
<u>Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. Kiev, 21 maggio 2003</u>	21 maggio 2003	18 luglio 2016	38	35	Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.	Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.

<p>Convenzione sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. Helsinki, 17 marzo 1992</p>	<p>18 marzo 1992</p>	<p>23 maggio 1996</p>	<p>26</p>	<p>55</p>	<p>Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.</p>	<p>Armenia, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda.</p>
<p>Protocollo sull'acqua e la salute alla Convenzione del 1992 sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. Londra, 17 giugno 1999</p>	<p>17 giugno 1999</p>	<p>N</p>	<p>36</p>	<p>29</p>	<p>Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.</p>	<p>Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.</p>

Emendamenti agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. Madrid, 28 novembre 2003	-	29 dicembre 2011	-	54	-	Armenia, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda.
Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali. Helsinki, 17 marzo 1992	18 marzo 1992	2 luglio 2002	27	42	Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.	Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. New York, 9 maggio 1992	5 giugno 1992	15 aprile 1994	165	198	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.

Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Kyoto, 11 dicembre 1997	29 aprile 1998	31 maggio 2002	83	192	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mauritania, Moldova, Mozambico, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda.	Palestina.
Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. Doha, 8 dicembre 2012	-	18 luglio 2016 A	-	148	-	Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Mauritania, Moldova, Mozambico, Palestina, Siria, Somalia, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina.
Accordo di Parigi. Parigi, 12 dicembre 2015	22 aprile 2016	11 novembre 2016	195	195	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato, tranne la Libia che però ha firmato.	Libia.
Convenzione sulla diversità biologica. Rio de Janeiro, 5 giugno 1992	5 giugno 1992	15 aprile 1994	168	196	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.

Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza alla Convenzione sulla diversità biologica. Montreal, 29 gennaio 2000	24 maggio 2000	24 marzo 2004	103	173	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.
Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e sulla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo alla Convenzione sulla diversità biologica. Nagoya, 29 ottobre 2010	23 giugno 2011	N	92	142	Albania, Armenia, Cuba, Eritrea, Etiopia, Iraq, Kirghizistan, Libia, Malawi, Pakistan, Palestina, Siria, Tanzania, Uganda, Zambia.	Armenia, Colombia, El Salvador, Iraq, Libia, Palestina, Somalia.
Protocollo addizionale di Nagoya e Kuala Lumpur sulla responsabilità e i risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. Nagoya, 15 ottobre 2010	14 giugno 2011	9 aprile 2019	51	54	Albania, Armenia, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.	Armenia, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Senegal, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Zambia.
Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione nei paesi a rischio siccità e/o desertificazione, in particolare in Africa. Parigi, 14 ottobre 1994.	14 ottobre 1994	23 giugno 1997	114	197	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.

Accordo di Lusaka sulle operazioni di contrasto cooperativo contro il commercio illegale della fauna e della flora selvatica Lusaka, 8 settembre 1994	N	N	6	6	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tunisia, Ucraina.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tunisia, Ucraina.
Convenzione sulla legge sugli usi non legati alla navigazione dei corsi d'acqua internazionali. New York, 21 maggio 1997	N	30 novembre 2012	16	40	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Colombia, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Guinea, Kenya, Kirghizistan, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Pakistan, Repubblica del Congo, Senegal, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Zambia.
Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia	25 giugno	13 giugno 2001	38	47	Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea,	Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea,

ambientale. Aarhus (Danimarca), 25 giugno 1998	1998					Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.	Iraq, Kenya, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.
Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Kiev, 21 maggio 2003	21 maggio 2003	23 novembre 2020	38	38		Albania, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.	Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.
Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Rotterdam, 10 settembre 1998	11 settembre 1998	27 agosto 2002	72	166		Albania, Egitto, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Libano, Libia, Malawi, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Somalia, Sudan, Ucraina, Uganda, Zambia.	Egitto, Tagikistan.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, Stockholm, 22 Maggio 2001	23 maggio 2001	29 settembre 2022	152	186	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.
Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere della convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e della convenzione del 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali. Kiev, 21 maggio 2003	N	N	24	1	Albania, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.
Convenzione di Minamata sul mercurio, Kumamoto, 10 ottobre 2013	10 ottobre 2013	5 gennaio 2021	128	152	Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Kirghizistan, Libano, Palestina, Somalia, Tagikistan, Ucraina.	Egitto, Kirghizistan, Libia, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tunisia.

Accordo regionale sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica e la giustizia in materia ambientale in America Latina e nei Caraibi. Escazú, 4 marzo 2018	N	N	24	17	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.
Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie della fauna selvatica	-	1° novembre 1983	-	133	Colombia, El Salvador, Palestina, Sudan, Zambia. N.B.: tutti gli altri Paesi prioritari hanno ratificato.	Colombia, El Salvador, Palestina, Sudan, Zambia.
Convenzione internazionale per la protezione delle piante	2 febbraio 1952	3 agosto 1955	-	185	Palestina. N.B.: tutti gli altri Paesi prioritari hanno ratificato.	Palestina.
La Convenzione sulle zone umide	10 gennaio 1975	14 dicembre 1976	-	172	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia,	Eritrea, Etiopia, Palestina, Somalia.

					Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.	
Convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua. Ginevra, 29 aprile 1958	N	17 dicembre 1964	41	52	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Zambia.
Convenzione sull'alto mare. Ginevra, 29 aprile 1958	N	17 dicembre 1964	46	63	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del	Armenia, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del

					Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Uganda, Zambia.	Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Zambia.
<u>Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche d'alto mare. Ginevra, 29 aprile 1958</u>	N	N	35	39	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Ciad, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Zambia.
<u>Convenzione sulla piattaforma continentale. Ginevra, 29 aprile 1958</u>	N	N	43	58	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Uganda, Zambia.	Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Zambia.

Protocollo facoltativo di firma relativo alla risoluzione obbligatoria delle controversie. Ginevra, 29 aprile 1958	N	N	14	37	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Zambia.
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Montego Bay, 10 dicembre 1982	7 dicembre e 1984	13 gennaio 1995	157	170	Albania, Armenia, Costa d'Avorio, Eritrea, Giordania, Kirghizistan, Moldova, Palestina, Siria, Tagikistan.	Colombia, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Kirghizistan, Libia, Siria, Tagikistan.
Accordo relativo all'attuazione della parte XI della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. New York, 28 luglio 1994	29 luglio 1994	13 gennaio 1995	79	153	Albania, Armenia, Ciad, Colombia, Cuba, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina,	Colombia, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Iraq, Kirghizistan, Libia, Mali, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan.

					Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Tagikistan.	
Accordo per l'attuazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transazionali e degli stock ittici altamente migratori. New York, 4 agosto 1995	27 giugno 1996	19 dicembre 2003	59	93	Albania, Armenia, Ciad, Colombia, Cuba, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Zambia.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.
Accordo sui privilegi e sulle immunità del Tribunale internazionale per il diritto del mare. New York, 23 maggio 1997	N	19 luglio 2006 a	21	41	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Ucraina, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.

<p>Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini. Kingston, 27 marzo 1998</p>	<p>18 maggio 2000</p>	<p>19 luglio 2006</p>	<p>28</p>	<p>48</p>	<p>Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Cuba, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.</p>	<p>Armenia, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.</p>
<p>Accordo ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina delle zone al di fuori della giurisdizione nazionale. New York, 19 giugno 2023</p>	<p>22 settembre 2023</p>	<p>N</p>	<p>107</p>	<p>15</p>	<p>Albania, Armenia, Ciad, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Mali, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tunisia, Ucraina, Uganda.</p>	<p>Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.</p>

Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento (1976), poi rinominata: Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo (1995)	16 febbraio 1976	3 febbraio 1979	13 + UE	21 + UE	N.A.: tutti i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo hanno ratificato.
Protocollo di Dumping- Il Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo causato dallo scarico di rifiuti da parte di navi e aeromobili (1976), poi emendato e rinominato Protocollo per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da navi e aeromobili o all'incenerimento in mare. (1995)	16 febbraio 1976	3 febbraio 1979	13 + UE	21 + UE	N.A.: tutti i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo hanno ratificato.
Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e, in caso di emergenza, di lotta contro l'inquinamento del Mar Mediterraneo, (2002), che sostituisce il precedente Protocollo di prevenzione e di emergenza - Protocollo relativo alla cooperazione nella lotta contro l'inquinamento del Mar Mediterraneo da idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di emergenza (1976)	25 gennaio 2002	30 giugno 2016	15 + UE	16 + UE	Albania, Egitto, Libano. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.	Albania, Egitto, Libia, Tunisia. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.
Protocollo sulle fonti terrestri (1980), poi modificato e rinominato Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo	17 maggio 1980	4 luglio 1985	12 +EU	21 +EU	N.A.: tutti i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo hanno ratificato.

dall'inquinamento provocato da fonti e attività terrestri (1996)						
Protocollo relativo alle aree specialmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo (1995), che sostituisce il precedente Protocollo sulle Aree Specialmente Protette e sulla Diversità Biologica (1982)	10 giugno 1995	7 settembre e 1999	14 + UE	16 +UE	Libano, Libia, Siria. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.	Libano, Libia. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.
Offshore Protocollo - Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, dei fondali marini e del loro sottosuolo (1994)	14 ottobre 1994	N	11	7 + UE	Albania, Egitto, Libano, Libia. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.	Egitto, Libano. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.
Protocollo sui rifiuti pericolosi - Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dovuto ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e al loro smaltimento (1996)	01 ottobre 1996	N	11	7	Albania, Libano, Siria. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.	Egitto, Libano, Libia. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.
Protocollo ICZM – Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo (2008)	21 gennaio 2008	N	14 + UE	11 + UE	Albania, Egitto, Libano, Libia. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.	Egitto, Libia, Tunisia. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.

SITOGRAFIA



SITOGRAFIA

[Barcelona Convention and Protocols | UNEPMAP](#)

[Environment | UNECE](#)

<https://www.informea.org/en>

[UNTC](#)

OBIETTIVO DELLA CHECK-LIST

La presente *check-list* si propone di agevolare il lavoro di assistenza connesso alla ratifica e/o all'attuazione del Trattato internazionale ("**Trattato**"). Include quindi, come descritto nei Capitoli 4, 5 e 6 del *Manuale operativo per l'affiancamento alla ratifica dei Trattati internazionali*, non solo l'attività di assistenza nei procedimenti per la loro firma e/o ratifica e per l'individuazione della tipologia e dei contenuti degli atti normativi e regolamentari necessari, ma anche l'attività di assistenza vera e propria al Paese *Partner* nella diffusione delle tematiche oggetto del Trattato, nella comprensione dei relativi obblighi, diritti e opportunità connesse, nonché nella determinazione degli adempimenti e delle risorse umane e finanziarie necessarie per dare attuazione agli obblighi discendenti dal Trattato e per monitorarli nel tempo.

La presente *check-list* individua, quindi, un set di informazioni di base che il gruppo di lavoro dedicato a tale attività potrà voler acquisire al fine di definire l'oggetto del/degli intervento/i, con le relative procedure e con adeguati cronoprogrammi.

Le informazioni da acquisire sono qui suddivise a seconda della tematica (Sezione A - *Contesto normativo e istituzionale del Paese rispetto alle previsioni del Trattato*; Sezione B – *Procedimento di firma*; Sezione C – *Procedimenti per la ratifica e per l'attuazione del Trattato*; Sezione D – *Analisi delle previsioni del Trattato e contenuto degli atti di attuazione del Trattato*); Sezione E – *Ulteriori informazioni da acquisire per definire le possibili iniziative di cooperazione allo sviluppo connesse alla ratifica e alla attuazione del Trattato*) e andranno modificate e integrate a seconda del contesto locale di riferimento e delle tipologie di intervento che si intendono realizzare.

A seconda delle specifiche circostanze, nonché delle disposizioni contenute nello specifico Trattato oggetto di analisi, alcune domande potrebbero non trovare applicazione e/o richiedere un approfondimento e/o una spiegazione. Per questa ragione, tra le possibili risposte, oltre a SI e NO, sono indicate le voci "N/A" ("Non Applicabile") e "Da Verificare" e vi è uno spazio per dettagliare le risposte *sub* "Risposte e/o Note".

Si precisa che, ai fini di questa *check-list*, con il termine "Trattato" si intendono anche gli Accordi, protocolli, convenzioni, emendamenti, che modificano e/o integrano il Trattato stesso, successivamente alla sua entrata in vigore (per un dettaglio si veda il Capitolo 2 del *Manuale operativo per l'affiancamento alla ratifica dei Trattati internazionali*).

A. CONTESTO NORMATIVO E ISTITUZIONALE DEL PAESE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL TRATTATO
(rif. Manuale operativo per l'affiancamento alla ratifica dei Trattati internazionali, Capitolo 4)

Contenuto del Trattato	<i>[Indicare in max 300 parole le materie disciplinate dal Trattato e le previsioni del Trattato riferite ai Paesi in via di sviluppo o comunque di interesse per i Paesi in via di sviluppo]</i>
-------------------------------	---

La risposta alle domande che seguono consente di determinare se esistono criticità macroscopiche per il Paese *Partner*, legate al suo specifico assetto istituzionale e giuridico-normativo, da considerare nei procedimenti di ratifica del Trattato e di attuazione delle sue previsioni.

Domande		N/A	SI	NO	Da Verificare	Risposte e/o Note
1.	In base all'attività dei <i>mass media</i> nazionali e locali (e di eventuali altre fonti), esiste nel Paese un interesse rispetto alle tematiche oggetto del Trattato?					
2.	Esistono attualmente situazioni di conflitto, nel Paese, rispetto alle tematiche oggetto del Trattato?					
3.	Esistono ostacoli che causano e/o hanno causato diffidenza e/o ritardo del Paese <i>Partner</i> nel processo di adesione al Trattato o di attuazione del medesimo? In caso affermativo, rispondere alle domande che seguono, descrivendo sinteticamente gli ostacoli incontrati.					
	a. Ostacoli di natura politica?					
	b. Ostacoli finanziari?					

	c. Ostacoli istituzionali?					
	d. Ostacoli normativi?					
	e. Ostacoli relativi alle competenze e alle conoscenze tecniche del tema o settore oggetto del Trattato?					
4.	Gli obiettivi e/o gli strumenti del Trattato sono coerenti con eventuali programmi del Governo e/o con la legislazione vigente nel Paese sulle materie oggetto del Trattato?					
	a. In caso negativo, i potenziali conflitti sono risolvibili in sede di redazione degli atti normativi o regolamentari di attuazione del Trattato (cfr. <i>infra</i> Sezione D della presente <i>check-list</i>)?					
5.	<p>Con l'adesione e la ratifica del Trattato, il Paese contribuisce al rispetto dei suoi obblighi assunti a livello internazionale e nazionale? In caso affermativo, quali obblighi, con quale modalità e in quale misura?</p> <p>Ci riferiamo ad esempio a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Nationally Determined Contribution (NDC)</i> - <i>Land Degradation Neutrality (LDN)</i> - <i>National Drought Plans (NDP)</i> - <i>National Adaptation Plan (NAP)</i> 					

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>National Appropriate Mitigation Action (NAMA)</i> - <i>National Adaptation Programme of Action (NAPA)</i> - <i>New Urban Agenda (NUA)</i> 					
6.	<p>Il Paese ha ratificato – da specificare se con riserva – i principali Accordi internazionali sulle materie oggetto del Trattato, e in particolare [***] <i>[Indicare quali sono i Trattati su materie connesse]?</i></p>					
	<p>a. In caso affermativo, esistono situazioni conflittuali con altri Paesi e/o sono emerse difficoltà di attuazione e/o necessità da considerare nel futuro con riferimento alle previsioni contenute in questi Trattati?</p> <p><i>[Eventuali ulteriori osservazioni riferite al contenuto del Trattato, utili a comprendere il contesto normativo e istituzionale di riferimento ed eventuali criticità macroscopiche connesse alla sua ratifica e attuazione nel Paese]</i></p>					

B. PROCEDIMENTO DI FIRMA

(rif. Manuale operativo per l'affiancamento alla ratifica dei Trattati internazionali, Capitolo 5)

Articolo [***] del Trattato - Firma

[Citare la previsione del Trattato relativa alla firma, che normalmente indica a quali Stati e soggetti internazionali è aperta la firma e la data entro cui la stessa può essere apposta]

La firma abilita lo Stato firmatario a procedere alla ratifica. Crea inoltre l'obbligo di astenersi, in buona fede, da atti che potrebbero vanificare l'oggetto e lo scopo del Trattato. Sulla base delle risposte alle domande che seguono, si potrà predisporre un cronoprogramma di attività per completare il procedimento di firma.

Domande		N/A	SI	NO	Da Verificare	Risposte e/o Note
7.	Il Trattato è stato firmato dal Paese? <i>[In caso negativo si applica la procedura delineata sulla base delle domande che seguono, altrimenti si rinvia alla Sezione C della presente check-list]:</i>					
	a. Qual è la normativa che definisce il procedimento di firma?					
	b. Qual è l'Autorità che provvede alla firma?					
	c. Quali sono le Autorità che devono essere coinvolte nel procedimento?					

d. Sono possibili/probabili conflitti tra le Autorità coinvolte nel procedimento?					
e. Quali sono le modalità di avvio del procedimento (chi deve attivarsi e con quali modalità)?					
f. Quale documentazione deve essere predisposta a corredo e chi la predispone? <i>[Ad esempio, relazione illustrativa, relazione tecnico-finanziaria, relazione di impatto normativo]</i>					
g. Quali sono le fasi procedimentali?					
h. Quali sono le tempistiche previste?					
i. Il procedimento prevede oneri finanziari/accantonamenti? Con quali modalità?					
j. Vi sono altre informazioni e/o criticità specifiche da considerare nel procedimento basate sulla prassi o altre circostanze contingenti o comunque non comprese nelle domande precedenti?					
k. Come può AICS facilitare il procedimento?					

C. PROCEDIMENTI PER LA RATIFICA E PER L'ATTUAZIONE DEL TRATTATO (rif. Manuale operativo per l'affiancamento alla ratifica dei Trattati internazionali, Capitoli 5 e 6)

Articolo [*] del Trattato - Ratifica, approvazione, accettazione e adesione**

[Citare la previsione del Trattato relativa alla ratifica, approvazione, accettazione del Trattato, che generalmente indica a quali Stati e soggetti internazionali è aperta la ratifica e le modalità di comunicazione dell'avvenuta ratifica, che normalmente prevede il deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite]

Articolo [*] del Trattato - Entrata in vigore**

[Citare la previsione del Trattato relativa alla entrata in vigore, che normalmente avviene all'esito di un numero minimo di ratifiche]

Articolo [*] del Trattato - Attuazione**

[Citare l'eventuale previsione del Trattato relativa alla attuazione del Trattato, ad esempio: "Le Parti adottano le misure legislative, amministrative o politiche necessarie, a seconda dei casi, per garantire l'attuazione del presente Trattato"]

Il termine "ratifica" comprendere anche l'approvazione e l'accettazione del Trattato da parte del Paese *Partner*; tali termini, infatti, indicano tutti l'atto internazionale con il quale uno Stato sancisce sul piano internazionale il proprio consenso a essere vincolato da un Trattato.

L'adesione riguarda, invece, il Paese che non ha firmato entro il termine prescritto dal Trattato e, successivamente, voglia divenirne Parte.

Il procedimento di ratifica varia a seconda della legislazione locale e, verosimilmente, mentre includerà un atto di recepimento del Trattato internazionale nell'ordinamento giuridico locale, rimarrà invece distinto rispetto alla fase di attuazione concreta delle previsioni del Trattato. Quest'ultima fase potrà, dunque, richiedere ulteriori atti normativi o regolamentari, che dovranno anche assicurare il coordinamento con la normativa locale previgente.

La ratifica del Trattato dovrà, poi, normalmente essere depositata presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite.

Sulla base delle risposte alle domande che seguono, si potrà predisporre un cronoprogramma di attività per completare i procedimenti di ratifica e/o di attuazione concreta del Trattato. La presente sezione mira quindi a determinare le fasi procedurali per l'adozione degli atti di ratifica e di attuazione, mentre la successiva sezione D è dedicata alla individuazione del contenuto di tali atti.

Domande		N/A	SI	NO	Da Verificare	Risposte e/o Note
8.	Qual è la normativa che disciplina la ratifica dei Trattati internazionali (legge nazionale sui Trattati internazionali o similari)?					
9.	<p>La legge nazionale e la prassi prevedono:</p> <p>a. l'adozione di un atto normativo che riproduce il contenuto del Trattato (trascrivendo il testo del Trattato come allegato all'atto normativo o nel corpo dell'atto normativo)? oppure</p> <p>b. l'adozione di un atto normativo che riproduce il contenuto del Trattato con un adattamento, ove necessario, all'esito della verifica della compatibilità del contenuto del Trattato con la legge nazionale previgente nel Paese?</p> <p><i>[Questo secondo caso è meno probabile e richiede un procedimento più lungo perché occorre verificare fin da subito, nel dettaglio, la normativa nazionale sostanziale, che riguarda le materie disciplinate dal Trattato – su cui cfr. infra sezione D della presente check-list]</i></p>					

10.	Quale è il tipo di atto normativo da adottare (ad esempio, legge, decreto legislativo, decreto presidenziale ecc.)? Condividere un precedente.					
11.	L'atto normativo è unico, ossia ha doppia funzione di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione/atto di recepimento del Trattato internazionale nell'ordinamento giuridico locale? Oppure sono necessari due atti normativi separati?					
12.	Oltre all'atto normativo e all'eventuale ordine di esecuzione sopra richiamati, si prevede l'adozione di atti normativi secondari e/o regolamentari per l'attuazione concreta delle previsioni del Trattato (ad esempio, decreti ministeriali o regolamenti ministeriali)? In caso affermativo, condividere un precedente.					
13.	Per ciascun atto normativo primario, secondario e regolamentare da adottare per autorizzare la ratifica e attuare concretamente il Trattato:					
	a. Qual è la normativa che definisce il procedimento?					
	b. Chi deve attivare il procedimento?					
	c. Qual è l'Autorità che rilascia il provvedimento finale?					

d. Quali sono le Autorità che devono essere coinvolte nel procedimento?					
e. Sono definite le modalità di coinvolgimento delle Autorità?					
f. Vi sono altri <i>stakeholder</i> (non compresi nelle Autorità di cui al punto precedente) che è necessario e/o opportuno coinvolgere nel procedimento?					
g. Sono definite le modalità di coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> (non compresi nelle Autorità di cui ai punti precedenti)?					
h. Sono possibili/probabili conflitti tra le Autorità coinvolte nel procedimento o con altri <i>stakeholder</i> ?					
i. Quali sono le fasi procedurali?					
j. Quale documentazione deve essere predisposta a corredo e chi la predispone? [Ad esempio, relazione illustrativa, relazione tecnico-finanziaria, relazione di impatto normativo]					
k. Quali sono le tempistiche previste?					

	l. Sono previsti per legge, o sono generalmente stabiliti dall'atto normativo primario o secondario, termini perentori per il completamento del procedimento?					
	m. Vi sono obblighi di registrazione dell'atto normativo o regolamentare presso altre Autorità/Uffici? Qual è la procedura e la tempistica per provvedere alla registrazione?					
	n. Quale Autorità provvede al deposito della ratifica presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite?					
	o. Il procedimento prevede oneri finanziari e/o accantonamenti e con quali modalità?					
	p. Vi sono altre informazioni e/o criticità specifiche da considerare nel procedimento basate sulla prassi o su altre circostanze contingenti o comunque non comprese nelle domande precedenti?					
	q. Come può AICS facilitare il procedimento?					

D. ANALISI DELLE PREVISIONI DEL TRATTATO E CONTENUTO DEGLI ATTI DI ATTUAZIONE DEL TRATTATO
(rif. Manuale operativo per l'affiancamento alla ratifica dei Trattati internazionali, Capitoli 5 e 6)

Per ciascuna parte del Trattato, al fine di verificare la tipologia e il contenuto della normativa primaria, secondaria e regolamentare da adottare per attuare il Trattato, sarà utile acquisire le seguenti informazioni, da adattare sulla base delle circostanze specifiche del Paese, nonché delle risposte alle sezioni precedenti della presente *check-list*.

Domande		N/A	SI	NO	Da Verificare	Risposte e/o Note
14.	Qual è il contenuto del Trattato da attuare? In particolare:					
	a. Quali sono gli obblighi prescritti dal Trattato per il Paese ratificante?					
	b. Quali sono i diritti previsti dal Trattato per il Paese ratificante? <i>[ad esempio, diritto a condividere con i Paesi industrializzati i benefici monetari e non monetari derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche marine]</i>					
	c. Quali sono le opportunità future previste dal Trattato per il Paese ratificante, che non rientrano nei diritti indicati al punto precedente? <i>[ad esempio, possibilità di accesso ai fondi stabiliti nel Trattato secondo le modalità che verranno definite nel futuro]</i>					

15.	<p>In tema di Autorità / Organi:</p> <p>a. Le Autorità sovranazionali che verranno istituite in base al Trattato richiedono la partecipazione delle Autorità del Paese ratificante e in caso affermativo con quali oneri/impegni e periodicità (se già previsto dal Trattato)?</p>					
	<p>b. Esistono già Organi e/o Autorità nazionali e locali che possono essere preposte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dare attuazione agli obblighi previsti dal Trattato; • esercitare i diritti previsti dal Trattato; • sfruttare le opportunità previste nel Trattato; • monitorare l'entrata in vigore del Trattato; • monitorare le misure attuative del Trattato adottate dagli Organi del Trattato e/o le modifiche del Trattato; • partecipare alla <i>Conference of the Parties</i> (COP) e agli altri Organi della COP, ove richiesto; • assicurare la coordinata applicazione del Trattato a livello delle Amministrazioni locali; • assicurare l'adempimento agli obblighi previsti dal Trattato, come nel tempo integrati dalla 					

	COP e dai suoi Organi, e alla normativa locale attuativa?					
	c. Sulla base della risposta al punto che precede, è necessaria l'istituzione di nuovi Organi e/o Autorità locali e/o un aumento dell'organico degli Organi e/o Autorità esistenti e/o la creazione di nuovi uffici/infrastrutture?					
	d. L'istituzione di nuovi Organi e/o Autorità locali e/o l'aumento dell'organico degli Organi e/o Autorità esistenti, ove necessari, rispetta le competenze delle Istituzioni nazionali, regionali e locali ai sensi della legge vigente nello Stato o sono necessari interventi di adeguamento a livello normativo e/o istituzionale?					
16.	Il contenuto del Trattato è compatibile con il quadro giuridico-legislativo vigente nello Stato ratificante? In particolare:					
	a. Le previsioni del Trattato sono compatibili con i programmi di Governo?					
	b. La normativa nazionale, regionale o locale, sovraordinata o di pari grado, in vigore o in discussione presso gli organi legislativi nello					

	Stato ratificante, ove presente, è compatibile con le previsioni del Trattato?					
	c. Esistono linee guida e/o decisioni di Organi o di Corti nazionali o regionali sulle materie oggetto del Trattato? In caso affermativo, sono compatibili con le previsioni del Trattato?					
	d. Esistono procedimenti o giudizi pendenti rilevanti sulle materie oggetto del Trattato che possono entrare in conflitto con le previsioni del Trattato?					
17.	Laddove esista un conflitto tra i programmi del Governo e/o la normativa e/o con le decisioni di Organi o Corti e/o con procedimenti e/o giudizi pendenti del Paese ratificante e le previsioni del Trattato:					
	a. Il Trattato è in posizione sovraordinata rispetto alla eventuale normativa e/o alla decisione dell'Organo o della Corte confliggente?					
	b. È necessaria l'adozione di un atto normativo o regolamentare e/o di un intervento istituzionale per risolvere il conflitto e qual è il loro possibile contenuto?					
	c. Sono necessarie e possibili abrogazioni di leggi locali?					

	d. Vi sono altre informazioni e/o criticità da considerare al fine di superare il conflitto?					
18.	Sulla base delle risposte fornite ai punti precedenti, quali atti normativi e/o regolamentari sono necessari e/o opportuni? <i>[Per ogni atto normativo o regolamentare da adottare, verificare il procedimento in conformità alla sezione C della presente check-list].</i>					
19.	Sono necessarie e/o opportune linee guida o altro provvedimento simile per coordinare le autorità locali nell'esecuzione del Trattato e della normativa attuativa adottata a livello nazionale? <i>[Per le linee guida o provvedimenti simili da adottare, verificare il procedimento in conformità alla sezione C della presente check-list].</i>					
20.	Con riferimento al contenuto di ciascun atto da adottare, sono possibili diverse opzioni?					
	a. In caso affermativo, qual è l'opzione con minore impatto per gli <i>stakeholder</i> ?					
21.	Con riferimento al contenuto degli atti da adottare, vi è coerenza tra loro, in relazione agli obiettivi e all'applicazione delle regole di redazione normativa e					

	di modificazione e/o abrogazione degli atti preesistenti?					
22.	Al fine di consentire una previsione degli oneri finanziari connessi alla ratifica e all'attuazione del Trattato, esistono tabelle o provvedimenti simili a livello locale che prevedono "diarie" o strumenti per la quantificazione dei costi?					
23.	Come può AICS facilitare la determinazione degli atti necessari e l'individuazione del loro contenuto?					

E. ULTERIORI INFORMAZIONI DA ACQUISIRE PER DEFINIRE LE POSSIBILI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CONNESSE ALLA RATIFICA E ALLA ATTUAZIONE DEL TRATTATO

(rif. Manuale operativo per l'affiancamento alla ratifica dei Trattati internazionali, Capitoli 4 e 6)

Queste informazioni aiutano a definire le possibili attività di cooperazione connesse alla ratifica e all'attuazione del Trattato, che non si limitano a quelle delineate nelle sezioni precedenti (firma e ratifica del Trattato, individuazione del contenuto degli atti da adottare per la ratifica e l'attuazione del Trattato e assistenza nei relativi procedimenti di adozione degli atti), ma si estendono alle ulteriori attività connesse (ad esempio, attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione delle tematiche del Trattato, attività di *capacity building* anche per il rafforzamento delle capacità istituzionali e trasferimento di tecnologie) e presuppongono l'analisi dello sforzo di *compliance* che si richiede al Paese per l'attuazione del Trattato – analisi che viene completata all'esito dalla risposta alle domande che precedono.

24.	Esistono iniziative di cooperazione allo sviluppo e/o programmi avviati dalle Istituzioni internazionali in essere o recentemente conclusi strettamente attinenti alle tematiche oggetto del Trattato? In caso affermativo, fornire i riferimenti e lo stato <i>[Da valutare per escludere sovrapposizioni e duplicazioni e cogliere opportunità per sinergie]</i>					
25.	Sono disponibili meccanismi finanziari a supporto della ratifica e dell'attuazione del Trattato e di attività connesse (ad esempio, attività di sensibilizzazione, divulgazione, <i>capacity building</i> e trasferimento di tecniche e/o tecnologie)? In caso affermativo, indicare i dettagli.					
26.	Le attività di supporto alla ratifica e all'attuazione del Trattato e le eventuali attività connesse contribuiscono					

	all'attuazione delle linee di indirizzo politico della Cooperazione Italiana (inclusi il Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo del MAECI-AICS e i Programmi Indicativi Pluriennali, qualora esistenti)?					
27.	Sono utili e/o necessarie attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione dei contenuti del Trattato? In caso affermativo, rispondere alle domande che seguono.					
	a. Chi sono gli <i>stakeholder</i> , intesi come i possibili destinatari dell'attività di divulgazione?					
	b. Quali Autorità e/o Istituzioni e/o Enti e/o Università è opportuno o utile coinvolgere nell'attività di divulgazione e con quale ruolo?					
	c. Quali mezzi di diffusione sono raccomandabili in base allo specifico contesto di riferimento? [Ad esempio, webinar, workshop, ecc.]					
	d. Quali sono i costi presunti?					

	e. Esistono tempistiche vincolanti – e in caso affermativo quali sono – considerato il <i>timing</i> del Trattato e delle sue disposizioni attuative?					
28.	Sono utili e/o necessarie attività di <i>capacity building</i> , volte anche al rafforzamento delle capacità istituzionali, per far fronte alla ratifica del Trattato, alla sua attuazione e all’adempimento dei suoi obblighi nel presente e negli anni futuri? In caso affermativo, rispondere alle domande che seguono.					
	a. Chi sono gli <i>stakeholder</i> , intesi come i possibili beneficiari dell’attività di <i>capacity building</i> ?					
	b. Quali Autorità e/o Istituzioni e/o Enti e/o Università è opportuno o utile coinvolgere nell’attività di <i>capacity building</i> e con quale ruolo?					
	c. Quali attività di <i>capacity building</i> si ritiene opportuna?					
	d. Quali sono i costi presunti?					

	e. Esistono tempistiche vincolanti per il completamento dell'attività di <i>capacity building</i> – e in caso affermativo quali sono – considerato il <i>timing</i> di attuazione del Trattato e delle sue disposizioni attuative?					
29.	È utile e/o necessario il trasferimento di tecniche e/o tecnologie per far fronte alla ratifica del Trattato, alla sua attuazione e all'adempimento dei suoi obblighi nel presente e negli anni futuri? In caso affermativo, rispondere alle domande che seguono.					
	a. Chi sono gli <i>stakeholder</i> , intesi come i possibili beneficiari del trasferimento di tecniche/tecnologie?					
	b. Quali Autorità e/o Istituzioni e/o Enti e/o Università è opportuno o utile coinvolgere nell'attività di trasferimento di tecniche e/o tecnologie e con quale ruolo?					
	c. Quali tecniche e/o tecnologie si ritiene opportuno trasferire?					
	d. Quali sono i costi presunti?					
	e. Esistono tempistiche vincolanti per il completamento dell'attività di trasferimento di tecniche e/o tecnologie – e in caso affermativo quali sono – considerato il <i>timing</i>					

	di attuazione del Trattato e delle sue disposizioni attuative?					
	<i>[Ripetere le medesime domande di cui ai precedenti punti a, b, c, d ed e, in relazione a eventuali ulteriori attività di cooperazione non indicata nei punti precedenti]</i>					